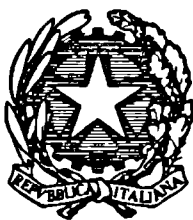


1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 17

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 aprile 1997

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

1

2

3

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 98. Sentenza 7-18 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Regione Veneto - Trasferimento alle U.S.L. dei beni già di proprietà comunali ed utilizzati a fini di igiene pubblica e di sanità - Conferenza di servizi da attivarsi a cura della regione - Disciplina - Omessa previsione - Impossibilità di determinare in alcun modo in via interpretativa che la dotazione patrimoniale di un ente pubblico sia implicitamente affermata nella Costituzione - Non fondatezza.

[Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1, lett. p); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, comma 1, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517].

(Cost., artt. 3 e 97) Pag. 11

N. 99. Sentenza 7-18 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Filiazione - Figli legittimi e figli naturali - Tutela giuridica e sociale - Estensione - Provvedimento di sequestro - Disposizioni anche in favore di un figlio naturale riconosciuto - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 214/1996, 55/1979, 82/1974, 50/1973 e 79/1969) - Discrezionalità legislativa - Riferimento alle sentenze nn. 65/1996 e 295/1995 nel senso di una interpretazione fedele alla Costituzione per quanto attiene ad un sequestro quale specifico strumento processuale a garanzia del mantenimento dei figli compresi quelli naturali riconosciuti o dichiarati - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.C., art. 156, sesto comma).

(Cost., art. 3, primo e secondo comma) » 18

N. 100. Sentenza 7-18 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Concessione della semilibertà - Affidamento in prova - Correlazione con le pene - Criteri - Ammissione al beneficio in deroga - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 27) » 21

N. 101. Sentenza 7-18 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nullità del decreto di giudizio immediato nel quale sia stato omissso l'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. - Omessa previsione - Disomogeneità di situazioni e identità di *ratio* tra le fattispecie a raffronto da parte del giudice rimettente quali il decreto che dispone tale forma di giudizio immediato e il decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 456, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 27

N. 102. Sentenza 7-18 aprile 1997.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica - Referendum - Riserva all'ENEL delle attività di produzione, importazione, esportazione, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica - Non censurabilità dell'esercizio da parte dell'ufficio centrale per il referendum del potere ad esso attribuito dalla legge n. 352/1970 previa audizione del comitato dei promotori - Spettanza all'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione accertare la non conformità alle norme di legge della richiesta referendaria » 31

N. 103. Ordinanza 7-18 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - G.l.p. presso il tribunale per i minorenni - Mancato accoglimento della richiesta della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - Possibilità che il giudice possa pronunciare sentenza con altra formula più favorevole all'imputato - Omessa previsione - Previsione, attraverso l'istituto della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, di una rapida via d'uscita del minore dal processo in ottemperanza alla finalità di privilegiare le esigenze educative del minore - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 27 e 97) » 35

N. 104. Ordinanza 7-18 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Ammissione al beneficio per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni - Esclusione salvo che i procedimenti siano riuniti a quelli concernenti delitti o siano agli stessi connessi ancorchè non riuniti - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma ottavo).

(Cost., artt. 3 e 24, terzo comma) » 38

N. 105. Ordinanza 7-18 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata - Risarcimento del danno - Estensione dei medesimi criteri stabiliti per la determinazione dell'indennizzo espropriativo - Censura di norma già dichiarata illegittima dalla Corte con sentenza n. 369 del 2 novembre 1996 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 6, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) Pag. 40

N. 106. Ordinanza 7-18 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - C.d. indennità giudiziaria - Periodi di assenza obbligatoria per maternità - Esclusione della corresponsione - Identica questione già dichiarata dalla Corte non fondata con sentenza n. 407/1996 - Giustificazione nella conservazione dello stipendio nella sua interezza la cui misura è sufficiente per fronteggiare gli oneri della maternità - Manifesta infondatezza.

(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma).

(Cost., artt. 3, 30, 31 e 37) » 41

N. 107. Ordinanza 7-18 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Riforma - Cancellazione della causa dal ruolo - Fissazione da parte del giudice di una successiva udienza della quale deve essere data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria - Questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 7/1996 - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 181, primo comma, come novellato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 534, e art. 309 stesso codice).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, e 97) » 43

N. 108. Ordinanza 7-18 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del pretore del dibattimento che abbia respinto l'istanza di patteggiamento per mera inadeguatezza della pena suggerita dalle parti - Difetto di motivazione circa la non manifesta infondatezza della questione - Complessiva incertezza e contraddittorietà sui contenuti dell'ordinanza di remissione - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24) » 45

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 191. Ordinanza della corte d'appello di Torino del 24 gennaio 1997.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis, aggiunto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma) Pag. 47

N. 192. Ordinanza del tribunale di Gorizia del 16 gennaio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., artt. 3 e 24) » 49

N. 193. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 25 giugno-3 ottobre 1996.

Appalto - Appalto per la costruzione di opere pubbliche - Esclusione, fino al 1° gennaio 1997, per gli appalti di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria, delle offerte con percentuale di ribasso superiore di oltre un quinto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse - Violazione del principio di diritto comunitario del divieto di esclusione automatica delle offerte in base a criterio matematico senza la puntuale verifica in contraddittorio con l'offerente - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.- Irragionevolezza e disparità di trattamento tra offerte ammesse ed offerte automaticamente escluse - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 132/1996.

(Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21, comma 1-bis, u. p., modificato dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in legge 2 giugno 1995, n. 216).

(Cost., artt. 3 e 97) » 52

- N. 194. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 10 dicembre 1996.

Lavori pubblici - Cessione di ramo d'azienda aggiudicataria di lavori pubblici (nella specie: cessione alla S.r.l. Teknogest da parte della S.p.a. Elektra, aggiudicataria di lavori di completamento della linea elettrica filoviaria della città di Bologna, del ramo d'azienda relativo ai rapporti con le Amministrazioni pubbliche) - Subingresso della società cessionaria nell'aggiudicazione - Esclusione nei confronti delle società concessionarie di servizi pubblici - Incidenza sui principi di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 11 febbraio 1994, n. 109, artt. 2 e 35).

(Cost., artt. 3, 41 e 97) Pag. 56

- N. 195. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 5 marzo 1997.

Ambiente (tutela dell') - Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Impianti di depurazione di rifiuti non tossici né nocivi senza autorizzazione - Sanzioni penali - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina statale in materia - Incidenza sui principi di tutela dell'ambiente e del diritto alla salute - Indebita legiferazione in materia penale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 370/1989, 504 e 117/1991, 306/1992 e 96/1994.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, art. 2).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, primo comma, 25, secondo comma, 32 e 116) » 58

- N. 196. Ordinanza del pretore di Firenze del 25 settembre 1996.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Provvedimento di rilascio per finita locazione - Esecuzione - Assistenza della forza pubblica - Potere di concedere la stessa in correlazione con le situazioni emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario - Attribuzione, con norma ritenuta innovativa e non di interpretazione autentica dell'art. 3, decreto-legge n. 551 del 1988, alla competenza del prefetto - Lesione del diritto di azione - Incidenza sulla tutela del diritto di proprietà - Violazione della tutela giurisdizionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 108/1986.

(D.-L. 8 agosto 1996, n. 443, art. 2, comma 5).

(Cost., artt. 24, primo comma, 42, primo e secondo comma, e 102, primo comma) » 61

- N. 197. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Forlì del 16 ottobre 1996.

Tributi in genere - Imposizione straordinaria, per l'anno 1992, a carico di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, nella misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali - Esclusione dall'imposizione o assoggettamento all'imposizione in misura inferiore (a seconda della potenza fiscale) di autovetture di elevata potenza e sicuro prestigio - Irrazionalità ed arbitrarietà con incidenza sul principio di capacità contributiva.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, comma 1, lett. a), comma 1-bis, comma 2-bis, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., artt. 3 e 53) » 65

N. 198. Ordinanza del tribunale di Lecce del 28 gennaio 1996.

Astensione e ricsuzione del giudice - Istanza di ricsuzione del giudice istruttore del tribunale - Competenza del tribunale di appartenenza anzichè del presidente del tribunale stesso come previsto nel caso di ricsuzione del pretore - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio di inesistenza di rapporto gerarchico tra i giudici.

(C.P.C., art. 53).

(Cost., artt. 3 e 107, terzo comma) Pag. 66

N. 199. Ordinanza del pretore di Firenze del 10 gennaio 1997.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità ai reati in materia di edilizia e urbanistica - Irragionevolezza - Disparità rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per i reati in materia ambientale, caratterizzati dalla asserita tutela del medesimo bene giuridico.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., art. 3) » 68

N. 200. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma del 5 marzo 1997.

Amnistia e indulto - Reato di truffa militare aggravata - Omessa inclusione tra i reati amnestiabili assieme al reato comune di truffa - Ingiustificata disparità di trattamento.

[D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, comma 1, lett. c), n. 4].

(Cost., art. 3) » 69

N. 201. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma del 26 febbraio 1997.

Amnistia e indulto - Reato di truffa militare aggravata - Omessa inclusione tra i reati amnestiabili assieme al reato comune di truffa - Ingiustificata disparità di trattamento.

[D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, comma 1, lett. c), n. 4].

(Cost., art. 3) » 71

N. 202. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma del 26 febbraio 1997.

Amnistia e indulto - Reato di truffa militare aggravata - Omessa inclusione tra i reati amnestiabili assieme al reato comune di truffa - Ingiustificata disparità di trattamento.

[D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, comma 1, lett. c), n. 4].

(Cost., art. 3) » 72

N. 203. Ordinanza del tribunale di Velletri del 25 febbraio 1997.

Pena - Reato di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di pena minima edittale pari a cinque anni - Lamentata eccessiva afflittività - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe, in particolare rispetto ai reati di rapina e di concussione - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(C.P., art. 629).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma) Pag. 73

N. 204. Ordinanza del tribunale di Napoli - sezione del riesame - del 2 dicembre 1996.

Processo penale - Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett a), del cod. proc. pen. nel caso di dibattimento particolarmente complesso - Operatività della sospensione, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche con riguardo agli intervalli tra le udienze - Lamentata possibilità, nel caso di contestuale rinvio del dibattimento per ragioni organizzative, di ricomprendere in detta sospensione i giorni eccedenti il termine massimo del rinvio (dieci giorni) prescritto dall'art. 477, comma 2, del cod. proc. pen. - Disparità di trattamento tra imputati detenuti - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, artt. 303, 304, comma 2, e 477, comma 2).

(Cost., artt. 3, 13, secondo e quinto comma, e 111, primo comma) » 74

N. 205. Ordinanza del pretore di Rimini del 29 gennaio 1997.

Edilizia residenziale pubblica - Regione Emilia-Romagna - Provvedimento del sindaco dichiarativo di decadenza dall'assegnazione di alloggio - Prevista ricorribilità al pretore mediante richiamo dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - Indebita legiferazione regionale in materia di giurisdizione.

(Legge regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13, art. 22).

(Cost., artt. 108 e 117) » 83

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 98

Sentenza 7-18 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Regione Veneto - Trasferimento alle U.S.L. dei beni già di proprietà comunali ed utilizzati a fini di igiene pubblica e di sanità - Conferenza di servizi da attivarsi a cura della regione - Disciplina - Omessa previsione - Impossibilità di determinare in alcun modo in via interpretativa che la dotazione patrimoniale di un ente pubblico sia implicitamente affermata nella Costituzione - Non fondatezza.

[Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1, lett. p); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, comma 1, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517].

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera p) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1996 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti dal comune di Arzergrande ed altri contro la regione Veneto ed altre iscritta al n. 737 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione del comune di Arzergrande, del comune di Campodarsego, del comune di Venezia e dell'azienda ULSS n. 14 della regione Veneto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per i comuni di Arzergrande e di Campodarsego, Maria Maddalena Morino per il comune di Venezia, Luigi Manzi per l'azienda ULSS n. 14 della regione Veneto e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di più giudizi riuniti — promossi da alcuni comuni per l'annullamento di talune delibere della Giunta regionale del Veneto, con le quali erano stati trasferiti alle Unità sanitarie locali, oltretutto i beni divenuti comunali, con vincolo di destinazione alle USL, a seguito della soppressione degli enti mutualistici ed ospedalieri, anche i beni mobili e immobili, già di proprietà comunale, privi del medesimo vincolo ma di fatto utilizzati a fini di igiene pubblica e di sanità — il tribunale amministrativo regionale del Veneto con ordinanza del 28 marzo 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 32 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera *p*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), «nella parte in cui non prevedono — previa conferenza di servizi, da attivarsi a cura della regione — una disciplina di trasferimento alle Unità sanitarie locali dei beni già di proprietà comunale ed utilizzati a fini di igiene pubblica e di sanità ancor prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Il giudice rimettente ricorda che, dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sul servizio sanitario nazionale, la unità sanitaria locale veniva indicata quale «modulo organizzatorio» di funzioni attribuite ai comuni, in cui confluivano presidi, uffici e servizi di varie amministrazioni disciolte (enti ospedalieri, casse ed enti mutualistici, consorzi sanitari) o non più di pertinenza degli enti originari (servizi di assistenza psichiatrica svolti dalle province), e che, non potendosi configurare una capacità patrimoniale propria di detto «modulo», in quanto privo di soggettività giuridica, era stato previsto il trasferimento al patrimonio dei comuni, con vincolo di destinazione alle stesse unità sanitarie locali, dei beni mobili, immobili e delle attrezzature: *a*) prevalentemente destinati ai servizi sanitari ed appartenenti agli enti mutualistici, casse mutue e gestioni sanitarie soppresse (art. 65, primo comma, della legge n. 833 del 1978); *b*) appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari [art. 66, primo comma, lettera *a*) della legge n. 833]; *c*) nonché di quelli degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e dei centri di igiene mentale, dipendenti dalle province o dai consorzi delle stesse o dalle IPAB, e di quelli degli istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali [art. 66, primo comma, lettera *b*)] . Nessun «trasferimento», invece, veniva all'epoca prefigurato per i beni originariamente di proprietà comunale e adibiti ai servizi igienico-sanitari.

Successivamente la legge 23 ottobre 1992, n. 421, nel conferire al Governo la delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, ha previsto [art. 1, direttiva *d*)], che siano fissati «i principi organizzativi delle USL come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142», e, in ottemperanza a tale direttiva, l'USL è stata definita, in un primo tempo (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 — art. 3, comma 1), come «azienda» che «si configura come ente strumentale della regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica», e poi, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, sempre come «azienda», ma non più ente strumentale della regione, ferme per il resto la personalità giuridica pubblica e le diverse specie di autonomia (amministrativa, contabile, ecc.).

Nell'ordinanza si afferma che, nonostante che in questo nuovo contesto legislativo non sussistano ostacoli affinché il nuovo ente sia dotato di un proprio patrimonio ed anzi il termine di «azienda» sembri avvalorare la considerazione delle esigenze «patrimoniali» intese come prima garanzia della effettività delle prestazioni sanitarie, la direttiva *p*) dell'art. 1 della legge delega n. 421 — nel prevedere il trasferimento, in favore delle neo-istituite aziende sanitarie, limitato ai soli beni delle cessate amministrazioni ospedaliere e mutualistiche, già trasferiti al patrimonio comunale con vincolo di destinazione alle USL — non avrebbe considerato la sorte dei beni comunali che, prima della legge n. 833 del 1978, erano già destinati a servizi sanitari e di igiene, e che proprio in ragione di ciò non erano stati assoggettati alla disciplina vincolistica in favore delle USL, disposta dall'art. 66 della legge n. 833 del 1978.

Parimenti sarebbe avvenuto per effetto della norma delegata (art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 517 del 1993), la quale peraltro avrebbe anche ecceduto dai limiti della direttiva della delega, perché non si è limitata a circoscrivere il trasferimento ai beni dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici contemplati dall'art. 65, primo comma, della legge n. 833 del 1978, ma lo ha esteso a tutti i beni facenti parte del patrimonio comunale con vincolo di destinazione alle USL.

Pur con tale estensione, l'assetto della materia che ne è derivato non sarebbe, ad avviso del giudice rimettente, conforme al dettato costituzionale, perché non consentirebbe l'effettiva costituzione dell'«azienda» e cioè del complesso di beni atto a garantire l'effettiva autonomia patrimoniale del nuovo ente. Sarebbe perciò violato l'art. 97 Cost., che prescrive il buon andamento dell'azione amministrativa, perché si priverebbe il nuovo soggetto del diritto di proprietà su alcuni dei beni che comunque erano assoggettati a uno specifico vincolo di destinazione a garanzia dell'effettività delle prestazioni sanitarie e quindi della tutela della salute, che, a sua volta, l'art. 32 della Costituzione considera un «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

Ne deriverebbe l'illegittimità della «mancata previsione, nell'ambito della norma delegante — e, quindi, nella sua attuale formulazione, anche della norma delegata — di una disciplina relativa al trasferimento dei beni di proprietà comunale, non resi oggetto di vincolo di destinazione a favore delle USL ai sensi dell'art. 65 o dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978, in quanto già utilizzati dal comune stesso a fini di sanità e di igiene pubblica nell'assetto ordinamentale antecedente a tale legge di riforma». E poiché l'accertamento dell'effettiva utilizzazione a quei fini deve avvenire caso per caso, nell'ordinanza di rimessione si sostiene che la invocata disciplina di trasferimento dovrebbe informarsi al criterio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, secondo il modello collaudato della conferenza dei servizi, ideato per contemperare i diversi interessi pubblici coinvolti e disciplinato dall'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La norma di delega e la norma delegata, pertanto, dovrebbero prefigurare un procedimento nel quale la regione, previa conferenza di servizi indetta con l'USL e i comuni interessati, determini i beni del patrimonio comunale che devono essere trasferiti alla USL e quelli che invece rimangono di proprietà delle amministrazioni comunali.

Quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice *a quo* la ritiene «indubitabile, trattandosi delle norme in base alle quali è stato... disposto il contestato trasferimento in proprietà».

2. — Si sono costituiti dinanzi a questa Corte i comuni, ricorrenti nei giudizi principali, per sostenere l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, nonché l'azienda USL n. 14 di Chioggia per aderire invece alle motivazioni dell'ordinanza di rimessione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, per contrastare l'accoglimento delle questioni, riservandosi di illustrare i motivi di inammissibilità o di infondatezza delle dedotte censure.

3. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, nella quale illustra la inammissibilità, sotto più profili, delle proposte questioni di legittimità costituzionale.

In primo luogo, il tribunale amministrativo regionale sarebbe, nei giudizi *a quibus* privo di giurisdizione, dal momento che i provvedimenti regionali in quella sede impugnati non avrebbero efficacia costitutiva, ma semplicemente dichiarativa o ricognitiva di un trasferimento di beni avvenuto *ope legis* sicché la posizione soggettiva degli enti interessati sarebbe di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo a conoscere delle relative controversie.

In secondo luogo, nei giudizi principali i comuni hanno chiesto al tribunale amministrativo regionale l'annullamento delle delibere regionali che, in difformità dalla legge, hanno compreso nel trasferimento alle USL anche i beni che erano di proprietà comunale prima della riforma sanitaria e non erano stati assoggettati al vincolo di destinazione alle USL. La domanda quindi tende ad ottenere l'accertamento circa l'esclusione di tali beni dal disposto dell'art. 6 del decreto legislativo n. 517 del 1993. In subordine, gli stessi comuni, in caso di ritenuta inclusione di quei beni nella previsione legislativa, hanno eccepito l'illegittimità costituzionale del menzionato art. 6 per violazione degli artt. 76 e 42 della Costituzione.

Il tribunale amministrativo regionale avrebbe invece rovesciato il *thema decidendum* e la posizione processuale delle parti, perché l'oggetto del giudizio non sarebbe più la declaratoria dell'illegittimità delle delibere regionali perché non conformi alla legge, «ma la declaratoria della legittimità delle stesse perché conformi ad una regola non presente nella legge, anzi che sarebbe tacitamente esclusa dalla stessa, regola che dovrebbe risultare dopo la declaratoria di incostituzionalità di detta esclusione». Ma il tribunale amministrativo regionale non potrebbe emettere una sentenza di tale contenuto, perché violerebbe l'art. 112 cod. proc. civ. Ne deriva l'irrelevanza della questione, per l'inutilità della pronunzia richiesta a questa Corte.

In terzo luogo, l'inammissibilità delle questioni deriverebbe dal fatto che, per il tribunale amministrativo regionale, al vuoto legislativo conseguente alla pronuncia di incostituzionalità dovrebbe avviarsi con un procedimento con il quale, previa conferenza di servizi con le USL e i comuni interessati, la regione determini i beni del patrimonio comunale da trasferire alle USL e quelli da mantenere in proprietà dei comuni stessi. Ma in tal modo si invaderebbe la sfera riservata alla discrezionalità del legislatore, in ordine alle scelte possibili per soddisfare le evidenziate esigenze pubbliche.

Nel merito, la difesa dello Stato sostiene la infondatezza delle questioni, offrendo delle norme impugnate una interpretazione sistematica in grado di superare i denunciati dubbi di legittimità costituzionale. L'art. 6 del decreto legislativo n. 517 del 1993, nell'indicare quale oggetto del trasferimento «tutti i beni, compresi quelli da reddito, e le attrezzature che... fanno parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle USL», si riferisce anche ai beni dei comuni affidati in gestione alle USL ai sensi del terzo comma dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978. Poiché, infatti, le USL erano all'epoca le strutture operative del comune, non v'era bisogno dell'imposizione di un vincolo specifico di destinazione nel momento in cui venivano loro affidati beni di proprietà del comune e già destinati a compiti di igiene e sanità.

Mentre, quindi, per i beni di provenienza esterna (cashe mutue, ospedali, ecc. ...) era necessario, per evitare la confusione con altri beni del comune, l'esplicito vincolo di destinazione alle funzioni sanitarie e quindi alle USL che esercitavano, da allora in avanti, quelle funzioni, per i beni già di proprietà comunale un espresso vincolo di destinazione non appariva necessario, in quanto di fatto già attribuito dai comuni attraverso l'affidamento alle medesime USL della gestione di quei beni.

In questo senso il riferimento al «vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali», contenuto nella norma delegata pur se non richiesto da nessuna disposizione della legge delega, deve intendersi come effettiva destinazione di tutti quei beni, in atto al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, alle esigenze del servizio sanitario nazionale.

Né sarebbe giustificabile altra interpretazione, diretta a distinguere i beni da trasferire in ragione della loro diversa provenienza, perché ciò contrasterebbe anche con il principio desumibile dall'art. 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 che è quello di dotare le nuove «aziende-persone giuridiche» del patrimonio e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle funzioni pubbliche ad esse attribuite.

4. — Anche alcuni dei comuni, costituiti nel presente giudizio, hanno presentato memorie per sostenere l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza delle censure sollevate dal tribunale amministrativo regionale del Veneto.

4.1. — In particolare il comune di Campodarsego ha evidenziato che, contrariamente a quanto afferma l'ordinanza, la norma di delega posta dall'art. 1, lettera p), della legge n. 421 del 1992, al di là del suo dettato testuale, è certamente riferita a tutti i beni di cui agli artt. 65 e 66 della legge n. 833 del 1978, comprendendo, quindi, «tutti quei beni formalmente "intestati" ai comuni, ma con vincolo di destinazione alle USL, in quanto provenienti da quei soggetti (*in primis*, enti ospedalieri e mutualistici) che in precedenza gestivano i servizi sanitari». Quindi, correttamente l'art. 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come rileva anche il giudice *a quo*, ha previsto il trasferimento dei soli beni già sottoposti a vincolo di destinazione alle USL (ai sensi dei citati artt. 65 e 66 della legge n. 833 del 1978), mentre non ha ricompreso i beni, pure utilizzati a fini igienico-sanitari, che erano già di proprietà comunale prima dell'entrata in vigore della legge n. 833 del 1978; beni che «possono anche essere stati affidati alla gestione delle USL ai sensi dell'art. 66, terzo comma, della legge n. 833 e dell'art. 37, secondo comma, della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78». Non sussiste, quindi, eccesso di delega: sia la norma di delega sia quella delegata prevedono il trasferimento alle nuove USL di tutti e soli i beni in precedenza trasferiti ai comuni *ex artt. 65 e 66 della legge n. 833*; al contrario, vi sarebbe eccesso di delega se la norma delegata fosse intesa nel senso del trasferimento anche dei beni comunali non vincolati, ma utilizzati per generiche finalità igienico-sanitarie.

Piuttosto è da rilevare che le censure formulate nell'ordinanza di rimessione attengono al merito, e non alla legittimità costituzionale, delle norme in esame, «non essendo dato di capire per quale ragione le norme sul trasferimento dei beni, solo perché ne escludono una porzione (invero assai limitata), dovrebbero essere pregiudizievoli per la "qualità totale" dell'azione amministrativa e per "l'effettività della stessa tutela della salute"». Oltre che

inammissibile, la questione sarebbe anche infondata, non essendovi ragione per ritenere che la sufficienza delle risorse patrimoniali delle nuove USL debba coincidere con il necessario trasferimento ad esse della totalità dei beni comunali utilizzati, magari solo transitoriamente, a fini igienico-sanitari, ma mai assoggettati a vincolo di destinazione. Al contrario, se il legislatore avesse disposto il trasferimento anche di questi beni, sarebbe incorso nella violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché dell'autonomia, anche patrimoniale, dei comuni (artt. 3, 97, 5 e 128 Cost.), penalizzando proprio quegli enti che, spontaneamente, avessero destinato propri beni al servizio delle esigenze igienico-sanitarie della collettività.

Quanto a taluni aspetti procedurali, si osserva che la disciplina dell'art. 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 non impone affatto un «rigido automatismo» nel trasferimento dei beni alle USL, non discendendo dalla legge alcun effetto traslativo della proprietà dei beni stessi: i provvedimenti della regione hanno quindi natura costitutiva, incidendo autoritativamente sul diritto di proprietà dei comuni. Essi, pertanto, devono essere impugnati solo di fronte al giudice amministrativo: da ciò la rilevanza della questione.

Nella memoria si sostiene, infine, che la opportunità di un'intesa tra le amministrazioni interessate, delineata dal giudice *a quo*, mentre non verrebbe in rilievo per i beni non vincolati, il cui trasferimento dovrebbe essere radicalmente escluso, si porrebbe invece proprio per il trasferimento di beni già vincolati *ex artt.* 65 e 66 della legge n. 833 del 1978, in relazione ai quali la sollevata questione dovrebbe essere accolta.

4.2. — Il comune di Venezia, nella sua memoria, ha rilevato che l'azienda USL, per definirsi tale, non deve essere proprietaria di tutti i beni che utilizza a fini sanitari, ben potendo disporre, agli stessi fini, di immobili di proprietà comunale. D'altra parte, la categoria degli immobili comunali a destinazione sanitaria, dei quali si controverte, non è stata «dimenticata» dal legislatore, che, all'art. 66, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, ne aveva previsto l'affidamento della gestione alle USL: gestione, destinata a durare fintantoché duri l'uso, per cui l'azienda sanitaria può continuare la gestione di tali beni. Gli immobili in contestazione non sono mai stati assoggettati ad uno specifico vincolo di destinazione e, se lo fossero stati, le USL «dovrebbero versare all'ente proprietario il corrispettivo per l'acquisto della proprietà di detti immobili», mentre, in caso contrario, si tratterebbero di una forma di esproprio senza indennizzo.

4.3. — Infine il comune di Arzergrande ha informato che la USL n. 14 del Veneto, a favore della quale era stato disposto il trasferimento di un singolo locale delle scuole elementari del comune, ha assunto formale impegno, con nota allegata alla memoria, di non vantare alcun diritto su tale immobile, chiedendo di poter procedere alla stipulazione di un atto di transazione.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale amministrativo regionale del Veneto dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), «nella parte in cui non prevedono — previa conferenza dei servizi, da attivarsi a cura della regione — una disciplina di trasferimento alle Unità sanitarie locali dei beni già di proprietà comunale e utilizzati a fini di igiene pubblica e di sanità, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)».

Ad avviso del giudice rimettente, da tale mancata disciplina, in vista del trasferimento dei beni suddetti al patrimonio delle Unità sanitarie locali, deriva la violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione, in quanto essa pregiudicherebbe negativamente la tutela della salute e il buon andamento della pubblica amministrazione, l'una e l'altro dipendendo dalla dotazione patrimoniale di cui le unità sanitarie stesse possano disporre.

2. — La difesa del Governo eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione per un triplice ordine di ragioni.

Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, in primo luogo, il giudice rimettente sarebbe privo di giurisdizione nella causa che ha dato origine al presente giudizio costituzionale. La posizione soggettiva fatta valere dai ricorrenti davanti al tribunale amministrativo sarebbe infatti di diritto soggettivo, stante l'asserita natura meramente dichiarativa o ricognitiva di un diritto, e non discrezionale, dell'atto impugnato con il quale il presidente della regione, a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, identifica i beni destinati a essere trasferiti al patrimonio delle Unità sanitarie locali. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 263 del 1994, 164 del 1993, 439 del 1991, 283 e 102 del 1990, 777 del 1988, 346 del 1987, e ordinanze nn. 348 del 1995 e 274 del 1991), la verifica in proposito spetterebbe eventualmente a istanze diverse da quella rappresentata dal giudizio incidentale di legittimità costituzionale, nel quale la carenza di giurisdizione è rilevabile esclusivamente quando appaia manifesta, tale cioè da non ammettere discussione: ciò che non è, nel caso in esame.

In secondo luogo, il giudice rimettente, con la proposta questione incidentale di costituzionalità, avrebbe rovesciato il *thema decidendum* del giudizio innanzi a sé pendente. I comuni ricorrenti chiedevano l'annullamento del provvedimento regionale in quanto contrario alla normativa vigente, avendo compreso tra i beni oggetto di trasferimento anche quelli in contestazione. Il tribunale amministrativo regionale, con la prospettata questione di legittimità costituzionale, avrebbe operato in modo di ottenere un mutamento del quadro normativo, idoneo a respingere i ricorsi. In disparte la considerazione che non è del tutto pacifico che il giudice rimettente sollevi la questione al fine di emettere una pronuncia sfavorevole ai ricorrenti, tuttavia — come ribadito di recente nella sentenza n. 117 del 1996 — è da osservare che le questioni incidentali di legittimità costituzionale sono ammissibili non soltanto quando siano preordinate all'accoglimento della pretesa fatta valere innanzi al giudice rimettente. Il «senso» degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge è totalmente ininfluenza sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, ammissibilità che dipende invece dall'applicabilità della norma impugnata nel processo d'origine e quindi dalla capacità della decisione della Corte di determinare effetti sul giudizio principale.

Infine, la pronuncia auspicata dal tribunale rimettente avrebbe un contenuto additivo tale da assumere i caratteri di una vera e propria innovazione legislativa, estranea all'ambito dei poteri propri del giudice delle leggi. Questo rilievo, tuttavia, avendo riguardo, nel caso in esame, a un esito dello scrutinio di costituzionalità eventuale, non impedisce che la questione sia trattata nel merito.

3. — La questione è infondata.

3.1. — La legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, aveva istituito le Unità sanitarie locali quali strutture organizzative di funzioni comunali, prive di personalità giuridica e quindi di patrimonio proprio (artt. 10 e 13 della legge suddetta). In tali unità sanitarie sono venute a confluire le funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da una serie di amministrazioni, alcune delle quali disciolte dalla legge (enti ospedalieri, casse ed enti mutualistici, consorzi sanitari), altre (come le province) private delle loro precedenti funzioni in materia. I beni mobili e immobili e le attrezzature di tali soggetti, non potendo essere intestati alle unità sanitarie locali, data la loro configurazione giuridica dell'epoca, sono stati trasferiti al patrimonio dei comuni, con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie medesime (artt. 65 e 66 della legge n. 833 del 1978). Poiché poi anche i comuni esercitavano funzioni in materia igienico-sanitaria e dunque esistevano beni destinati all'esercizio di queste già ricompresi nel patrimonio comunale, il terzo comma dell'art. 66 ne ha previsto l'affidamento alla gestione delle Unità sanitarie locali.

In questo duplice modo — il vincolo di destinazione e l'affidamento in gestione — le Unità sanitarie venivano a disporre, per le loro finalità istituzionali, di beni patrimoniali intestati ai comuni, titolari delle funzioni.

Con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 [art. 1, lettera d)] e con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 3, comma 1), le Unità sanitarie locali sono venute a differenziarsi giuridicamente dall'organizzazione dei comuni, essendo state configurate come aziende dotate di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. A tale nuova definizione seguiva la necessità della costituzione di un patrimonio di cui esse assumessero la titolarità.

A questo fine, gli impugnati artt. 1, lettera p) della legge n. 421 e 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 (quest'ultimo nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 517 del 1993) hanno previsto il trasferimento alle aziende — il primo — del patrimonio mobiliare e immobiliare, già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici, che alla data di entrata in vigore della legge facesse parte del patrimonio dei comuni e — il secondo — di tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del decreto, fossero compresi nel patrimonio dei comuni e delle province con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali. Le disposizioni richiamate lasciano, invece, fuori dal trasferimento i beni di cui all'art. 66, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, beni appartenenti al patrimonio comunale anteriormente alla legge istitutiva delle unità sanitarie locali e a queste affidati in «gestione» dai comuni.

3.2. — L'anzidetto mancato trasferimento da un patrimonio all'altro dei beni da ultimo indicati è considerato dal giudice rimettente lesivo degli artt. 97 e 32 della Costituzione. Ma già a prima vista appare che tra i contenuti dei parametri invocati (il buon andamento della pubblica amministrazione e il diritto alla salute) e il contenuto delle norme impugnate (la consistenza del patrimonio delle Unità sanitarie) esiste un'incolmabile distanza che impedisce di trarre dai primi conseguenze dirette e costituzionalmente necessarie rispetto al secondo. Per quanto molto i principi della Costituzione siano in grado di esprimere per mezzo dell'interpretazione, in nessun modo si potrebbe dire che la dotazione patrimoniale di un ente pubblico sia già implicitamente contenuta nella Costituzione e possa dunque essere determinata interpretativamente.

I dubbi di costituzionalità sulla normativa impugnata non hanno dunque ragion d'essere, tanto più se si considera che, secondo giurisprudenza, il sopra menzionato art. 66, terzo comma, della legge n. 833 del 1978 è tuttora vigente. Cosicché, allo stato, l'alternativa che il giudice rimettente implicitamente pone non è tra l'appartenenza dei beni contestati al patrimonio delle Unità sanitarie e l'impossibilità di utilizzazione da parte delle stesse per i loro fini istituzionali. L'alternativa sarebbe infatti solo quella tra l'iscrizione dei beni contestati a uno o all'altro patrimonio, ferma restandone la gestione da parte delle Unità sanitarie affidatarie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e 5, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 32 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 99

Sentenza 7-18 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fillazione - Figli legittimi e figli naturali - Tutela giuridica e sociale - Estensione - Provvedimento di sequestro - Disposizioni anche in favore di un figlio naturale riconosciuto - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 214/1996, 55/1979, 82/1974, 50/1973 e 79/1969) - Discrezionalità legislativa - Riferimento alle sentenze nn. 65/1996 e 295/1995 nel senso di una interpretazione fedele alla Costituzione per quanto attiene ad un sequestro quale specifico strumento processuale a garanzia del mantenimento dei figli compresi quelli naturali riconosciuti o dichiarati - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.C., art. 156, sesto comma).**(Cost., art. 3, primo e secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Ciarfei Patrizia, in proprio e nell'interesse della figlia minore M. A. a lei affidata, e Mari Antonio iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento in camera di consiglio instaurato da tale Ciarfei Patrizia, in proprio e nell'interesse della figlia minore M. A., a lei affidata con provvedimento del tribunale per i minorenni di Napoli, nei confronti di Mari Antonio, padre naturale della minore, la Corte d'appello di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui esclude che il provvedimento di sequestro ivi previsto possa essere disposto anche nei confronti del genitore di un figlio naturale riconosciuto.

Rileva il giudice *a quo* di non condividere la decisione del tribunale di Napoli, che aveva in prime cure rigettato il ricorso della donna sulla base del presupposto che l'art. 156 cod. civ. sarebbe applicabile solo nell'ambito di un giudizio di separazione fra coniugi, rimanendo i diritti dei figli naturali tutelabili solo con i rimedi previsti dall'art. 148 cod. civ.

L'interpretazione corretta del sistema, compiuta alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte costituzionale, dovrebbe portare, secondo l'ordinanza di rimessione, ad un'estensione della portata della norma; ma questa non sembra possibile perché l'art. 156 cod. civ. presuppone necessariamente l'esistenza di un giudizio di separazione tra coniugi.

La Corte d'appello di Napoli, pertanto, ritiene che l'impossibilità di applicare il disposto dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., si traduca in un'ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti; e tale disparità, priva di logica giustificazione, determinerebbe il contrasto della norma predetta con l'art. 3 della Costituzione.

2. — Non si sono costituite le parti private, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Napoli solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui esclude che il provvedimento di sequestro ivi previsto possa essere disposto anche in favore di un figlio naturale riconosciuto, poiché tale omissione si tradurrebbe in un'ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali.

2. — Deve preliminarmente rilevarsi che, pur avendo l'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Napoli fatto riferimento al solo parametro dell'art. 3 Cost., dal tenore complessivo del provvedimento si evince con sufficiente chiarezza un implicito richiamo anche all'art. 30 Cost., poiché la doglianza del giudice *a quo* si riferisce ad una ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali. Questa Corte ha più volte affermato in proposito che (v. sentenze n. 352 del 1996, n. 153 del 1995 e n. 305 del 1994); in caso di omissione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dell'indicazione di parametri costituzionali, la sollevata questione può ritenersi ugualmente proposta in modo valido quando i medesimi parametri risultino chiaramente deducibili, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della motivazione.

3. — Nel merito, la questione è infondata nei sensi che verranno precisati.

La giurisprudenza costituzionale ha avuto più volte occasione, in applicazione dei principi del citato art. 30 Cost., di estendere ai figli naturali, riconosciuti o dichiarati, ogni forma di tutela, giuridica e sociale (sentenze n. 214 del 1996, n. 55 del 1979, n. 82 del 1974, n. 50 del 1973 e n. 79 del 1969), ravvisando talvolta il limite, previsto dalla stessa norma costituzionale, della incompatibilità con i diritti della famiglia legittima (sentenze n. 167 del 1992 e n. 168 del 1984).

Va inoltre premesso che il sistema vigente già prevede una serie di misure che, pur dettate in diversi ambiti normativi, sono finalizzate anche allo scopo di garantire, sia ai figli legittimi che a quelli naturali, il loro mantenimento e l'adempimento dei relativi oneri. Ed invero tali esigenze patrimoniali della prole sono prese in considerazione direttamente, e non solo tramite l'esercente la potestà parentale, da varie norme: si pensi all'art. 148 cod. civ., che può essere applicato, secondo costante giurisprudenza, anche ai figli naturali, e che ammette la possibilità di una tutela del figlio nei confronti del genitore mediante ordine ai terzi debitori di distrazione di una parte dei redditi di chi è obbligato al mantenimento; agli artt. 433 e seguenti cod. civ., che prevedono l'obbligo degli alimenti anche a carico degli ascendenti naturali; all'art. 671 cod. proc. civ., che regola il sequestro conservativo, mezzo di tutela della garanzia patrimoniale di portata generale, applicabile, ricorrendone le condizioni, anche nelle controversie tra genitori naturali per questioni concernenti il mantenimento dei figli.

4. — Per quanto specificamente riguarda il sequestro di cui all'art. 156, sesto comma, cod. civ., questa Corte ha avuto modo di chiarire di recente (sentenza n. 258 del 1996) che detto strumento, pur presentando indubbi elementi di affinità col sequestro conservativo, è misura da quest'ultimo diversa, sia nei presupposti che nelle finalità; il che comporta che la possibilità (o, viceversa, l'impossibilità) di fruire di un simile strumento processuale può tradursi in una maggiore (o minore) tutela.

E d'altronde il sequestro di cui alla norma impugnata, se può considerarsi di carattere speciale, non assume quei connotati di eccezionalità al punto da escludere la ravvisabilità di un valido *tertium comparationis* (v. sentenze n. 295 del 1995 e n. 298 del 1994, nonché ordinanza n. 109 del 1996, ove si ribadisce che una norma di carattere eccezionale non può essere invocata in nome del principio di uguaglianza).

In altre parole, quindi, poiché il sequestro di cui alla norma sottoposta a scrutinio non si identifica né si sovrappone ma si affianca all'ordinario sequestro conservativo, occorre valutare, nell'ambito degli indicati parametri costituzionali, il nucleo sostanziale della censura prospettata dal rimettente, se cioè l'utilizzabilità della predetta speciale misura di garanzia possa estendersi anche a tutela delle esigenze di mantenimento dei figli naturali.

5. — La disposizione sulla quale il giudice *a quo* richiede un intervento additivo di questa Corte è collocata nell'ambito del procedimento di separazione personale, regolato secondo una autonoma scansione, al fine di dare un assetto alla famiglia legittima in crisi, affrontando — a seguito dell'autorizzazione dei coniugi a vivere separati — sia le questioni personali (tra le quali l'affidamento dei figli minori) che quelle patrimoniali.

Tale specifica configurazione della norma denunciata nell'ordinanza di rimessione risulta indirettamente confermata nella recente sentenza n. 23 del 1996, in cui questa Corte ritiene che la divaricazione di competenza tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni, in relazione alle controversie patrimoniali tra i conviventi ed alle controversie concernenti i figli naturali, non viola gli artt. 3 e 30 della Costituzione, appunto perché «manca un processo necessariamente unitario che coinvolga il momento della separazione, quello della sorte dei figli comuni e quello del regolamento dei rapporti patrimoniali sia tra loro (coniugi) che relativamente al mantenimento della prole».

Deve tuttavia rilevarsi che, pur disciplinando le conseguenze dell'allentamento del vincolo matrimoniale, il denunciato art. 156 cod. civ. esprime principi riguardanti anche la responsabilità dei coniugi in quanto genitori.

Sotto quest'ultimo profilo, osserva la Corte che la riforma del diritto di famiglia, portando a compimento il progetto voluto dalla Costituzione riguardo ai figli naturali, ha sancito, con la modifica dell'art. 261 cod. civ., che «il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi». Il genitore naturale, quindi, acquisisce nei confronti del figlio da lui riconosciuto una posizione sostanzialmente analoga a quella del genitore legittimo; con la conseguenza che anche la prole naturale gode delle necessarie garanzie nei confronti del genitore e che i limiti alla tutela essenziale della filiazione naturale — non giustificati dalla incompatibilità con i diritti della famiglia legittima — non sono conformi ai principi costituzionali.

Anche con riguardo agli strumenti processuali, va rilevato che l'ampia discrezionalità riconosciuta in proposito al legislatore (v., *ex plurimis* sentenze n. 65 del 1996 e n. 295 del 1995) trova pur sempre un limite nei casi in cui la disparità di trattamento sia palesemente irrazionale o arbitraria.

6. — Alla luce di tali presupposti, la Corte ritiene che al sistema vigente debba darsi una lettura diversa da quella indicata dal giudice *a quo*, tale da andare indenne da dubbi di costituzionalità. Pur essendo vero, infatti, per quanto esposto in precedenza, che la disposizione in esame è inquadrata nel procedimento di separazione dei coniugi in un contesto diverso dalla convivenza e dalla filiazione naturale, è altresì vero che — analogamente a quanto ritenuto circa l'estensibilità dell'ordine di distrazione delle somme previsto dall'art. 148 cod. civ. — anche il sequestro di cui all'art. 156 cod. civ. è una forma di attuazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio (sentenza n. 258 del 1996), a prescindere dalla qualificazione dello *status*. La norma che tale disposizione esprime deve pertanto ritenersi ugualmente applicabile (al di fuori del procedimento di separazione), da parte del giudice competente (v. sentenza n. 23 del 1996) nelle controversie concernenti il mantenimento dei figli naturali poiché il sequestro *de quo* consiste, secondo quanto detto, in un ulteriore mezzo di tutela speciale ma non eccezionale della prole.

Una interpretazione che ne escludesse l'estensione a favore dei figli naturali, riconosciuti o dichiarati, non coglierebbe l'intima *ratio* della norma, né la valenza sistematica del menzionato principio, e condurrebbe ad una inaccettabile disparità di trattamento. È invece possibile una interpretazione *secundum constitutionem*, ritenendosi che lo speciale sequestro in oggetto sia autonomamente enucleabile come specifico strumento processuale entrato a far parte del nostro ordinamento a garanzia del mantenimento dei figli, ivi compresi quelli naturali riconosciuti o dichiarati.

La costante giurisprudenza di questa Corte, com'è noto, impone, in caso di possibili letture alternative delle norme, di scegliere quella conforme a Costituzione, senza pervenire alla *extrema ratio* della declaratoria di illegittimità costituzionale.

Seguendo l'interpretazione nei sensi ora delineati, pertanto, la questione sfugge alle prospettate censure di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C0381

N. 100

Sentenza 7-18 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Concessione della semilibertà - Affidamento in prova - Correlazione con le pene - Criteri - Ammissione al beneficio in deroga - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA.

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 50, secondo comma, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 5 febbraio (n. 2 ordinanze) ed il 29 gennaio 1996 dal tribunale di sorveglianza di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 520, 528 e 567 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 24, 25 e 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di procedimenti avviati su istanze di altrettanti condannati a pena detentiva inferiore a tre anni ma superiore a sei mesi, volte ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o in subordine la semilibertà, il tribunale di sorveglianza di Bari, non ravvisando la sussistenza delle condizioni per la concessione dell'affidamento in prova, e rilevato che anche la domanda subordinata di semilibertà dovrebbe essere rigettata, in quanto tale ultima misura può essere adottata solo all'esito di un periodo di osservazione in un istituto penitenziario, con tre ordinanze di analogo tenore emesse il 5 febbraio 1996 (r.o. nn. 520 e 528 del 1996) e il 29 gennaio 1996 (r.o. n. 567 del 1996), pervenute a questa Corte rispettivamente il 10, 13, 20 maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 50, comma 2, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale).

Per le pene detentive superiori a sei mesi l'art. 50, comma 2, dell'ordinamento penitenziario prevede che, di regola, il condannato possa essere ammesso al regime di semilibertà solo dopo l'espiazione di almeno metà della pena; tuttavia può essere ammesso «anche prima dell'espiazione di metà della pena», «nei casi previsti dall'art. 47», che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale, se «i risultati dell'osservazione» — prevista dall'art. 47, comma 2, ai fini della concessione di tale ultima misura, e «condotta collegialmente per almeno un mese in istituto» — non legittimano l'affidamento in prova, ma «possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4» del medesimo art. 50 per la concessione della semilibertà, vale a dire «in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società».

Ad avviso dell'autorità remittente, la norma in questione — la cui applicazione nella specie non consentirebbe la concessione della semilibertà, che viceversa costituirebbe l'unica risposta idonea alla situazione in concreto prospettata — sarebbe in primo luogo in contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Essa riserverebbe un trattamento irragionevolmente difforme a situazioni analoghe: mentre, infatti, per le pene comprese fra sei mesi e tre anni di reclusione, è consentito l'affidamento in prova, sulla base della relativa valutazione favorevole, anche *ab initio*, e cioè senza necessità di preventiva osservazione in carcere (in forza della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, che permette la valutazione a questo fine del comportamento del condannato in libertà), la norma impugnata non consente invece la concessione della semilibertà sin dall'inizio, ma solo in esito all'osservazione in istituto, che deve protrarsi per almeno un mese.

Secondo il giudice *a quo*, la norma sarebbe in ciò affetta da un vizio logico, perché la valutazione della condotta in libertà, se è sufficiente per valutare l'idoneità all'affidamento in prova, dovrebbe a maggior ragione consentire di valutare la possibilità di concedere il beneficio minore in cui si sostanzia la semilibertà.

Sarebbe altresì incongruo e irragionevole imporre un breve periodo di osservazione in carcere, che non potrebbe avere una reale valenza risocializzante, tanto più per la ineliminabile componente carceraria della semilibertà.

Vi sarebbe altresì sperequazione fra il trattamento normativo della semidetenzione, pena sostitutiva che comporta un regime simile alla semilibertà, e che può essere concessa *ab initio* per una durata fino ad un anno, e quello della medesima semilibertà.

Inoltre sarebbe irragionevole la disciplina che consente la concessione della semilibertà a soggetti che abbiano una pena da espiare non superiore a sei mesi, quando questa residui da maggior pena, in parte anche maggioritaria trascorsa in custodia cautelare, e dunque a condannati con un più alto grado di pericolosità manifestato dall'adozione della misura cautelare, e non a soggetti che debbano espiare per intero la pena dopo la condanna definitiva; nonché, più in generale, a coloro che siano stati condannati a pena più elevata, ma con pena residua compresa nei sei mesi, e non ai condannati a pena più lieve ma superiore anche di poco a sei mesi.

In secondo luogo, la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 27 della Costituzione, in quanto l'obbligatorio ingresso in carcere, anche nel caso di condannato che abbia intrapreso un'attività lavorativa, di istruzione o comunque risocializzante in libertà, come condizione per l'ammissione alla semilibertà, spezza la continuità dell'esperienza, con effetti che potrebbero rivelarsi deleteri in ordine alla situazione economico-lavorativa e rieducativa dell'interessato.

Al riguardo, sarebbe irragionevole e contrario allo spirito dell'art. 27 della Costituzione la differenza fra la valutazione imposta al giudice allorché verifica la possibilità di concedere la semilibertà come alternativa all'affidamento in prova *ab initio*, per le pene non superiori a sei mesi, e che può essere compiuta nei confronti

del condannato in libertà, e quella imposta per le pene da sei mesi a tre anni, che dovrebbe comunque obliterare la condotta in libertà per volgersi ai progressi compiuti nel corso del brevissimo, non defettibile, periodo di carcerazione; periodo che, proprio per la sua brevità, non potrebbe avere alcun effetto rieducativo, potendo viceversa sortire effetti contrari alla rieducazione.

In definitiva, il remittente sottolinea la «necessità giuridica, sul piano della legittimità costituzionale, che le due misure funzionalmente omogenee per tutto quanto riguarda le altre previsioni» — s'intende, l'affidamento in prova e la semilibertà — «già con le istanze avanzate dallo stato di libertà presentino i medesimi requisiti di ammissibilità».

2. — È intervenuto nei tre giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, riportandosi integralmente all'atto depositato nel giudizio promosso con ordinanza del tribunale di sorveglianza di Firenze in data 17 novembre 1993 (r.o. n. 102 del 1994), ove si sollevava questione ad avviso dell'Avvocatura analoga a quella ora proposta dal tribunale di sorveglianza di Bari.

In quell'occasione, peraltro, le questioni sollevate (poi dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza con l'ordinanza n. 369 del 1994, e quindi, una volta riproposte — con la r.o. n. 189 del 1995 —, dichiarate una manifestamente inammissibile perché irrilevante, l'altra manifestamente infondata) investivano, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 176, terzo comma, del codice penale (che subordina l'ammissione alla liberazione condizionale del condannato all'ergastolo all'espiazione di almeno ventisei anni di pena) e l'art. 50, comma 5, dell'ordinamento penitenziario (che subordina l'ammissione alla semilibertà del condannato all'ergastolo all'espiazione di almeno venti anni di pena). Nell'atto allora depositato, e allegato ora agli atti di intervento nei presenti giudizi, l'Avvocatura erariale, pur concludendo con una richiesta di dichiarazione di non fondatezza, argomentava esclusivamente sulla irrilevanza delle proposte questioni, quanto all'art. 176 del codice penale, perché relativa al tema della liberazione condizionale ancorché sollevata in un procedimento su istanza di semilibertà, e, quanto all'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, perché si prospettava una questione puramente interpretativa in ordine all'efficacia, ai fini della ammissione alla semilibertà, della intervenuta concessione al condannato all'ergastolo dell'indulto o di «analoghi benefici clemenziali». Argomenti tutti, questi, estranei alla questione oggi sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Bari.

Considerato in diritto

1. — Le tre ordinanze sollevano la medesima questione, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — La questione investe l'art. 50, comma 2, terzo periodo, dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e da ultimo modificato dall'art. 1 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152. In deroga alla regola generale fissata dallo stesso art. 50, comma 2, primo periodo, secondo cui la semilibertà può essere concessa, in relazione a pene superiori a sei mesi di detenzione, solo dopo che sia stata espia almeno metà della pena (o due terzi nel caso di condanna per alcuni reati), la norma denunciata consente l'ammissione al beneficio anche prima, nell'ipotesi in cui, ricorrendo i presupposti di entità della pena previsti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (pene non superiori a tre anni), l'osservazione collegiale nell'istituto di pena, prescritta in vista di tale ultima misura, non dia risultati positivi a questo fine, ma consenta invece una valutazione favorevole ai fini della concessione della semilibertà, e ciò in base ai criteri in generale prescritti dal comma 4 del medesimo art. 50, vale a dire in relazione ai progressi compiuti nel trattamento, quando vi siano le condizioni per un graduale reinserimento del condannato nella società. Ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché con il fine rieducativo della pena di cui all'art. 27 della Costituzione, principalmente in quanto, per pene da scontare rientranti negli stessi limiti, a differenza dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato può essere ammesso anche senza un previo periodo di osservazione in carcere, ma sulla base della valutazione della sua condotta in libertà (come ora è previsto dall'art. 47, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, anche a seguito della sentenza n. 569 del 1989 di questa Corte), non consente, la concessione del minore beneficio della semilibertà: in tal modo subordinando la misura all'espiazione di un periodo di pena in carcere anche quando si possa valutare che il regime di semilibertà risponderebbe alle esigenze di reinserimento del condannato nella società.

3. — La questione non è fondata.

L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47, e la semilibertà, regolata dall'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, sono due misure alternative alla detenzione non solo di contenuto diverso (la prima comporta l'espiazione della pena fuori dal carcere, la seconda invece consente di trascorrere fuori dal carcere solo alcune ore della giornata), ma anche fondate su diversi presupposti. L'affidamento in prova può essere concesso solo per pene non superiori a tre anni (anche se costituenti residuo di maggior pena parzialmente scontata), e presuppone una valutazione favorevole circa l'idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del condannato, e a prevenire il pericolo che egli commetta nuovi reati. La semilibertà, viceversa, non è di per sé legata ad un massimo di pena da scontare, ma presuppone, in generale, l'esito positivo di quello che la legge indica come «trattamento» penitenziario del condannato, svoltosi per un periodo pari ad almeno metà della pena, ed una prognosi favorevole circa la possibilità di un suo graduale reinserimento nella società, attraverso le attività che egli può svolgere nelle ore di permanenza fuori dal carcere. Solo nel caso di pene non superiori a sei mesi il legislatore ha previsto che esse possano essere senz'altro scontate in regime di semilibertà, ove non abbia luogo l'affidamento in prova, così prescindendo — in ragione della brevità della pena — dall'esito di un previo periodo di carcerazione, e consentendo l'ammissione al regime medesimo sin dall'inizio, come modalità di espiazione dell'intera pena (art. 50, comma 6).

Nell'impostazione originaria della legge, anche l'affidamento in prova al servizio sociale era misura suscettibile di intervenire solo dopo un periodo di carcerazione, durante il quale potesse aver luogo l'osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno tre mesi, che consentisse di operare la valutazione di cui si è detto. Successivamente però, in forza di vari interventi legislativi, la condizione della previa osservazione della personalità del condannato condotta in carcere è stata ridotta nella durata, eliminata per casi particolari, e parimenti eliminata quando il condannato, in libertà, abbia serbato un comportamento tale da consentire il favorevole giudizio previsto, dopo che, per effetto della sentenza n. 569 del 1989 di questa Corte, è caduta l'ulteriore condizione dell'avere, in questo caso, il condannato trascorso un periodo in custodia cautelare. E tuttavia, già secondo la disciplina originaria, l'affidamento in prova era subordinato non tanto ad un previo periodo di esecuzione della pena, quanto ad una «osservazione» della personalità, di cui la permanenza in carcere era solo lo strumento, essenziale essendo piuttosto la valutazione prognostica circa l'effetto rieducativo della prova e la prevenzione di nuovi reati: mentre la semilibertà veniva chiaramente configurata come una tappa ulteriore di un trattamento carcerario, che per un primo periodo avvenisse in regime di detenzione in carcere, e successivamente potesse proseguire in regime solo parzialmente carcerario (cfr. infatti l'art. 51, comma 1, che si riferisce alla semilibertà pur sempre in termini di «trattamento»).

Le successive vicende legislative e giurisprudenziali hanno condotto, come si è detto, per quanto riguarda l'affidamento in prova, a contemplare la possibilità che il giudizio prognostico favorevole si fondi, anziché sull'osservazione del condannato in carcere, sulla valutazione del suo comportamento in libertà. Per quanto riguarda invece la semilibertà, il legislatore del 1986 si è limitato a prevedere una deroga alla condizione della previa espiazione di metà della pena, stabilendo che l'ammissione alla misura possa aver luogo anche prima, allorquando sussistano le condizioni di entità della pena da scontare (non superiore a tre anni) previste per l'affidamento in prova, e l'osservazione effettuata in istituto ai fini dell'affidamento in prova non dia esito favorevole a tale effetto, ma consenta una valutazione invece favorevole per la concessione della semilibertà medesima.

Ora, è ben vero che in tal modo si è istituita, per queste ipotesi, una sorta di graduazione fra le due misure, considerando la semilibertà come un'alternativa «minore» all'affidamento in prova (come d'altra parte è suggerito dalla natura dei due istituti, e come già era disposto per le pene sino a sei mesi dal comma 1 dell'art. 50): ma ciò non toglie che la fisionomia dei due istituti sia rimasta ancorata ai presupposti e ai connotati propri di ciascuno di essi. Da un lato, infatti, la deroga riguarda espressamente solo l'entità della pena già scontata: la possibilità di concedere la semilibertà «anche prima dell'espiazione di metà della pena» non equivale alla possibilità di concederla «prima dell'inizio dell'espiazione della pena», come invece è espressamente stabilito dal comma 6 solo nei casi di pena non superiore a sei mesi. Dall'altro lato, la valutazione favorevole richiesta deve essere effettuata per

legge «in base ai criteri indicati dal comma 4» dello stesso art. 50, vale a dire «in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società»: il che conferma che la deroga prevista quanto alla durata della pena già scontata non altera il carattere dell'istituto, il quale si presenta come una fase ulteriore, susseguente ad un periodo di carcerazione. Ulteriore conferma dei caratteri della misura si trae dal fatto che, nel rinviare ai risultati dell'osservazione compiuta ai fini dell'affidamento in prova, la disposizione in esame — che pure, si badi, è coeva di quelle con le quali si è disancorato l'affidamento in prova dalla condizione inderogabile dell'osservazione in istituto, introdotte anch'esse con la riforma del 1986 — richiama espressamente solo la «osservazione di cui al comma 2» dell'art. 47, cioè appunto la osservazione collegiale in istituto, mentre non viene fatto alcun richiamo al comma 3 dello stesso art. 47, che prevede il giudizio fondato sul comportamento in libertà del condannato.

4. — Di ciò appunto si duole il giudice *a quo*, il quale ravvisa una ingiustificata e irragionevole disparità di disciplina, da questo punto di vista, fra la misura dell'affidamento in prova e il «beneficio meno ampio» della semilibertà.

Ma il denunciato vizio di irragionevolezza appare insussistente, se si tiene conto di quanto si è detto sulla sostanziale diversità di presupposti delle due misure. La sottoposizione del beneficio della semilibertà alla condizione della previa espiazione in carcere di un periodo di pena, sia pure — in deroga alla regola generale dell'art. 50, comma 2, primo periodo — non determinato nella sua durata, appare coerente con la scelta di base operata dal legislatore quando ha configurato tale misura alternativa di solo parziale decarcerazione, e non può dunque mettersi a raffronto, ai fini di un giudizio di ingiustificata disparità di disciplina, con i presupposti dell'affidamento in prova, che può essere disposto solo quando si ritenga che il regime extracarcerario «contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati» (art. 47, comma 2, ordinamento penitenziario). In assenza di queste condizioni (come nel caso sottoposto al giudice remittente, in cui tale assenza è stata dal medesimo accertata), la possibilità di disporre la semilibertà è, non irragionevolmente, sottoposta alle diverse condizioni stabilite dalla legge per quest'ultima misura.

Né sussiste, contrariamente a quanto afferma il giudice *a quo*, alcuna «necessità giuridica», sul piano della legittimità costituzionale, che le due misure — che non sono, per quanto si è detto, «funzionalmente omogenee» — presentino «i medesimi requisiti di ammissibilità».

In una prospettiva di espansione delle misure alternative e di superamento del carcere, almeno per le pene brevi, come normale e prevalente strumento di espiazione della pena e di risocializzazione del reo, potrebbe essere opportuno un ripensamento complessivo dell'attuale sistema, anche considerando con maggior larghezza e favore, nell'ambito di una coordinata strategia dell'esecuzione penale, sia l'affidamento in prova al servizio sociale, sia la semilibertà, sia altre misure alternative. Ma ciò appartiene all'ambito delle scelte di politica penitenziaria e delle considerazioni di opportunità legislativa: come pure al medesimo ambito appartiene la valutazione dei dubbi che il remittente prospetta circa l'efficacia della detenzione in carcere, specie per brevi o brevissimi periodi, quale presupposto necessario per la concessione della semilibertà (anche se la disposizione censurata, di per sé, non pone alcun limite alla durata della detenzione pregressa, limitandosi a rimuovere la condizione necessaria della espiazione di metà della pena).

In ogni caso, ciò non vale a dare fondamento ad una censura di illegittimità costituzionale, per irragionevole disparità di trattamento, a carico della disposizione denunciata.

5. — Nemmeno può sostenersi che sia irragionevole la condizione in questione, perché essa non è richiesta ai fini della concessione della semidetenzione, istituto considerato dal remittente, tra le sanzioni sostitutive, «più simile alla semilibertà». Il parallelismo prospettato è solo apparente, perché la semidetenzione non è misura disposta in sede di esecuzione della pena, ma pena sostitutiva che il giudice, nel pronunciare la condanna, può applicare in luogo della detenzione: ed è dunque naturale che essa non presupponga la previa detenzione in carcere.

Parimenti non può fondarsi la censura di irragionevolezza sulla circostanza che la semilibertà potrebbe essere concessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, anche quando si tratti di scontare un residuo di pena non superiore a sei mesi, da parte di un condannato a pena più lunga, il quale possa far valere un periodo di precedente custodia cautelare, ovvero si sia visto ridurre la pena da scontare in virtù di cause di estinzione. L'ipotizzata ammissione alla semilibertà in tali casi non sarebbe che la naturale conseguenza del fatto che il periodo trascorso in carcerazione preventiva, o la parte di pena estinta per altra causa, rilevano ai fini della determinazione della pena da espiare. E nemmeno si può ritenere di per sé irragionevole la scelta del legislatore di consentire la concessione della semilibertà *ab initio*, senza necessità di un previo periodo di espiazione in carcere, per le pene non superiori a sei mesi, dato che in questo caso proprio la brevità della pena da espiare ha suggerito di ammettere con maggiore larghezza il ricorso alla misura alternativa.

6. — Del pari infondata è la censura riferita alla violazione dell'art. 27 della Costituzione. Le considerazioni secondo cui la necessità di scontare una parte della pena in regime carcerario, obbligando il condannato ad abbandonare l'attività lavorativa, di istruzione o comunque risocializzante già intrapresa in libertà, potrebbe sortire effetti negativi sul piano rieducativo, e secondo cui un breve periodo di carcere potrebbe non avere concreta efficacia rieducativa, attengono ancora una volta al piano della opportunità. D'altra parte, il legislatore ha previsto, quando un condannato goda già di una misura alternativa, e così anche della semilibertà, e sopravvenga un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva, che la misura in corso possa proseguire, senza soluzione di continuità, allorché, tenuto conto del cumulo delle pene, permangano le condizioni rispettivamente previste per la concessione della misura medesima, e così, quanto alla semilibertà, le condizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 50 (art. 51-*bis* dell'ordinamento penitenziario).

Di certo, comunque, non è possibile affermare che, di per sé, l'imporre un periodo di espiazione in regime carcerario contraddica la finalità rieducativa cui sempre deve tendere la pena, in tutte le sue forme di esecuzione.

7. — In definitiva, le censure mosse dal remittente, pur essendo dirette a sostenere l'illegittimità costituzionale solo dell'art. 50, comma 2, terzo periodo, si appuntano, in sostanza, sulla scelta legislativa di configurare la semilibertà come una misura concedibile solo dopo un periodo di regime carcerario, salvo che per le pene non superiori a sei mesi. Ma su questo terreno le censure non superano l'ambito di pur apprezzabili opinioni di politica dell'esecuzione penale, senza attingere al livello della violazione dei principi costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 2, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 101

*Sentenza 7-18 aprile 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo penale - Nullità del decreto di giudizio immediato nel quale sia stato omissso l'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. - Omessa previsione - Disomogeneità di situazioni e identità di *ratio* tra le fattispecie a raffronto da parte del giudice rimettente quali il decreto che dispone tale forma di giudizio immediato e il decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 456, secondo comma).**(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1996 dalla Corte d'appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di Donà Francesco Raimondo ed altri, iscritta al n. 1107 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Fagan Giampaolo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Emanuele Fragasso jr. per Fagan Giampaolo e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico degli imputati Donà e Fagan, la Corte d'appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di giudizio immediato nel quale sia stato omissso l'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Premesso che nel caso di specie gli imputati avevano rinunciato all'udienza preliminare e richiesto che si procedesse con giudizio immediato, la difesa aveva eccepito nel dibattimento di primo grado la nullità dei decreti che avevano disposto giudizio immediato ai sensi degli artt. 419, comma 5, e 456 cod. proc. pen., per omessa indicazione dell'avviso che gli imputati potevano chiedere l'applicazione della pena, e aveva riproposto l'eccezione quale motivo di gravame.

Nell'ordinanza di remissione la Corte d'appello, rilevato che effettivamente i decreti con i quali era stato disposto il giudizio immediato non contenevano l'avviso della facoltà di richiedere l'applicazione della pena, obliato con linea di cancellazione sul modulo a stampa, osserva che tale omissione risulta «in palese contrasto con il testuale disposto dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen.», ma che da essa non consegue «direttamente sanzione di nullità, ex art. 177 cod. proc. pen.», in assenza di «prevista sanzione specifica, e non potendo rientrare il caso nella previsione d'ordine generale di cui all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen.».

Il giudice *a quo* ritiene peraltro che sussista «evidente parallelismo tra il decreto di citazione a giudizio pretorile (art. 555 cod. proc. pen.), dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 497 del 1995, nella parte in cui non prevede sanzione di nullità per l'omessa indicazione dell'avviso che l'imputato può chiedere entro 15 giorni il giudizio abbreviato, ovvero l'applicazione della pena o presentare domanda di oblazione, ed il decreto di giudizio immediato afferente il caso in esame».

2. — La Corte di appello ha pertanto sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., nei limiti in cui risulta applicabile in virtù del combinato disposto degli artt. 419, comma 5, e 458, comma 3, cod. proc. pen., e cioè nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di giudizio immediato che non contenga menzione dell'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. La norma impugnata contrasterebbe, ad avviso del giudice *a quo*:

con l'art. 3 della Costituzione, per la non giustificata disparità di trattamento tra gli imputati di un reato pretorile, tratti a giudizio con decreto del pubblico ministero ai sensi dell'art. 555 cod. proc. pen., nel quale l'avviso della facoltà di chiedere pena patteggiata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995, deve essere previsto a pena di nullità, e gli imputati di un reato di cognizione di tribunale, tratti a giudizio immediato su loro richiesta a seguito di rinuncia all'udienza preliminare, nonostante l'omogeneità delle situazioni da ricondursi ad identica *ratio*;

con l'art. 24 della Costituzione, in relazione a quanto ritenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995.

3. — Si è costituito nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale l'imputato Giampaolo Fagan, rappresentato e difeso dall'avvocato Fragasso del Foro di Padova, deducendo la illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere a pena di nullità, la menzione dell'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., come, invece, è previsto nel giudizio dinanzi al pretore, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale dell'11 dicembre 1995, n. 497 sull'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nonostante l'identità della *ratio*.

4. — Si è altresì costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione dell'eccezione perché infondata.

Sostiene l'Avvocatura che la sentenza n. 497 del 1995 si basa sulla necessità di evitare che l'imputato, non avvertito della facoltà di chiedere il rito abbreviato nel perentorio termine di 15 giorni previsto dalla legge, possa decadere da tale diritto. Analoga situazione non si verificherebbe invece in relazione all'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., poiché l'imputato ha facoltà di farne richiesta sino all'apertura del dibattimento di primo grado, ed ha, quindi, le più ampie possibilità di usufruire della garanzia della difesa tecnica e di essere reso edotto della facoltà di richiedere l'applicazione della pena.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto l'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, del quale viene denunciata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prescrive che il decreto di giudizio immediato, disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dell'imputato che ha rinunciato all'udienza preliminare (art. 419, commi 5 e 6, cod. proc. pen.), preveda la sanzione della nullità in caso di omissione dell'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.

L'omessa previsione della sanzione di nullità del decreto contrasterebbe, ad avviso del giudice *a quo*, con l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento riservata agli imputati di reati di competenza del tribunale rispetto agli imputati di reati di competenza del pretore, posto che l'art. 555, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., a seguito della sentenza n. 497 del 1995, prevede appunto la nullità del decreto di citazione in caso di omissione dell'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena.

Risulterebbe inoltre violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per le ragioni espresse nella sentenza n. 497 del 1995 di questa Corte, sintetizzabili nella mancanza di tutela dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, che verrebbe privato della facoltà di avvalersi tempestivamente dei riti alternativi al dibattimento, con particolare riferimento nel caso concreto all'applicazione della pena su richiesta.

2. — La questione è infondata.

3. — Le argomentazioni del giudice *a quo* si basano sul presupposto che la disciplina delle due situazioni — quella considerata nel presente giudizio di costituzionalità e quella cui si riferisce il *tertium comparationis* rappresentato dal decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento davanti al pretore, su cui è intervenuta la sentenza n. 497 del 1995 — sia omogenea e riconducibile alla medesima *ratio*.

In realtà, tra le due situazioni esistono differenze profonde, che emergono con particolare evidenza nel caso di giudizio immediato richiesto dall'imputato a seguito di rinuncia all'udienza preliminare, quale risulta disciplinato dal combinato disposto degli artt. 419, commi 5 e 6, 456, comma 2 e 458, comma 3, cod. proc. pen.

Al riguardo, si deve tenere presente che l'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., pur prevedendo una disciplina apparentemente unitaria del decreto che dispone il giudizio immediato, va scomposto in due norme, che si riferiscono a due diverse forme di giudizio. I due modelli di giudizio immediato si differenziano, infatti, per i soggetti che assumono l'iniziativa della relativa richiesta (pubblico ministero o imputato), per i presupposti (evidenza della prova o rinuncia all'udienza preliminare da parte dell'imputato), per la diversa incidenza dell'intervento del giudice per le indagini preliminari in funzione di controllo giurisdizionale (*ex* art. 455 del codice di procedura penale il giudice può emettere il decreto ovvero respingere la richiesta del pubblico ministero, mentre *ex* art. 419, comma 6, cod. proc. pen. il giudice deve necessariamente accogliere la richiesta di giudizio immediato presentata dall'imputato).

Diversi sono, infine, il contenuto del decreto che dispone il giudizio immediato e le opzioni che il decreto stesso propone all'imputato. In caso di richiesta del pubblico ministero, il decreto, a norma dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., contiene l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, mentre in caso di richiesta dell'imputato il decreto, a norma dell'art. 458, comma 3, cod. proc. pen., contiene solo l'avviso relativo all'applicazione della pena, per la ragione assorbente che la rinuncia dell'imputato all'udienza preliminare comporta necessariamente la rinuncia al rito abbreviato: salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, per i reati di competenza del tribunale il giudizio abbreviato può infatti essere celebrato solo in sede di udienza preliminare.

4. — Così delimitato l'oggetto della questione sottoposta all'esame della Corte con esclusivo riferimento al giudizio immediato richiesto dall'imputato, non è dato ravvisare, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente e dalla difesa dell'imputato, omogeneità di situazioni e identità di *ratio* tra il decreto che dispone tale forma di giudizio immediato e il decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen., così come integrato dalla sentenza n. 497 del 1995.

A causa della mancanza dell'udienza preliminare, nel procedimento davanti al pretore il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero è normalmente, o comunque può essere, il primo atto con cui la *res iudicanda* viene portata a conoscenza dell'imputato: di qui l'assoluta necessità, avvertita dalla sentenza n. 497 del 1995, di avvisarlo a pena di nullità, nel rispetto del diritto di difesa, delle opportunità che gli sono offerte di evitare il dibattimento optando per i riti alternativi menzionati nell'art. 555, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. In realtà, la previsione della nullità del decreto in caso di omissione dell'avviso trova la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato entro il termine di quindici giorni, previsto a pena di decadenza, per presentare la relativa richiesta.

nel caso del giudizio immediato instaurato *ex art.* 419, comma 5, cod. proc. pen., la rinuncia all'udienza preliminare e la richiesta del giudizio sono conseguenza di una precisa strategia difensiva dell'imputato, frutto di opportune consultazioni con il difensore: l'imputato ha già operato la sua scelta rispetto al rito, rinunciando, insieme all'udienza preliminare, al giudizio abbreviato e optando nello stesso tempo per il giudizio immediato. L'unica opzione ancora praticabile è la richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., ma ai fini della proposizione della relativa richiesta l'imputato non incorre in alcuna decadenza: qui opera la disciplina generale in tema di applicazione della pena, la cui richiesta può essere formulata, *ex art.* 446, comma 1, cod. proc. pen., sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, in un contesto in cui le garanzie di informazione e di conoscenza sono assicurate dall'assistenza obbligatoria del difensore.

Ove venga omesso l'avviso della facoltà di chiedere l'applicazione della pena, l'imputato rinviato a giudizio immediato su sua richiesta viene cioè a trovarsi nella medesima situazione dell'imputato nei cui confronti il giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio al termine dell'udienza preliminare: anche quel decreto, infatti, non contiene alcun avviso circa l'applicazione della pena (art. 429 cod. proc. pen.).

L'imputato rinviato a giudizio immediato su sua richiesta non può neppure lamentare, in caso di omesso avviso della facoltà di chiedere l'applicazione della pena, il pregiudizio di non potere avvalersi di tale facoltà prima dell'inizio del dibattimento: la giurisprudenza ha infatti correttamente sostenuto che l'applicazione della pena può essere disposta solo dal giudice del dibattimento, e non anche dal giudice per le indagini preliminari, che disponendo il giudizio immediato si è ormai spogliato del procedimento.

La disciplina di cui all'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., denunciata dal giudice rimettente, non configura pertanto un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento rispetto al decreto di citazione a giudizio del procedimento davanti al pretore e neppure viola il diritto di difesa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 102

Sentenza 7-18 aprile 1997

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica - Referendum - Riserva all'ENEL delle attività di produzione, importazione, esportazione, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica - Non censurabilità dell'esercizio da parte dell'ufficio centrale per il referendum del potere ad esso attribuito dalla legge n. 352/1970 previa audizione del comitato dei promotori - Spettanza all'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione accertare la non conformità alle norme di legge della richiesta referendaria.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso proposto da Bernardini Rita, Fiori Raffaella, Sabatano Mauro, nella qualità di promotori e presentatori del *referendum* abrogativo della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche», notificato il 31 gennaio 1997, depositato in cancelleria il 10 febbraio 1997, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* dell'11 dicembre 1996 nella parte in cui ha dichiarato la non conformità alle disposizioni di legge della richiesta di *referendum* depositata il 5 gennaio 1996, relativa all'abrogazione parziale dell'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche» ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 1997;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Udito l'avv. Beniamino Caravita di Toritto per i ricorrenti.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 9 gennaio 1997, il comitato promotore del *referendum* concernente la riserva all'ENEL delle attività di produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione in relazione all'ordinanza pronunciata l'11 dicembre 1996.

L'Ufficio centrale, in detto provvedimento, aveva rilevato che l'ENEL era stato trasformato in società per azioni ex art. 15 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, con la conseguenza che la riserva dell'attività elettrica in capo all'ENEL — già attribuita a titolo originario al medesimo da quella parte dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, oggetto della richiesta — era stata trasformata in riserva in capo allo Stato, con contestuale attribuzione dei diritti prima riservati all'ENEL alla nuova s.p.a. a titolo di concessione.

La radicale differenza del nuovo titolo (concessione) in base al quale l'ENEL s.p.a. esercita ora l'attività elettrica rispetto a quella (riserva per legge) di cui godeva l'ente pubblico prima della riforma, a parere dell'Ufficio, sarebbe stata tale da escludere che ricorresse quell'ipotesi di mera discordanza tra sostanza e forma del quesito cui l'Ufficio stesso potesse ovviare rettificando il testo, sì da non potersi considerare conforme a legge il quesito, concernente norma non più in vigore.

I promotori — premesso che l'atto in questione era stato preceduto da un'ordinanza di analogo tenore del 30 ottobre 1996, con la quale l'Ufficio aveva concesso termine per memorie — richiedono annullarsi il provvedimento impugnato, previa sospensiva e declaratoria di ammissibilità.

Rilevano anzitutto i ricorrenti che l'Ufficio ha dichiarato la non conformità a legge della richiesta referendaria ex art. 32 della legge n. 352 del 1970, e non già che le relative operazioni non dovessero avere più corso come previsto dall'art. 39 della stessa legge, norma dettata proprio per il caso d'intervenuta abrogazione. Tale norma, come novellata dalla sentenza n. 68 del 1978 di questa Corte, prevede la possibilità che il *referendum* investa le nuove disposizioni allorché queste non abbiano modificato i principi ispiratori della disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti.

Opinano i ricorrenti che l'Ufficio non avrebbe seguito il procedimento legislativamente corretto per la mancanza o, comunque, per l'erronea valutazione del presupposto della cessazione della vigenza richiesto dal citato art. 32. Lo stesso Ufficio avrebbe infatti precisato che la cessazione degli effetti della disposizione oggetto del quesito si sarebbe verificata soltanto con l'atto di concessione (d.m. 28 dicembre 1995) successivo alla presentazione dell'iniziativa referendaria, che i ricorrenti indicano nel 28 settembre 1995.

Si tratterebbe quindi di innovazione legislativa successiva alla presentazione, con la conseguente applicabilità dell'art. 39. In ciò risiederebbe l'asserita lesione del rapporto, legislativamente definito, tra Ufficio centrale e promotori, e la menomazione della sfera di attribuzione di questi ultimi posta a base del conflitto.

La soluzione corretta sarebbe stata quindi (posto che secondo i promotori, al momento della presentazione della richiesta non si era ancora verificata la cessazione della vigenza della riserva oggetto della richiesta stessa) di valutare se la nuova normativa si ispirasse a principi diversi o modificasse il contenuto essenziale del precetto contenuto nell'oggetto del quesito.

Ciò premesso, i promotori ricordano i termini giurisprudenziali del riconoscimento della loro legittimazione attiva e di quella passiva dell'Ufficio centrale. Circa il requisito di ordine oggettivo si sottolinea in ricorso come, conformemente a quanto affermato dalla sentenza n. 30 del 1990, l'attribuzione dell'Ufficio centrale «sorge necessariamente entro limiti posti a salvaguardia della sfera riconosciuta ai promotori». La violazione di tali limiti comporterebbe quindi materia di conflitto, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione circa l'ambito di discrezionalità rimesso dalle norme all'Ufficio centrale, si ché *prima facie* non potrebbe negarsi che il conflitto coinvolga la sfera di attribuzioni dell'Ufficio stesso, in quanto arbitrariamente esercitate menomando l'altra sfera riconosciuta dall'art. 75 della Costituzione ai promotori.

Dall'espressione usata dall'Ufficio centrale in ordinanza, secondo cui la riserva di legge sancita con la legge del 1962 «ha esaurito ogni effetto una volta che la concessione è stata effettivamente disposta», i promotori fanno derivare la conclusione secondo cui al momento della presentazione della richiesta e fino all'emanazione del d.m. 28 dicembre 1995 (che tale concessione ha disposto), la riserva era ancora vigente (si afferma in ricorso che la presentazione della richiesta coinciderebbe con l'annuncio che la cancelleria della Corte di cassazione aveva raccolto a verbale la dichiarazione d'intento dei promotori di promuovere il *referendum* ed il testo dei quesiti, annuncio pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 19 settembre 1995, *recte*: 29 settembre 1995). Così ché non sarebbe esistito il presupposto della mancata vigenza posta a base dell'art. 32 e non avrebbe perciò potuto applicarsi tale norma che ha comportato la dichiarazione di non conformità del quesito.

Poiché al momento della promozione non sarebbero venuti meno gli effetti giuridici della riserva, si sarebbe dovuto seguire il procedimento dell'art. 39, con conseguente motivazione sul punto, che desse conto dell'avvenuta verifica circa la reale portata innovativa della nuova legge, previa audizione dei promotori su di ciò.

2. — Con ordinanza n. 13 del 1997, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, disponendo la notifica — a cura dei ricorrenti — del ricorso e dell'ordinanza all'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, il quale non si è costituito in giudizio.

Considerato in diritto

1. — Con ordinanza n. 13 del 1997 questa Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto, in sede di sommaria deliberazione e con riserva di ogni definitivo giudizio, nonché sul merito, sulla stessa ammissibilità.

Occorre ora accertare definitivamente se sussista «materia del conflitto», verificando se si configurano i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti affinché possa avere ingresso il presente giudizio.

1.1. — Nessun dubbio può sorgere con riguardo all'esistenza del presupposto soggettivo, essendo stata ritenuta la legittimazione attiva del comitato promotore e quella passiva dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte in caso di conflitti di questo genere (v., da ultimo, ordinanza n. 9 del 1997). In proposito basta solo considerare che il comitato promotore, rappresentante degli elettori sottoscrittori della richiesta referendaria, agisce a tutela delle proprie attribuzioni nell'ambito del procedimento referendario; mentre l'Ufficio centrale costituisce l'organo investito, in via esclusiva e definitiva, del potere di verificare la legittimità delle richieste referendarie a norma dell'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e del potere di eventualmente dichiarare la cessazione delle operazioni referendarie a norma del successivo art. 39.

1.2. — Sussiste altresì l'elemento oggettivo del conflitto. I ricorrenti, infatti, assumono che l'Ufficio centrale ha erroneamente individuato la regola che avrebbe dovuto applicare, e quindi il tipo di valutazione che era chiamato a compiere: ciò perché s'è limitato a verificare, ai sensi del citato art. 32, se la disposizione oggetto del quesito fosse ancora vigente, senza accertare, ai sensi dell'art. 39, se l'abrogazione di detta disposizione — intervenuta dopo l'avvio della procedura referendaria — fosse tale da far venir meno l'oggetto sostanziale del *referendum*, o viceversa imponesse, sopravvivendo i principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali della disciplina abrogata, il trasferimento del quesito alla nuova disciplina. Essi dunque contestano, non già l'applicazione delle norme regolanti l'esercizio dei poteri attribuiti all'Ufficio centrale (applicazione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è sindacabile in sede di conflitto costituzionale di attribuzioni), bensì l'esistenza stessa, nelle circostanze di specie, dei presupposti del potere, nell'esercizio del quale la normativa oggetto della richiesta referendaria è stata ritenuta abrogata.

Poiché i poteri che la legge conferisce all'Ufficio centrale valgono «necessariamente entro i limiti posti a salvaguardia della sfera riconosciuta ai promotori del *referendum*» (sentenza n. 30 del 1980), e poiché dall'applicazione dell'una o dell'altra disposizione (art. 32 oppure art. 39) derivano rilevanti conseguenze in ordine all'ampiezza dei poteri propri del comitato promotore, funzionali alla difesa del diritto costituzionale al *referendum* si configurano le condizioni oggettive che rendono ammissibile il presente conflitto.

Si deve quindi passare all'esame del merito.

2. — Il ricorso è infondato.

2.1. — I ricorrenti assumono che l'Ufficio centrale avrebbe deciso in ordine ad una normativa abrogata successivamente alla richiesta referendaria e non avrebbe effettuato alcun esame comparativo tra la disciplina abrogata e quella sopravvenuta, al fine di individuare la eventuale carenza di portata innovativa di quest'ultima. Nel che consisterebbero i vizi dell'impugnata ordinanza, attraverso i quali si sarebbe realizzata l'asserita lesione.

Sostengono essi in particolare che l'effetto abrogativo sulle norme oggetto del *referendum* si sarebbe prodotto, non già a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, che ha previsto la concessione all'ENEL dell'esclusiva concernente l'attività elettrica, bensì in virtù del d.m. 28 dicembre 1995, che la concessione stessa ha in concreto attribuito. Per cui quelle norme sarebbero state vigenti al momento della presentazione della richiesta referendaria, e dunque l'Ufficio centrale erroneamente avrebbe dichiarato quest'ultima non conforme a legge perché riguardante disposizioni abrogate (invece di provvedere a' sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, così come integrato dalla sentenza 17 maggio 1978, n. 68 di questa Corte).

L'assunto, quale risulta dal ricorso, muove dall'evidente identificazione operata dai ricorrenti tra momento della richiesta e momento dell'annuncio dell'iniziativa in *Gazzetta Ufficiale*. Peraltro nel corso dell'udienza la difesa dei ricorrenti stessi, rettificando l'originaria prospettazione, ha posto in evidenza che il d.m. 28 dicembre 1995 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996, quindi in data successiva anche al momento del deposito presso la Corte di cassazione dei fogli con le firme dei sottoscrittori (5 gennaio 1996).

Tale non lieve modificazione ha fatto venir meno la necessità dell'indagine circa il momento temporale di rilevanza (annuncio in *Gazzetta Ufficiale* a norma dell'art. 7, secondo comma, legge n. 352 del 1970 o deposito delle firme a norma del successivo art. 9) per il controllo circa la vigenza delle disposizioni oggetto delle richieste referendarie, ai fini del giudizio di conformità di queste «alle norme di legge», rimesso all'Ufficio centrale dal secondo comma dell'art. 32 sopra citato, e circa l'eventuale applicabilità del successivo art. 39.

Resta dunque soltanto da stabilire se solo in virtù del d.m. 28 dicembre 1995 — come sostengono i ricorrenti — si sia prodotto l'effetto abrogativo della disposizione oggetto del referendum cioè dell'art. 1, prima parte, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 o se invece — come si afferma nell'impugnata ordinanza dell'Ufficio centrale — «già anteriormente alla promozione del quesito referendario la disciplina positiva [contenuta in detta disposizione] è sostanzialmente mutata, in quanto, nel quadro delle misure miranti al risanamento della finanza pubblica, l'ENEL ... è stato trasformato in società per azioni (art. 15 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 ...), e la riserva a titolo originario dell'attività elettrica in capo all'ENEL è stata trasformata in riserva in capo allo Stato, con contestuale attribuzione di diritti prima riservati all'ENEL alla nuova società per azioni a titolo di concessione (art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 333 del 1992)».

Tanto rientra certamente nei poteri di questa Corte in sede di conflitto, poiché spetta ad essa — alla stregua di quanto sopra già precisato — verificare che l'Ufficio centrale abbia esattamente individuato il momento in cui sia avvenuta l'abrogazione della norma oggetto del quesito referendario, tutte le volte che dalla denunciata erroneità del relativo giudizio possa, in tesi, conseguire una menomazione della sfera di attribuzioni dei promotori del referendum.

2.2. — Nella specie è tuttavia da escludersi che una tale menomazione sia comunque derivata dal giudizio dell'Ufficio centrale, la cui correttezza appare piena sotto ogni profilo.

La conformità delle richieste referendarie «alle norme di legge» va, invero, accertata con riferimento alla mera vigenza delle disposizioni oggetto delle richieste medesime; e proprio a tale criterio s'è ispirato l'Ufficio centrale nell'emettere il contestato giudizio. Esso ha difatti ritenuto: a) che, in seguito al decreto-legge n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992, era sostanzialmente mutata la disciplina positiva, avendo le innovazioni legislative «profondamente inciso sulla parte dell'art. 1 della legge n. 1643 del 1962 cui il quesito si riferisce, in quanto la riserva all'ENEL dell'attività elettrica è considerata dal legislatore del 1992 unicamente come presupposto di fatto della concessione»; b) che, d'altro canto, la radicale differenza di un nuovo titolo (concessione) in base al quale l'ENEL s.p.a. esercita l'attività elettrica rispetto a quello (riserva per legge) di cui godeva l'ente pubblico ENEL prima della riforma ... esclude che ricorra un'ipotesi di mera discordanza tra la sostanza e la forma del quesito, cui l'Ufficio possa ovviare, in termini di semplice rettifica del testo; c) che, per questo, «il quesito — in quanto concerne una norma che, al momento della proposizione della richiesta, aveva ormai esaurito i suoi effetti e non poteva quindi ritenersi ancora in vigore — non può essere considerato conforme a legge».

Del tutto ultroneo, e privo di significato per quanto qui interessa, deve considerarsi l'incidentale rilievo, contenuto nell'ordinanza, che la riserva dell'ENEL aveva «esaurito ogni suo effetto una volta che la concessione è stata effettivamente disposta» col d.m. 28 dicembre 1995. In proposito basti osservare, anzitutto, che altro è la vigenza altro è la efficacia della legge, e poi che, comunque, per espressa disposizione di quel decreto (art. 1, comma 3), la concessione ha iniziato «a decorrere dall'11 luglio 1992» cioè dalla stessa data del decreto-legge, successivamente convertito, che già nel 1992 aveva disposto il venir meno della «riserva per legge» sostituendola con una «riserva per concessione».

2.3. — Nessuna censura merita dunque l'Ufficio centrale per il modo in cui — previa audizione del comitato dei promotori — ha esercitato il potere ad esso attribuito dalla legge n. 352 del 1970; sicché il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione accertare, ai sensi dell'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, la non conformità alle norme di legge della richiesta referendaria di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C0384

N. 103

Ordinanza 7-18 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - G.i.p. presso il tribunale per i minorenni - Mancato accoglimento della richiesta della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - Possibilità che il giudice possa pronunciare sentenza con altra formula più favorevole all'imputato - Omessa previsione - Previsione, attraverso l'istituto della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, di una rapida via d'uscita del minore dal processo in ottemperanza alla finalità di privilegiare le esigenze educative del minore - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 27 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di L'Aquila, nel procedimento penale a carico di S.L. ed altri, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di L'Aquila ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, modificato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 123, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione;

che la norma è censurata nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, quando non accoglie la richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, possa pronunciare sentenza con altra formula più favorevole all'imputato a norma degli artt. 424 e 425 del codice di procedura penale, ovvero fissare direttamente l'udienza preliminare;

che nel caso di specie il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari nei confronti di alcuni giovani per la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 del codice penale), commessa al termine della festa del paese, aveva appunto presentato richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;

che il giudice per le indagini preliminari aveva ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero perché «valutasse la ricorrenza della scriminante prevista dall'art. 51 c.p., quantomeno sotto il profilo putativo, ovvero l'esercizio di un diritto, *sub specie* della consuetudine», ma il pubblico ministero a sua volta aveva reiterato la richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;

che l'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, secondo il giudice rimettente, non fornisce «alcuno strumento per uscire dalla situazione di stallo», e si porrebbe pertanto in contrasto:

con l'art. 27 della Costituzione, in quanto precluderebbe all'imputato la possibilità di ottenere una sentenza a lui più favorevole e al giudice per le indagini preliminari la possibilità di emettere una pronuncia tendenzialmente definitiva, come avviene in tema di archiviazione;

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'imputato nei cui confronti il pubblico ministero ha presentato richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto verrebbe a trovarsi in una situazione più sfavorevole rispetto all'imputato per il quale il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio: in tale ultima situazione, infatti, il giudice collegiale avrebbe potuto pronunciare in sede di udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere con formule più favorevoli, quali il fatto non sussiste o non è preveduto dalla legge come reato;

con l'art. 97 della Costituzione, in quanto da un lato la situazione di stallo comprometterebbe il buon andamento della amministrazione giudiziaria, dall'altro la possibilità concessa al pubblico ministero di «condizionare l'esito di una procedura» pregiudicherebbe l'imparzialità della funzione giurisdizionale;

che in definitiva il giudice *a quo* si duole che il codice di rito non gli conceda la possibilità di esercitare le funzioni attribuite dalla legge all'organo collegiale chiamato a giudicare in sede di udienza preliminare;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso in via preliminare per l'irrilevanza della questione, avendo la medesima ad oggetto esclusivamente il contrasto tra il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero circa la formula di proscioglimento; contrasto risolto dal legislatore alla stregua di criteri discrezionali, non assoggettabili a censure di incostituzionalità, a favore della soluzione che consente di venire incontro alle prioritarie «esigenze educative del minorenne» di evitare il giudizio e anche l'udienza preliminare. Nel merito, secondo l'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe infondata, in quanto la disciplina censurata rientra tra i meccanismi volti a fare emergere immediatamente la mancanza di una condizione di procedibilità, così impedendo l'ulteriore corso del procedimento;

Considerato che l'eccezione di incostituzionalità, ravvisabile nella presunta situazione di stallo in cui, in caso di reiterazione della richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, verrebbe a trovarsi il giudice per le indagini preliminari che ritenga di non accogliere la richiesta stessa, non si fa carico delle scelte di fondo del processo penale minorile, sintetizzabili nella finalità di privilegiare le esigenze educative del minore, espressamente richiamate dall'art. 3 della legge-delega 16 febbraio 1981, n. 87, a cui si ricollega la finalità di sottrarre l'imputato minorenne il più rapidamente possibile alla sfera del processo penale;

che l'istituto della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto viene incontro a tali esigenze, prevedendo una rapida via d'uscita del minore dal processo, anche senza il passaggio attraverso l'udienza preliminare, nei casi — tra cui rientra pienamente quello che ha offerto lo spunto al presente giudizio di costituzionalità — di tenuità del fatto e occasionalità del comportamento;

che in tali ipotesi presupposto della richiesta della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto è, appunto, la valutazione che l'ulteriore corso del procedimento rechi pregiudizio alle esigenze educative del minore;

che l'esigenza primaria del recupero del minore può tradursi, come è stato espressamente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, in istituti e meccanismi volti a fare concludere il processo in modi e con contenuti diversi dal processo penale ordinario, tra i quali rientra la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (sentenza n. 135 del 1995);

che a tale esigenza primaria si richiamano ripetutamente le «Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile», denominate Regole di Pechino (Raccomandazione del VII Congresso delle Nazioni Unite alla Assemblea Generale del settembre 1985 e Risoluzione n. 40/33 approvata nella Sessione Plenaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 29 novembre 1985);

che la disciplina dell'art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988 costituisce una coerente attuazione di tali principi e finalità, in quanto consente una rapida uscita del minore dal processo, prima ed a prescindere dall'udienza preliminare;

che l'esigenza primaria del recupero del minore prevale sul presunto interesse a ottenere una formula di proscioglimento più favorevole, e non si pone quindi in contrasto con l'art. 27 della Costituzione;

che comunque l'eventuale interesse del minore ad una formula di proscioglimento più favorevole può trovare ingresso nell'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 27, secondo comma, della norma in esame, nel corso della quale sia il minore che l'esercente la potestà dei genitori hanno la possibilità di chiedere al giudice di non accogliere la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;

che sono del pari infondati i dedotti profili di illegittimità riferiti all'art. 3 della Costituzione, in quanto il prevalente interesse del minore ad una rapida definizione del procedimento esclude che la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto si traduca in un trattamento di sfavore rispetto agli imputati per i quali il pubblico ministero abbia presentato una richiesta di rinvio a giudizio, anche in vista di un proscioglimento all'udienza preliminare, comunque postposto nel tempo;

che la situazione di stallo denunciata dal rimettente, in cui verrebbe a trovarsi il giudice per le indagini preliminari, non deriva da un difetto della disciplina normativa, quanto da comportamenti processuali che possono verificarsi ogni qual volta il pubblico ministero insista in una richiesta già formalmente respinta;

che, stanti i meccanismi processuali che impongono di pervenire comunque all'udienza preliminare quando il giudice restituisca gli atti al pubblico ministero dopo aver formalmente respinto la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, sono del tutto prive di fondamento le doglianze del giudice rimettente nei confronti di una disciplina che non gli permette di trasmettere direttamente gli atti al giudice dell'udienza preliminare, ovvero di pronunciare egli stesso sentenza di proscioglimento con una formula ritenuta più favorevole per l'imputato;

che la disciplina in vigore non può neppure ritenersi contraria all'art. 97 della Costituzione, i cui precetti, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, pur riferendosi anche all'amministrazione della giustizia, attengono esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estendono all'esercizio della funzione giurisdizionale (cfr., da ultimo, ordinanze n. 7 del 1997, nn. 275, 159, 147 e 99 del 1996, nn. 257 e 39 del 1995; sentenze nn. 84 del 1996 e 313 del 1995);

che per le concorrenti ragioni sinora esposte la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0385

N. 104

Ordinanza 7-18 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Ammissione al beneficio per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni -

Esclusione salvo che i procedimenti siano riuniti a quelli concernenti delitti o siano agli stessi connessi ancorchè non riuniti - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma ottavo).

(Cost., artt. 3 e 24, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI; prof. Cesare MIRABELLI; prof. Fernando SANTOSUOSSO; avv. Massimo VARI; dott. Cesare RUPERTO; dott. Riccardo CHIEPPA; prof. Gustavo ZAGREBELSKY; prof. Valerio ONIDA; prof. Carlo MEZZANOTTE; avv. Fernanda CONTRI; prof. Guido NEPPI MODONA; prof. Piero CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Federico Andrea iscritta al n. 1191 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Federico Andrea, imputato del reato contravvenzionale di guida senza patente (art. 116, comma 13, codice della strada), il pretore di Torino — dopo aver dichiarato inammissibile, con provvedimento del 14 marzo 1996, l'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quanto non applicabile ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni — ha sollevato, con ordinanza del 7 giugno 1996, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 per violazione degli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude la possibilità di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, salvo che questi siano riuniti a procedimenti concernenti delitti o siano agli stessi connessi ancorché non riuniti;

che il giudice rimettente sospetta la violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza perché ingiustificatamente discrimina gli imputati di reati contravvenzionali rispetto agli imputati di delitti anche se talora le sanzioni dell'arresto e dell'ammenda previste per alcune contravvenzioni risultano essere più elevate della reclusione o della multa previste per taluni delitti;

che parimenti sarebbe leso — secondo il giudice rimettente — il diritto alla difesa perché la disciplina differenziata censurata avrebbe l'effetto di privare gli imputati (non abbienti) di reati contravvenzionali della effettiva possibilità di giovare della difesa tecnica in giudizio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata per essere già stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 243 del 1994;

Considerato che il giudice rimettente, già prima di sollevare la questione di costituzionalità, ha applicato la disposizione censurata provvedendo in ordine all'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, senza peraltro motivare in ordine alla necessità, neppure prospettata, di provvedere alla revoca del provvedimento emesso;

che pertanto — come già affermato da questa Corte (ordinanze n. 340 del 1995 e n. 474 del 1991) — la questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza non essendo consentito al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge della quale lo stesso giudice abbia già fatto applicazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997

Il Presidente e redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 105

Ordinanza 7-18 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Espropriazione per pubblica utilità - Illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata - Risarcimento del danno - Estensione dei medesimi criteri stabiliti per la determinazione dell'indennizzo espropriativo - Censura di norma già dichiarata illegittima dalla Corte con sentenza n. 369 del 2 novembre 1996 - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 6, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio 1996 dal tribunale di Reggio Calabria, il 27 febbraio 1996 dal tribunale di Benevento, il 2 settembre 1996 dal giudice istruttore presso il tribunale di Bologna, il 15 febbraio ed il 30 gennaio 1996 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 23 gennaio 1996 dal tribunale di Reggio Calabria, il 18 ottobre 1996 dal tribunale di Frosinone ed il 27 febbraio 1996 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, rispettivamente iscritte ai nn. 1233, 1246, 1258, 1297, 1298, 1321, 1329 e 1331 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 46, 49 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione della FE.FRA. s.r.l.;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di otto giudizi per risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, i tribunali di Reggio Calabria (con due ordinanze: nn. 1233 e 1321 del 1996), Santa Maria Capua Vetere (con tre ordinanze: nn. 1297, 1298, 1331 del 1996) Benevento (n. 1246/1996), Frosinone (n. 1329/1996) ed il g. i. presso il tribunale di Bologna (1258/1996) hanno sollevato — in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 28, 42, 43, 97 e 113 della Costituzione — questione incidentale di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui detta norma estende al «risarcimento del danno» (conseguente alla perdita del suolo illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla pubblica amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la determinazione dell'indennizzo espropriativo;

che nei giudizi innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parti (tranne che in quello sollevato dal tribunale di Bologna) né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato — a prescindere dalla nuova disciplina della materia introdotta dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiuntivo di un comma 7-bis al citato art. 5-bis — che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, e dichiarata illegittima, *in parte qua*, con sentenza n. 369 del 2 novembre 1996;

che ciò comporta, comunque, la manifesta inammissibilità della odierna questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente e redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C0387

N. 106

Ordinanza 7-18 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - C.d. indennità giudiziaria - Periodi di assenza obbligatoria per maternità - Esclusione della corrispondenza - Identica questione già dichiarata dalla Corte non fondata con sentenza n. 407/1996 - Giustificazione nella conservazione dello stipendio nella sua interezza la cui misura è sufficiente per fronteggiare gli oneri della maternità - Manifesta infondatezza.

(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma).

(Cost., artt. 3, 30, 31 e 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale della magistratura), promossi con n. 6 ordinanze emesse il 13 marzo 1996 dal T.A.R. per il Lazio rispettivamente iscritte ai nn. 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 e 1257 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che con sei ordinanze di identico contenuto, emesse il 13 marzo 1996, ma pervenute alla Corte costituzionale il 23 ottobre 1996, il Tribunale amministrativo per il Lazio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale della magistratura) nella parte in cui esclude la corresponsione della speciale indennità giudiziaria, dal medesimo istituita durante i periodi di assenza obbligatoria per maternità, prevista dagli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1024;

che a parere del giudice *a quo* la mancata corresponsione della predetta indennità durante i periodi di assenza obbligatoria per maternità si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché la condizione femminile, vista sotto il peculiare profilo della maternità, diviene presupposto scriminante nel rapporto paritario uomo-donna laddove l'astensione dal servizio sia connessa ad un evento naturale esclusivamente proprio del sesso femminile; con l'art. 37 della Costituzione in quanto non sarebbe assicurata tutela alla lavoratrice-madre; con gli artt. 30 e 31 della Costituzione, poiché l'astensione obbligatoria durante i primi tre mesi di vita del bambino non si esaurisce nella tutela della salute della madre, ma si estende alle esigenze di tutela del minore;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni di identico contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;

che questa Corte, con sentenza n. 407 del 1996, pronunciata successivamente alla emissione delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale sostanzialmente identica, rilevando che l'indennità in esame è espressamente collegata ai particolari «oneri» che i magistrati «incontrano nello svolgimento della loro attività», la quale comporta peraltro un impegno senza prestabiliti limiti temporali, e che la corresponsione della stessa è strettamente connessa all'effettiva prestazione del servizio;

che con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 37 della Costituzione questa Corte ha già avuto modo di affermare che alla donna magistrato, assente per maternità, vengono conservati — oltre che il posto e la sede — anche lo stipendio nella sua interezza, la cui misura pare relativamente sufficiente per fronteggiare gli oneri della maternità, sì che deve essere escluso il contrasto con il parametro invocato;

che il richiamo agli artt. 30 e 31 della Costituzione non appare nel caso conferente, in quanto, come anche sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, gli obblighi di cui ai citati parametri costituzionali gravano su entrambi i coniugi e non sono, pertanto, di per sé ricollegabili alla peculiare condizione della donna; tanto più che la tutela del minore non esige necessariamente la corresponsione, oltre che dello stipendio, anche della speciale indennità giudiziaria;

che pertanto, non essendo stati prospettati ulteriori profili, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale della magistratura), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione, dal tribunale amministrativo per il Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 aprile 1997.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 107

Ordinanza 7-18 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Riforma - Cancellazione della causa dal ruolo - Fissazione da parte del giudice di una successiva udienza della quale deve essere data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria - Questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 7/1996 - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 181, primo comma, come novellato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 534, e art. 309 stesso codice).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 181, primo comma, del codice di procedura civile, come novellato dall'art. 4, comma 1-bis della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) e dell'art. 309 del codice di procedura civile, promossi con n. 21 ordinanze emesse il 28 giugno, il 10 luglio (n. 2 ordinanze), il 28 giugno (n. 2 ordinanze), il 18 maggio, il 22 maggio, il 10 luglio, il 17 giugno, il 5 giugno, il 9 luglio, il 7 ottobre, il 18 maggio (n. 2 ordinanze), il 22 ottobre, il 7 ottobre (n. 2 ordinanze), il 22 ottobre (n. 2 ordinanze) ed il 9 dicembre 1996 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Monza, rispettivamente iscritte ai nn. 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1346, 1347, 1348 del registro ordinanze 1996 ed ai nn. 38, 40, 41, 42, 43, 44 e 46 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che il pretore di Monza, con ventuno ordinanze di contenuto fra loro assai simile, emesse nell'ambito di altrettanti procedimenti civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 181, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, e dell'art. 309 del codice di procedura civile nel testo risultante dal rinvio contenuto nel medesimo art. 181;

che il giudice *a quo*, dopo aver brevemente ricostruito l'*iter* che ha portato alla graduale entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, di riforma del processo civile, ha osservato che la norma impugnata, dopo essere stata modificata dall'art. 16 della legge n. 353 del 1990, è stata nuovamente ritoccata, in sede di conversione del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, con la reintroduzione della versione precedentemente vigente, sicché attualmente la cancellazione della causa dal ruolo può avvenire solo ad una successiva udienza fissata dal giudice, della quale il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite;

che nelle ordinanze di rimessione il pretore, oltre a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata in riferimento all'art. 97 Cost., ha rilevato che la medesima si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, perché il dilazionamento dei tempi del processo, rimesso al sostanziale arbitrio dei difensori, determinerebbe una lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale, comportando anche la sottrazione di risorse finanziarie che potrebbero essere utilmente destinate a migliorare la funzionalità del servizio giustizia;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate vengano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni di identico contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;

che questa Corte, con ordinanza n. 7 del 1997, ha già dichiarato la manifesta infondatezza di altre questioni di legittimità costituzionale identiche a quelle attuali, sollevate dal medesimo pretore di Monza e da altra autorità giudiziaria;

che il giudice *a quo* non adduce nelle presenti ordinanze di rimessione motivi nuovi o diversi di censura delle norme, limitandosi anzi a richiamare il contenuto delle proprie precedenti ordinanze, già oggetto dell'indicata decisione di questa Corte;

che, pertanto, anche le presenti questioni debbono ritenersi manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, primo comma, del codice di procedura civile, come novellato dall'art. 4, comma 1-bis della legge 20 dicembre 1995, n. 534, e dell'art. 309 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, e 97 della Costituzione, dal pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 aprile 1997.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 108

Ordinanza 7-18 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del pretore del dibattimento che abbia respinto l'istanza di patteggiamento per mera inadeguatezza della pena suggerita dalle parti - Difetto di motivazione circa la non manifesta infondatezza della questione - Complessiva incertezza e contraddittorietà sul contenuti dell'ordinanza di remissione - Manifesta inammissibilità

(C.P.P., art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1996 dal pretore di Vicenza, nel procedimento penale a carico di Basso Giovanni, iscritta al n. 1317 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il pretore di Vicenza, in accoglimento di una eccezione del difensore dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui detta norma non prevede «la incompatibilità del pretore del dibattimento, che abbia respinto l'istanza di patteggiamento per mera inadeguatezza retributiva» della pena suggerita dalle parti;

che, in particolare, nell'ordinanza di remissione il pretore precisa di essersi limitato a respingere la richiesta di applicazione della pena senza prendere conoscenza degli atti del fascicolo del pubblico ministero e senza pronunciarsi in ordine al merito della causa e al buon fondamento del titolo del reato contestato;

che tale situazione, ad avviso del pretore rimettente, non è contemplata come ipotesi di incompatibilità né nel testo originario dell'art. 34 cod. proc. pen., né in quello risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 186 e 399 del 1992, che si riferiscono a casi in cui il pretore del dibattimento aveva conosciuto gli atti del pubblico ministero e si era pronunciato in ordine al titolo del reato, ovvero in ordine alla sussistenza delle circostanze prospettate dalle parti;

che il pretore rimettente osserva che la questione dovrebbe essere ritenuta infondata, ma ciò comporterebbe una valutazione non spettante al giudice *a quo*, dovendo semplicemente questo giudicante prendere atto della relativa eccezione, e verificarne la rilevanza già verificata e la non manifesta infondatezza, in ordine alla quale ben può deporre anche l'orientamento espresso dal pubblico ministero»;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è caratterizzata dalla mancanza assoluta di motivazione circa la non manifesta infondatezza della questione, tanto che i relativi parametri costituzionali vengono indicati solo nel dispositivo;

che, in definitiva, da un lato il pretore rimettente non esprime il proprio «personale convincimento» in ordine alla non manifesta infondatezza della questione sollevata (v. ordinanza n. 240 del 1991), dall'altro pare propendere per la sua infondatezza, così determinando tra il dispositivo e la motivazione dell'ordinanza di rimessione «un'incongruenza che rende perplessa la valutazione del fondamento giuridico della questione e lascia trasparire un uso distorto dell'incidente di costituzionalità» (v. ordinanza n. 425 del 1992) e, più in generale, una complessiva incertezza e contraddittorietà sui contenuti stessi dell'ordinanza di rimessione;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0390

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 191

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1997 dalla Corte d'appello di Torino
nel procedimento civile vertente tra il comune di Galliate e Martelli Lorenzo ed altra*

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis, aggiunto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 324/96 r.g. promossa da comune di Galliate, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Torino, corso Re Umberto, 6, presso lo studio dell'avv. Domenico Piacenza, che unitamente all'avv. Pier Luigi Cassietti di Novara, lo rappresenta e difende come da procura in atti, appellante, contro Lorenzo Martelli e Emilia Brustio, residenti in Galliate, via Canna Vitale, elettivamente domiciliati in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 15, presso lo studio dell'avv. Silvia Tizian, che unitamente all'avv. Ercole Romano di Milano, li rappresenta e difende come da procura in atti, appellati.

La Corte osserva:

I N F A T T O

Con citazione notificata il 3 marzo 1987, i coniugi Lorenzo Martelli ed Emilia Brustio convenivano avanti il tribunale di Novara il comune di Galliate, chiedendone la condanna al risarcimento del danno conseguente alla illegittima occupazione acquisitiva, da parte del comune, di loro terreni per complessivi mq 1485 — illegittima in quanto il Consiglio di Stato aveva annullato la dichiarazione di pubblica utilità del relativo procedimento espropriativo.

Parte convenuta si costituiva, eccependo la prescrizione dell'azione (questione non riproposta in questa sede) e chiedendone, in ogni caso, la reiezione.

Esperita C.T.U. il tribunale, con sentenza 20 febbraio-21 marzo 1995, condannava il comune a risarcire il danno nella misura di lire 103.950.000, oltre interessi, rivalutazione e spese.

Il comune appellava, con atto notificato il 6 marzo 1996, chiedendo che il *quantum* venisse determinato a norma dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992, come modificato dall'art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995.

Le controparti si costituivano, chiedendo la reiezione della domanda, e proponendo appello incidentale.

In corso di causa veniva dichiarata l'illegittimità del citato comma 65 (sent. Corte costituzionale n. 369/1996), ed entrava in vigore la legge n. 662/1996, che con il comma 65 dell'art. 3 aggiungeva un comma 7-bis al citato art. 5-bis della legge n. 359/1992, con il quale dettava disposizioni in ordine ai criteri di liquidazione del danno conseguente ad occupazione illegittima di suoli per causa di pubblica utilità.

Le parti appellate eccepivano l'incostituzionalità del *ius novum*; controparte resisteva.

IN DIRITTO

Con sentenza 2 novembre 1996, n. 369 la Corte costituzionale ha ritenuto l'illegittimità del comma 65 dell'art. 1 della legge n. 549/1995, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Carta costituzionale.

Stante la quasi totale identità, per l'aspetto che qui viene in considerazione, fra la norma già oggetto di censura e quella oggi denunciata, appare inevitabile la remissione degli atti alla Corte costituzionale, alla cui motivazione della sentenza citata si fa sostanzialmente rinvio, per evitare inutili ripetizioni.

La prima norma infatti, fra l'altro, determinava il risarcimento del danno spettante al proprietario del fondo illegittimamente acquisito dalla p.a. nella stessa misura prevista per l'indennità dovuta in conseguenza di espropriazione per pubblica utilità, mentre la seconda prevede, per il medesimo caso, che il risarcimento del danno si ottenga aumentando del 10% l'indennità suddetta.

La sentenza n. 369/1996 ha, fra l'altro, affermato (v. punto 9.3) che determinare nella stessa misura il risarcimento del danno da illegittima occupazione acquisitiva e l'indennità dovuta in caso di espropriazione per pubblica utilità, non realizza il punto d'equilibrio tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera già eseguita e la reazione dell'ordinamento a tutela della legalità violata per effetto della manipolazione-distruzione illecita del bene privato sul quale essa insiste, in quanto verrebbe riservato lo stesso trattamento alle obbligazioni sorgenti in questa materia in capo alla p.a. sia *ex lege* che *ex delicto*, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Lo stesso si verifica, secondo questo giudice, se il corrispettivo nei due diversi casi registra una differenza contenuta sempre nella misura predeterminata del solo 10% in più nel caso di illegittima acquisizione. Tale disposizione, infatti, in sé e per sé appare oltremodo punitiva per il privato che debba sopportare suo malgrado — stante l'impossibilità di riduzione in pristino — le conseguenze dell'atto illecito commesso ai suoi danni.

A maggior ragione verrebbe violato, per effetto dell'applicazione della norma denunciata, l'art. 42, comma secondo, della Costituzione, in quanto il diritto di proprietà non verrebbe certo tutelato (v. punto 10 motivazione della sentenza) dal riconoscimento di un risarcimento del danno contenuto nella misura sopra indicata, che questo giudice ritiene del tutto inadeguata.

La eccezione di illegittimità della norma denunciata appare dunque non manifestamente infondata, per cui la relativa questione va deferita all'esame del giudice delle leggi.

P. Q. M.

La corte d'appello di Torino, visti gli artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 7-bis (introdotto dall'art. 3 comma 65 della legge n. 662/1996) della legge n. 359/1992, in relazione agli artt. 3, comma primo, e 42, comma secondo, della Costituzione, dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Torino, addì 24 gennaio 1997

Il presidente: GAMBA

N. 192

*Ordinanza emessa il 16 gennaio 1996 (recte: 16 gennaio 1997) dal tribunale di Gorizia
sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Veglia Franco ed altri*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa 2° grado iscritta al n. 22/1996 r. g., promossa con ricorso depositato il 19 giugno 1996 da: I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti. dom. A. Formicola e C. Dolcher, per procure generali alle liti del 18 novembre 1987, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale in Gorizia, piazza della Vittoria n. 1, appellante, contro Franco Veglia, Kos Stefania, Jakoncic Francesca, Mezzorana Maria, Capel Teresa, Zoff Alda, Cucit Elisabetta, Colavetta Maddalena, Canzut Rosamila, rappresentati e difesi dall'avv. R. De Mitri, con domicilio eletto presso il patronato INAC, corso Verdi n. 96, appellante.

Oggetto: appello avverso la sentenza del pretore del lavoro di Gorizia n. 36/1996 del 19 marzo/3 aprile 1996. Udienza collegiale del 16 gennaio 1997.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Franco Veglia, Kos Stefania, Jakoncic Francesca, Mezzorana Maria, Capel Teresa, Zoff Alda, Cucit Elisabetta, Colavetta Maddalena, Canzut Rosamila proponevano ricorso al pretore di Gorizia, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo che l'I.N.P.S. venisse condannata alla riliquidazione delle rispettive pensioni di reversibilità nel rispetto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 31 dicembre 1993.

All'esito del giudizio di primo grado veniva pronunciata sentenza che accertava e dichiarava «il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione di reversibilità nella misura dei 60% dell'ultimo importo della pensione diretta comprensivo dell'integrazione al minimo e per l'effetto», condannava «l'ente resistente... a riliquidare in tal senso e *ab initio* le pensioni di reversibilità con le perequazioni di legge e a pagare ai ricorrenti i ratei pregressi e futuri», nonché la «svalutazione calcolata ex art. 150 d. att. cpc» e gli «interessi legali sulle somme via via rivalutate con decorrenza dal provvedimento di liquidazione e dalle successive scadenze dei singoli ratei» e, infine «le spese che, ridotte a 1/3 per compensazione parziale.» liquidava in complessive L. 1.820.000.

L'I.N.P.S. proponeva tempestivo appello rilevando che il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996, successivo alla pronuncia di primo grado (reiterato con il decreto-legge n. 295 del 27 giugno 1996) all'art. 1 aveva disposto l'integrale definizione «del pagamento di quanto spettante agli aventi diritto», prevedendo in particolare al comma 3 la declaratoria di estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese tra le parti, e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato.

Precisava l'appellante che l'impugnazione era peraltro imposta dalla natura del provvedimento normativo *de quo* (decretazione d'urgenza non ancora convertita in legge) e dall'intervenuta apposizione della formula esecutiva sulla sentenza impugnata.

Chiedeva quindi che il tribunale adito dichiarasse estinto il giudizio e priva di qualsiasi effetto la sentenza pretorile appellata.

Le appellate si costituivano osservando: che il decreto-legge in questione era stato reiterato, da ultimo, con il decreto-legge n. 499 del 24 settembre 1996, decaduto il 25 novembre 1996, e non più reiterato; che comunque il Governo aveva presentato in Parlamento un disegno di legge di analogo contenuto che qualora fosse divenuto legge dello Stato, prima dell'udienza di discussione avrebbe dovuto essere considerato costituzionalmente illegittimo «per violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale, del diritto di difesa e delle attribuzioni del potere giurisdizionale».

Concludevano chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'I.N.P.S., con condanna del medesimo alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, ovvero la rimessione della causa alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 38, 104 della Costituzione da parte delle norme contenute nel disegno di legge anzidetto approvato dal Parlamento.

All'udienza odierna del 16 gennaio 1996, previa relazione da parte del Giudice relatore e discussione dalle parti, il collegio è pervenuto alla presente determinazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come paventato dalle appellate con la legge del 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1996, suppl. ord., s. gen. n. 233) sono state approvate anche disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle di cui ai decreti-legge decaduti.

I commi 181, 182 e 183, dell'art. 1 prevedono infatti:

a) che il rimborso delle somme, maturate fino ai 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e effettuato mediante assegnazione, agli aventi dritto, di titoli di Stato aventi libera circolazione;

b) che tale rimborso avverrà in sei annualità, sulla base di elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro;

c) che il diritto al rimborso delle somme arretrate *de quibus* spetta ai soli interessati nonché ai superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996, con esclusione di coloro che siano subentrati nel patrimonio degli originari creditori per successione *mortis causa*;

d) che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria;

e) che la verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata anche con riferimento ai redditi degli anni successivi a quelli del 1983;

f) che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge aventi ad oggetto le questioni di cui al punto a) vanno dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, restando privi di effetto i provvedimenti giudiziali non ancora definitivi.

Orbene le appellate sono tutte ricomprese tra i destinatari del rimborso disciplinato dalle disposizioni della legge n. 662/1996 citate, sicché, *ex art. 1, comma 183, della medesima*, d'ufficio questo giudice d'appello dovrebbe dichiarare l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.

Diversamente da quanto domandato dall'appellante, seppure in relazione ai decreti-legge decaduti, non rientra tra i poteri del giudicante dichiarare l'inefficacia del provvedimento impugnato in quanto dal tenore letterale della disposizione *de qua* l'inefficacia opererebbe *ex lege*, e comunque la domanda di accertamento e/o di declaratoria di inefficacia proposta in questo grado dall'I.N.A.I.L. sarebbe comunque nuova e quindi inammissibile.

Ad avviso del collegio il comma 183 dell'art. 1 citato è invece di dubbia legittimità costituzionale in relazione agli artt. 24 e 3 della Costituzione, imponendo la declaratoria di estinzione in un giudizio correttamente instaurato dalle odierne appellanti, con compensazione delle spese di tutti i gradi, senza che la sopravvenuta normativa contempli l'integrale accoglimento delle pretese delle appellanti stesse.

Infatti nel sancire i limiti di costituzionalità di previsioni legislative di estinzione dei giudizi in corso la Corte Costituzionale ha già più volte affermato che il diritto d'azione non è violato se la pretesa azionata innanzi al giudice sia stata sostanzialmente soddisfatta per via legislativa, avendo quindi determinato il legislatore, con un proprio provvedimento, la cessazione della materia *ad contendere* (Corte cost. 10 aprile 1987, n. 123, e 31 marzo 1995 n. 103); al contrario se lo *ius superveniens* frustra le pretese degli interessati ovvero contrasta con la giurisprudenza ad essi favorevole, la previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti dà luogo ad una vera e propria vanificazione della intentata via giudiziaria, con violazione del diritto d'agire di cui all'art. 24 Cost. Ed invero nel

caso di specie l'assegnazione di titoli di Stato, il cui pagamento è addirittura dilazionato in sei annualità, in luogo del preteso immediato versamento di denaro liquido, non può certo considerarsi, neppure in astratto, soddisfacente, ma imposizione di *datio in solutum*, in totale spregio del principio civilistico di cui all'art. 1197 c.c. che prescrive il consenso del creditore, quale *conditio sine qua non*; ancora, assolutamente in contrasto con la pretesa delle odierne appellate, e con il principio sanzionato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, è certamente l'espressa esclusione nell'importo maturato sino al 31 dicembre 1995 degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Ulteriore dubbio di legittimità costituzionale, alla luce degli artt. 3 e 24 Cost., investe inoltre la previsione della compensazione integrale delle spese tra le parti (cioè anche se lo *ius superveniens* avesse effettivamente comportato una sostanziale cessazione della materia del contendere), invero la condotta dell'I.N.P.S. ha comunque costretto i pensionati ad adire le vie legali, sicché il permanere a loro carico, *ex lege*, delle spese affrontate integra un'evidente compressione del diritto d'azione, nonché una disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri soggetti che, avendo azionato asseriti crediti verso l'I.N.P.S. abbiano ottenuto pronuncia giudiziale favorevole con conseguente vittoria anche in punto spese.

Del resto sulla previsione del pagamento con l'assegnazione di titoli di credito, dilazionata in sei annualità, aleggia un autonomo sospetto di incostituzionalità in relazione all'art. 3, primo comma, Cost. atteso che questo partecota sistema di adempimento, dal quale non deriva l'immediata ed integrale ricostruzione del patrimonio del creditore, ed anzi è affetto da un'innegabile aspetto aleatorio (la variazione del valore dei titoli), è destinato all'area più indigente e svantaggiata dei pensionati (siccome titolari di integrazione ai minimi), sui quali vengono scaricate in misura preponderante, rispetto agli altri cittadini, le conseguenze delle oggettive difficoltà di bilancio dello Stato; parimenti sempre assumendo come paradigma costituzionale l'art. 34 primo comma, Cost., la stessa esclusione del rimborso degli interessi legali e della rivalutazione appare di dubbia costituzionalità, posto che se per consolidata interpretazione giurisprudenziale gli interessi e la rivalutazione sono sempre dovuti nelle prestazioni di natura previdenziale, sembra in contrasto con il principio di eguaglianza negare *ex lege* detti accessori, e soprattutto negarli alle fasce sociali più indigenti.

Per quanto sopra esposto appare dunque non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del comma 183 dell'art. 1 legge n. 662 del 23 dicembre 1996; è altresì evidente come la questione sia rilevante al fine di decidere la concreta controversia *de qua*, l'illegittimità del comma anzidetto comporterebbe il rigetto dell'appello essendo l'applicazione della disposizione che prevede la declaratoria d'ufficio di estinzione del giudizio l'unico motivo d'appello.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 23 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del comma 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui viene data lettura all'udienza del 26 gennaio 1997, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Gorizia, il 16 gennaio 1996.

Il presidente: BALBI

L'estensore: DE BORTOLI

N. 193

Ordinanza emessa il 25 giugno/3 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 aprile 1997) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal Consorzio artigiani edili e affini - CAREA - s.r.l. contro l'IACP della provincia di Bologna ed altri.

Appalto - Appalto per la costruzione di opere pubbliche - Esclusione, fino al 1° gennaio 1997, per gli appalti di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria, delle offerte con percentuale di ribasso superiore di oltre un quinto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse - Violazione del principio di diritto comunitario del divieto di esclusione automatica delle offerte in base a criterio matematico senza la puntuale verifica in contraddittorio con l'offerente - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.- Irragionevolezza e disparità di trattamento tra offerte ammesse ed offerte automaticamente escluse - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 132/1996.

(Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21, comma 1-bis, u. p., modificato dal d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in legge 2 giugno 1995, n. 216).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 265 del 1996, proposto dal Consorzio artigiani edili e affini - CAREA - s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Paolo Nascetti ed elettivamente domiciliato in Bologna, via S. Stefano, 29;

Contro l'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Bologna, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gilberto Gualandi e Federico Gualandi, ed elettivamente domiciliato in Bologna, via S. Margherita, 6;

E nei confronti di: Edilizia Sicar 3000 s.r.l., Sette Elle s.r.l., DMC Costruzioni s.r.l., C.I.P.E.A. s.c. a r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro-tempore*, n.c.;

Per l'annullamento previa sospensiva:

dell'atto 244994/6345 del 28 dicembre 1995 con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna, nella licitazione privata per l'esecuzione delle opere murarie, affini e da artieri diversi occorrenti alla manutenzione dei balconi di diversi fabbricati siti in Bologna, invece di dar corso alla procedura di esclusione automatica delle offerte anomale, che avrebbe portato all'esclusione dell'Impresa edilizia Sicar 3000 e di altre tre imprese, ha aggiudicato provvisoriamente i lavori a detta impresa, anziché escluderla;

dell'ordinanza presidenziale n. 1307 del 29 dicembre 1995 che ha ratificato le operazioni di gara e confermato l'aggiudicazione in capo all'impresa controinteressata;

della lettera di invito prot. n. 32885 del 6 dicembre 1995 limitatamente alla parte in cui (pag. 1 delle norme di gara) per la verifica delle offerte anormalmente basse, prevede l'applicazione dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, anziché l'automatica esclusione *ex art.* 21, comma 1-bis, legge n. 109/1994, come modificata a seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 101/1995 con la legge n. 216/1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti costituite;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita la relazione del cons. dott. Domenico Lundini;

Uditi l'avv. Nascetti per il ricorrente e l'avv. F. Gualandi per l'IACP;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

Con delibera del 3 ottobre 1995, il C.d.A. dell'IACP della provincia di Bologna approvava il progetto esecutivo delle opere di manutenzione di balconi di fabbricati siti in Bologna di proprietà dello stesso IACP e del comune di Bologna; deliberava contestualmente di procedere all'affidamento dei lavori mediante gara di licitazione privata con offerta a prezzi unitari.

Con ordinanza IACP 19 ottobre 1995 venivano approvati bando ed avviso di gara.

Con ordinanza 6 dicembre 1995 veniva indetta la gara e approvata la lettera d'invito alla licitazione privata suddetta da tenersi col criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari *ex art.* 21 legge n. 109/1994 e con applicazione delle modalità di verifica delle offerte anormalmente basse *ex art.* 5 legge n. 14/1973, per i lavori di cui sopra e per un importo massimo ammesso di L. 1.392.539.812.

La gara veniva espletata il 28 dicembre 1995 e veniva aggiudicata alla Edilizia Sicar 3000 che aveva presentato il prezzo più basso (1.163.269.310).

Avverso le relative determinazioni dell'Amministrazione e gli altri atti indicati in epigrafe ricorreva peraltro a questo T.A.R. il Consorzio artigiani edili ed affini - CAREA - s.c. a r.l. offerente alla gara suddetta.

Assumeva l'istante che se si fosse fatta applicazione, come sarebbe stato doveroso, dell'art. 21, comma 1-*bis*, legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, si sarebbe determinata una soglia delle offerte anormale, rispetto all'importo presunto a base di gara, in quelle con ribasso pari all'11,3674%, con conseguente automatica esclusione delle offerte con ribasso superiore (Edilizia Sicar 3000, Sette Elle, DMC e CIPEA) ed aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente CAREA.

Deduceva quindi:

1. — Violazione dell'art. 21, comma 1-*bis*, legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo risultante a seguito del decreto-legge n. 101/1995 convertito con modificazioni dalla legge n. 216/1995; eccesso di potere per erroneo supposto di fatto e di diritto.

Nella specie si applica interamente la disciplina dell'art. 21 della legge n. 109/1994, come da ultimo modificata, che prevede l'aggiudicazione degli appalti mediante licitazione privata col criterio del prezzo più basso determinato, secondo la natura delle opere, mediante offerta a prezzi unitari ovvero di massimo ribasso sull'importo a base d'asta. La procedura di verifica dell'anomalia delle offerte è però disciplinata in modo omogeneo per entrambi i criteri di aggiudicazione. L'ultima parte del comma 1-*bis* stabilisce poi un regime transitorio valido fino al 1° gennaio 1997 in base al quale, per gli appalti di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria, sono escluse le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.

Si tratta non di facoltà ma di obbligo di esclusione e l'Amministrazione non poteva che darvi attuazione.

È pertanto illegittimo il richiamo all'art. 5 legge n. 14/1973, in tema di anomalia, contenuto nelle norme di gara allegate alla lettera di invito.

Né l'art. 21 legge n. 104/1994 può essere pattizamente derogato con imposizione di clausole (peraltro di stile) la cui incondizionata accettazione venga imposta ai concorrenti ai fini della loro ammissione.

La norma in questione (art. 21, comma 1-*bis*) doveva pertanto trovare puntuale applicazione anche nell'appalto di cui trattasi che è stato aggiudicato con il sistema dell'offerta prezzi espressa mediante un importo complessivo e non percentuale. Ciò anche in presenza dell'espressione «percentuale di ribasso» usata dal legislatore, letteralmente più appropriata al sistema di aggiudicazione con il massimo ribasso. Detta espressione infatti dev'essere interpretata in conformità allo scopo che si prefigge la norma transitoria, ovvero quello di fornire alla p.a. un criterio oggettivo ed omogeneo di comportamento, in attesa dell'individuazione da parte del Ministero di parametri di riferimento per il calcolo dell'anomalia, sia per le gare al massimo ribasso che per quelle con offerta prezzi.

Nella specie occorre tradurre in percentuale di ribasso il prezzo complessivo offerto dalle singole imprese, rapportandolo all'importo presunto a base di gara.

2. — Eccesso di potere per contraddittorietà tra disposizioni contenute nel bando di gara e disposizioni contenute nella lettera di invito, atteso che il primo richiama, nella sua integralità, l'art. 21 legge n. 109/1994, mentre le norme di gara allegate alla lettera di invito hanno contraddittoriamente previsto la verifica delle offerte anomale *ex art.* 5 legge n. 14/1973.

Concludeva per l'accoglimento del gravame.

L'istanza cautelare veniva accolta, con ordinanza n. 155 del 2 marzo 1996.

La p.a., costituita in giudizio, si opponeva motivatamente all'accoglimento del gravame, rilevandone l'inammissibilità e l'infondatezza e proponendo, in subordine, eccezione d'incostituzionalità dell'art. 21, ultimo capoverso, della legge n. 109/1994, ove interpretato nel senso auspicato dal ricorrente.

Quest'ultimo produceva ulteriore memoria difensiva in data 14 giugno 1996.

Alla pubblica udienza del 25 giugno 1996 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. — L'acquiescenza consiste nella volontà chiara, inequivoca, libera e spontanea di accettazione di un atto attualmente e concretamente lesivo, e quindi nella rinuncia all'impugnativa, altrimenti possibile, dell'atto stesso.

Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione in sede difensiva, il fatto che il consorzio ricorrente abbia partecipato alla licitazione privata in questione senza alcuna rimostranza o riserva ed anzi sottoscrivendo un'esplicita dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le regole della gara, non costituisce acquiescenza e non determina pertanto l'inammissibilità del ricorso all'esame, in cui si fa valere proprio l'illegittimità di quelle regole; e ciò sia perché al momento della presentazione dell'offerta mancava un atto lesivo (e quindi impugnabile) che si è concretato invece per il ricorrente solo con l'esito negativo della gara, sia perché la suddetta dichiarazione di accettazione delle regole di gara non poteva dirsi spontanea, in quanto imposta a pena d'esclusione dalla procedura (vedi, in termini, C.d.S., V, 25 gennaio 1995, n. 30; 3 ottobre 1992, n. 626; T.A.R. Molise, 5 ottobre 1995, n. 213).

2. — Nel merito la questione sottoposta al collegio consiste nello stabilire se la regola fissata dall'art. 21, comma 1-bis, ultima parte, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata ed integrata con d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni in legge 2 giugno 1995, n. 216, si applichi ai soli appalti di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicare col criterio del massimo ribasso, oppure, come sostiene il ricorrente, anche a quelli da aggiudicare col sistema del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Recita la norma in questione: «Fino al 1° gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse».

Ad avviso del collegio, nonostante che l'espressione usata dal legislatore («percentuale di ribasso») sia letteralmente più appropriata al sistema di aggiudicazione col massimo ribasso, essa va interpretata in conformità alla *ratio* della norma transitoria che è quella di stabilire vincoli e parametri oggettivi per l'individuazione delle offerte anomale, e per l'esclusione obbligatoria delle stesse, da parte delle amministrazioni appaltanti, eliminando quindi, sia per le gare al massimo ribasso che per quelle con offerta prezzi, ogni valutazione discrezionale in proposito delle singole amministrazioni. Il fatto poi che tale aprioristica individuazione dell'anomalia sia estesa anche alle gare con offerta di prezzi unitari non è una novità, essendo prevista (inequivocabilmente, in quell'occasione) anche nell'art. 21 della legge n. 109/1994, secondo la sua formulazione originaria, e nell'art. 29, comma 6, del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

D'altro canto il «criterio del prezzo più basso» appare richiamato, nel comma 1-bis, in un significato che abbraccia entrambi i metodi in cui esso si articola (massimo ribasso ed offerta a prezzi unitari) e quindi nell'accezione generica ed omnicomprensiva in cui è richiamato anche dall'art. 30 della direttiva CEE 93/37 del 14 giugno 1993 nonché dall'art. 29 suddetto del decreto legislativo n. 406/1991.

Diversamente opinando, oltretutto, dovrebbe arriversi ad ammettere che il richiamo, nel comma 1-bis, del «criterio del prezzo più basso di cui al comma 1», va inteso, letteralmente, come (vedi appunto comma 1) «criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari», sicché resterebbero in questo caso fuori dalla valutazione delle offerte anomale, secondo la disciplina a regime degli appalti sopra la soglia comunitaria, proprio quelle teoricamente non altrimenti controllabili, e cioè le offerte al massimo ribasso.

Dal che deve dedursi, secondo questo collegio, che il legislatore usa, nel comma 1-bis, espressioni («criterio del prezzo più basso», da un lato, e «percentuale di ribasso», dall'altro) che possono apparire specifiche se acriticamente parametricate alle definizioni di cui al comma 1, ma che, intese sistematicamente e logicamente secondo la *ratio* della norma, assumono invece il loro significato reale di riferimento ad entrambi i criteri di aggiudicazione indicati appunto al comma 1 del ripetuto art. 21.

In questo senso tra l'altro appare orientato lo stesso Ministero dei lavori pubblici nello schema di regolamento in data 16 febbraio 1996 predisposto ai sensi dell'art. 3 legge n. 109/1994 come modificata dalla legge n. 216/1995.

Né vale in senso contrario l'argomento opposto, in sede difensiva, dell'Amministrazione intimata, secondo il quale il sistema di offerta a pezzi unitari non postula necessariamente, secondo la legge n. 14/1973, l'indicazione di un importo a base di gara, atteso che tale importo è ora da indicarsi in base alla nuova normativa di cui si discute.

Le argomentazioni svolte porterebbero dunque nella specie all'accoglimento del gravame mosso dal ricorrente, atteso che l'Amministrazione ha aggiudicato la gara senza procedere all'esclusione, ex art. 21 comma 1-bis ultima parte, delle offerte anomale, secondo la prospettazione del ricorrente medesimo.

3. — Senonché il collegio ritiene, nei termini che seguono, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione da ultimo citata.

Ed invero la norma di cui trattasi impedisce all'Amministrazione, in modo assoluto e irreversibile, di poter fruire di un prezzo più vantaggioso, e dunque di poter realizzare i lavori da appaltare con il minor sacrificio economico possibile (compatibilmente con la garanzia di buona e tempestiva esecuzione dei lavori stessi) in antinomia con l'obbligo di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Del resto la stessa Corte costituzionale ha recentemente precisato, sebbene in materia di appalto di servizi assoggettati alla disciplina comunitaria, che «il principio enunciato dalla disciplina comunitaria risponde ad un indirizzo generale in materia di appalti e consiste nel divieto di esclusione automatica delle offerte, sulla base di un criterio matematico, senza che si proceda alla puntuale verifica in contraddittorio con l'offerente» (n. 132 del 29 aprile 1996).

L'obbligo generalizzato di esclusione delle offerte anomale, posto dal legislatore nei termini sopra visti, appare in effetti in grado di provocare effetti distorsivi, sia per la preclusione all'Amministrazione di qualsiasi verifica che possa indurla a superare, nel suo stesso interesse, il sospetto dell'anomalia, sia per la possibilità dei partecipanti alla gara di interferire in un meccanismo i cui valori sono determinati dalle stesse imprese. Non è infatti a priori da escludersi che, attraverso accordi tra alcune delle imprese stesse, la soglia dell'anomalia possa essere artatamente alzata o abbassata con menomazione, in ogni caso, di altri offerenti che non abbiano partecipato all'intesa.

E comunque il meccanismo è irragionevole e contrastante col principio di buona amministrazione anche perché la stessa offerta che sarà poi dichiarata anomala concorre a determinare la media alla quale si rapporterà il livello dell'anomalia.

Inoltre il *vulnus* alla detta norma costituzionale può ritenersi aggravato dal fatto che l'esclusione automatica è destinata ad operare a prescindere dal numero delle offerte ammesse o presentate e quindi anche quando, per la modesta entità numerica di queste, un controllo in contraddittorio dei sospetti di anomalia non comporterebbe particolari intralci alla speditezza dell'azione amministrativa.

Infine, l'irragionevolezza del meccanismo risulta anche maggiore nell'ipotesi, come quella che ne occupa, di aggiudicazione con il sistema dei prezzi unitari, poiché in questo caso si è in presenza di valutazioni estremamente «mirate» e tali da non consentire scarti o ribassi eccessivi, con conseguente tendenza ad una sostanziale omogeneità del livello delle offerte. V'è quindi in questi casi il rischio di esclusioni di offerte di pochissimo inferiori ad altre ammesse o addirittura aggiudicatarie.

Ritiene altresì il Collegio che l'irragionevolezza, per le ragioni sopra esposte, della denunciata disposizione normativa possa riscontrarsi anche sotto il profilo della disparità di trattamento tra offerte ammesse ed offerte automaticamente escluse, non apparendo giustificabile la diversa disciplina delle une e delle altre alla stregua di un criterio di differenziazione incongruo e palesemente iniquo e quindi non tale da supportare nel caso la libera e legittima esplicazione della discrezionalità legislativa.

4. — In base alle considerazioni di cui sopra la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 21, comma 1-bis, ultima parte, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata con d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in legge 2 giugno 1995, n. 216 (questione la cui rilevanza deriva, da un lato, dal fatto che trattasi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, sicché la disapplicazione diretta della norma per contrasto con la normativa comunitaria non appare ammissibile, dall'altro, che l'aggiudicazione impugnata può salvarsi dall'annullamento, in esito al proposto ricorso, solo attraverso l'eliminazione della norma) appare dunque non manifestamente infondata.

Il collegio ritiene quindi che la norma citata vada sottoposta all'esame della Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultima parte, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata con d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in legge 2 giugno 1995, n. 216, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria di questo tribunale;

Ordina altresì che, a cura della medesima segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il giudizio in corso introdotto con il ricorso in epigrafe;

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio del 25 giugno 1996 e 9 ottobre 1996.

Il presidente: LAURITA

Il cons. rel. est.: LUNDINI

97C0356

N. 194

Ordinanza emessa il 10 dicembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Teknogest s.r.l. ed altra contro l'A.T.C. di Bologna

Lavori pubblici - Cessione di ramo d'azienda aggiudicataria di lavori pubblici (nella specie: cessione alla S.r.l. Teknogest da parte della S.p.a. Elektra, aggiudicataria di lavori di completamento della linea elettrica filoviaria della città di Bologna, del ramo d'azienda relativo ai rapporti con le Amministrazioni pubbliche) - Subingresso della società cessionaria nell'aggiudicazione - Esclusione nei confronti delle società concessionarie di servizi pubblici - Incidenza sui principi di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 11 febbraio 1994, n. 109, artt. 2 e 35).

(Cost., artt. 3, 41 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio promosso da Teknogest s.r.l. capogruppo in raggruppamento temporaneo con Fahrleintungsbau G.m.b.H. e Elektra S.p.a., difesa costituita: avv.ti Rinaldo Geremia, Filippo Lattanzi e Renato Docimo, domicilio di giudizio in Bologna: in via S. Procolo n. 7 presso l'avv.to Francesca Pistani, contro l'A.T.C. - Azienda Trasporti Consorziali di Bologna, difesa costituita: avv.ti Francesco Paolucci e Rolando Roffi domicilio di giudizio in Bologna: in via Farini n. 10 presso l'avv.to Francesco Paolucci, in punto a annullamento previa sospensiva:

a) della nota 19 settembre 1996 prot. 13739 del direttore generale dell'intimata A.T.C. con la quale si comunica alle ricorrenti che, alla luce della normativa vigente, il contratto di cessione in corso fra Elektra e Teknogest è irrilevante e che, pertanto, la S.p.a. Elektra è l'unico soggetto col quale l'A.T.C. potrà sottoscrivere il contro relativo ai lavori di completamento della linea di trazione elettrica della linea filoviaria n. 14 e per l'adeguamento del filo di contatto della linea n. 13;

b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

Visto il ricorso notificato in data 18 novembre 1996 e depositato in data 20 s.m.;

Visti gli atti e documenti depositati dall'intimata A.T.C.;

Uditi, in seduta del giorno 10 dicembre 1996, gli avvocati: Filippo Lattanzi per le parti ricorrenti; Rolando Roffi per l'A.T.C. intimata;

Udito altresì il relatore designato.

F A T T O

La S.p.a. Elektra, in esito ad offerta in procedura selettiva *ad hoc* (presentata in data 7 giugno 1995) quale mandataria/capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la Fahrleitugsbau G.m.b.H., risultava aggiudicataria dei lavori, di interesse dell'A.T.C. intimata, per il completamento della linea di trazione elettrica della linea filoviaria n. 14 nella città di Bologna e per l'adeguamento del filo di contatto per la linea filoviaria n. 13 della città stessa previsti per un importo a base di gara pari a L. 3.538.876.500..

Con nota consegnata in data 27 giugno 1996, sul documento assunto che la S.p.a. Elektra le aveva conferito (per rogito 30 aprile 1996) il ramo di azienda relativo ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, la S.p.a. Teknogest chiedeva che l'intimata A.T.C. ne prendesse atto al(l'evidente) fine della stipulazione del conseguente contratto, incombente in vista del quale l'A.T.C. aveva chiesto alla S.p.a. Elektra, nel comunicarle l'aggiudicazione, l'invio di specifica documentazione.

Nel quadro sopra delineato si inserisce la controversia incardinata col ricorso di cui a preambolo col quale le sopra citate aziende private contestano la nota, meglio specificata in epigrafe, con la quale l'intimata A.T.C. ha negato *in primis* (ed autoritativamente) la presa d'atto di cui si è detto al paragrafo precedente.

D I R I T T O

Come è anche (sostanzialmente) incontroverso tra le parti, la cessione di ramo di azienda di cui a premesse di fatto dovrebbe, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 109/1994, risultare proficua ed utile alla S.r.l. Tecnogest nel senso di consentirle di subentrare alla S.p.a. Elektra nell'aggiudicazione dei lavori di realizzazione del completamento, nella città di Bologna, della linea filoviaria n. 14 e di adeguamento della linea n. 13 ma a tanto si oppone (unicamente: stando alla fattispecie concreta) il disposto del comma III del precedente art. 2 della legge stessa nella parte in cui sottrae, al disposto di cui al citato art. 35, i soggetti di cui alla lettera *b* del precedente comma II.

Stando così le cose il collegio restando a quella prima deliberazione che è opportuna in ipotesi di rimessione di questioni alla Corte costituzionale e quindi senza ne consegua pronuncia suscettibile di formare giudicato, ritiene di rimettere a quest'ultima la questione di legittimità costituzionale del ricordato combinato risultante di norme sopra focalizzato sembrandogli che non risulti manifestamente infondata l'ipotesi (che non appare conseguire necessariamente da normative comunitarie) di contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 in quanto vi si discriminano le fattispecie di subentro in aggiudicazione del tipo di quella di cui trattasi in ragione di circostanze che (siccome non afferenti al subentrando) non sembrano rilevanti all'uopo ed anzi sembrano sostanziare una contestuale antinomia col principio di libertà di iniziativa economica in combinato con un ipotizzabile pregiudizio del principio di buon andamento dell'attività amministrativa.

P. Q. M.

Rimette — previo accoglimento, come da separata ordinanza, della domanda cautelare sottomessa dalle parti ricorrenti e con sospensione del prosieguo della relativa fase — gli atti alla Corte costituzionale per la definizione della sopra focalizzata questione di costituzionalità, che ritiene rilevante e non manifestamente infondata, del disposto degli artt. 2 e 35 della legge n. 109/1994, considerati singolarmente e/o nel complesso, nella parte in cui inibiscono l'operatività della cessione di ramo di azienda di cui alla precedente trattazione in fatto ed in diritto in presumibile antinomia con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione e manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza, oltre che alle parti, al Presidente del Consiglio nonché di comunicarla ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 1996.

Il presidente rel. est: LAURITA

N. 195

*Ordinanza emessa il 5 marzo 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine
nel procedimento penale a carico di Di Taranto Giovanni Antonio*

**Ambiente (tutela dell') - Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Impianti di depurazione di rifiuti non tossici
né nocivi senza autorizzazione - Sanzioni penali - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina
statale in materia - Incidenza sui principi di tutela dell'ambiente e del diritto alla salute - Indebita legiferazione
in materia penale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 370/1989, 504 e 117/1991, 306/1992
e 96/1994.**

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, art. 2).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, primo comma, 25, secondo comma, 32 e 116).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

Letti gli atti del procedimento penale n. 97/002114 r.g.g.i.p. pendente nei confronti di Di Taranto Giovanni Antonio nato il 10 marzo 1940 a Taranto, residente a Mogliano Veneto (TV), via dei Tulipani n. 4, persona sottoposta ad indagini in ordine al reato di cui all'art. 25, primo comma, d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915;

Esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero dott. Lombardi Giuseppe e qui pervenuta in data 25 febbraio 1997;

Premesso in fatto che la notizia di reato qui in esame trovava origine nelle plurime segnalazioni del comune di Pasian di Prato in ordine alle molteplici occasioni in cui comuni cittadini e titolari di attività produttive diverse installate in zona lamentavano una situazione di accentuato disagio e fastidio provocato dagli odori nauseabondi, talvolta pure produttivi di disturbi fisici, indotti dalle lavorazioni della ditta «F. W. W. - Friul Walter Washing s.r.l.» installata presso la locale via C. Colombo e, appunto, legalmente rappresentata da Giovanni Di Taranto, quale presidente del consiglio di amministrazione, esercente attività industriale di depurazione di rifiuti speciali, segnalazioni confortate dagli esiti dei plurimi sopralluoghi e controlli eseguiti dalla polizia municipale;

Premesso altresì che ciò originava un'attività d'indagine volta alla verifica della complessiva situazione autorizzatoria di tale impianto, ben riassunta e documentata nell'annotazione finale dd. 13 febbraio 1997 del corpo forestale regionale della sezione di p.g. in sede, che sarà oggetto diretto della valutazione richiesta a questo ufficio, essendosi separatamente proceduto per il reato di cui agli artt. 81 cpv. - 674 c.p.;

O S S E R V A

Dalle indagini sviluppate è emerso che la «F. W. W. s.r.l.» concretamente gestisce dal settembre dell'anno 1991 un impianto di notevoli dimensioni di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti speciali prodotti da terzi quali le acque reflue classificate non tossiche e nocive di provenienza pure extra-regionale, e ciò in forza del provvedimento comunale n. 2236 prot. dd. 3 maggio 1991 (tuttora in vigore nonostante alcune traversie giudiziarie e peraltro rilasciato a favore del precedente gestore «I.L.S.A. Venuti s.r.l.» che autorizzava lo «scarico in fognatura di reflui non tossici né nocivi trattati per conto proprio o/e per conto terzi e provenienti dal descritto impianto di depurazione di tipo biologico».

Emergeva altresì che in data 14 ottobre 1992 la ditta aveva proposto istanza alla provincia di Udine onde conseguire il rilascio di apposita autorizzazione alla gestione del detto impianto di depurazione per conto terzi dei reflui non tossici né nocivi ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. d) d.P.R. n. 915/1982, ottenendola in data 28 settembre 1993 (decreto n. 29100/1993) per ciò che concerne l'approvazione del progetto con la previsione, di una capacità massima di trattamento di 60.000 mc/anno di acque di rifiuto e in data 31 maggio 1994 (decreto n. 22990/1994) relativamente alla sua gestione.

Entrambe le autorizzazioni venivano successivamente rimosse d'ufficio dalla provincia di Udine in data 19 febbraio 1996 (decreto n. 8605/1996) in ossequio ai contenuti della circolare n. 10 (n. 4308/SG di prot.) del 16 giugno 1995 del presidente della Giunta regionale (cd. «circolare Guerra»), che interpretava la nozione di «impianto di smaltimento» fornita dall'art. 2, legge regionale n. 30/1987 nel senso di escludervi «gli impianti di

depurazione, di cui alla legge n. 319/1976, ricadenti esclusivamente nella regolamentazione di quest'ultima, con l'eccezione di quelli che trattano reflui tossici e nocivi», sicché, onde consentire in ambito regionale un'interpretazione uniforme della normativa ambientale in oggetto, il decreto provinciale in esame, pur esplicitamente contestando i contenuti della circolare regionale che rendeva lecita l'attività di gestione di impianti di depurazione per conto terzi di rifiuti liquidi in assenza di autorizzazione ex d.P.R. n. 915, si adeguava annullando tutti i propri precedenti provvedimenti che tale autorizzazione implicavano, fatta eccezione per quelli disciplinanti lo stoccaggio provvisorio di reflui prodotti da terzi in quanto attività reputata non direttamente riconducibile alle operazioni di depurazione.

Ancor più recentemente, infine, nonostante la divulgazione di uno specifico autorevole intervento giurisprudenziale che si espliciterà a breve, la regione Friuli-Venezia Giulia ribadiva il proprio precedente orientamento approfittando della parziale riformulazione della normativa sui rifiuti, approvando la norma recata dall'art. 2, legge 14 giugno 1996 n. 22 («modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive»), a sua volta introducendo il comma 2-*bis* all'art. 2 della legge reg. n. 30/1987 secondo cui «non sono ricompresi fra gli impianti di smaltimento di cui ai commi 1 e 2 gli impianti di depurazione, di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319, ricadenti esclusivamente nella regolamentazione di quest'ultima, con l'eccezione di quelli che trattano reflui tossici e nocivi», ove a loro volta i commi 1 e 2 definiscono la nozione e le caratteristiche degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Non vi è pertanto dubbio alcuno che nella regione Friuli-Venezia Giulia attualmente gli impianti di depurazione che trattano reflui per conto terzi siano esentati dall'osservanza della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, difformemente a quanto accade nel restante territorio nazionale ove vigono principi diversi, finalmente precisati con forza, dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali e pure sulla scorta delle conclusioni prese dalla miglior dottrina specialistica, dalla Corte di cassazione, (S.U. 13 dicembre 1995 n. 19, ric. Forina; ribadita da Cass. sez. III 15 gennaio 1996, n. 353, ric. Forina; e da Cass. sez. III 27 giugno 1996 n. 2078, ric. Cilento) secondo cui il criterio di delimitazione nell'applicazione della cd. legge «Merli» e della normativa sui rifiuti deve individuarsi non solo e non esclusivamente nella natura del «rifiuto» trattato (solido o liquido, fangoso o sotto forma di liquami) bensì nell'operazione e nel tipo di intervento svolti sui reflui, nel senso che qualsiasi fase di smaltimento dei rifiuti, anche allo stato liquido, (conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, trattamento ecc.) è regolata dal d.P.R. n. 915/1982, mentre la sola fase di immissione diretta delle acque di rifiuto nel corpo ricettore finale è disciplinata dalla legge n. 319/1976 (con l'unica eccezione dei liquami tossico e nocivi, interamente assoggettati alla normativa sui rifiuti: art. 2, sesto comma d.P.R. n. 915 cit.), con affermazioni che devono ribadirsi pure alla luce della nuova normativa di settore portata dal d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (cd. «decreto Ronchi») che, pur abrogando il d.P.R. n. 915, ha mantenuto il principio dell'esclusione dalla sua regolamentazione della materia «(del)le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido» (art. 8, primo comma, lett. e), sicché ancor oggi corretta e valida appare la ricostruzione del sistema qual operata dal giudice di legittimità, inalterati essendo rimasti i confini tra i due settori.

Si precisa altresì che qui si intende aderire all'orientamento secondo cui l'autorizzazione allo scarico fognario ricomprende pure l'esercizio dell'impianto di depurazione privato dei reflui del titolare, atteso che la legge n. 319 pretende che lo scarico sia «accettabile», cioè conforme ai suoi parametri, ciò che presuppone — per gli insediamenti produttivi che scaricano direttamente i propri reflui negli ordinari corpi ricettori — l'utilizzo normalmente di un depuratore, sicché il provvedimento autorizzatorio ottenuto copre tanto l'assenso allo scarico finale quanto la preventiva, doverosa attività di depurazione: tesi questa che si giudica assai più rispondente allo spirito e alla lettera della legge n. 319, come successivamente modificata dalla legge n. 172/1995, rispetto all'opinione secondo la quale gli impianti di trattamento dei reflui (per conto proprio o per conto terzi) appartenenti a soggetti privati esulerebbero dal campo di applicazione della legge «Merli» poiché la stessa non ne ha dettato alcuna disciplina e sarebbero, al contrario, interamente regolamentati dalla normativa sullo smaltimento dei rifiuti, interpretazione quest'ultima che renderebbe oltremodo irrilevante la questione che si va a proporre portando, in ipotesi, alla affermazione che gli impianti di depurazione cui fa riferimento l'art. 2, legge reg. n. 22/1996 siano esclusivamente quelli pubblici poiché solo di essi si occuperebbe la legge n. 319/1976.

Che l'intenzione stessa del legislatore regionale fosse diversa, e peraltro conforme alla tesi che qui si sostiene, è comprovato dal tenore della circolare regionale n. 10 dd. 16 giugno 1995 (di cui l'art. 2, legge reg. n. 22 cit. rappresenta letterale codificazione) che ha deliberatamente escluso gli impianti di depurazione (indifferentemente di gestione privata o pubblica) dalle previsioni in materia di smaltimento dei rifiuti proprio sul presupposto dell'applicabilità a detti impianti unicamente della legge n. 319/1976.

In tal modo interpretata la legge regionale, ben può dubitarsi della sua costituzionalità, posto che essa rende esplicitamente lecita ed esenta da autorizzazione, fra l'altro, tutta la fase del trattamento dei reflui che precede la loro diretta immissione nel corpo ricettore finale, e più in generale ogni momento dello smaltimento, comprendente le varie fasi dall'atto in cui il refluo perviene all'impianto fino al momento immediatamente precedente la sua eliminazione, in contrasto con il quadro normativo statale, per come autorevolmente ricostruito dalle S.U. della Corte di cassazione (sul rilievo del cd. «diritto vivente» quale criterio guida e parametro nella risoluzione delle questioni di costituzionalità, cfr. Corte cost. 1/8 giugno 1992 n. 260; 18 gennaio 1989 n. 11).

Essendo principio parimenti acquisito e più volte consacrato pure dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. — tra le molte — sent. 24 marzo 1994 n. 96; 1° luglio 1992 n. 306; 25 maggio 1987 n. 192) che la disciplina statale in materia di smaltimento dei rifiuti, in particolare per ciò che concerne l'individuazione delle regole generali da osservare nello smaltimento e la delimitazione dell'ambito oggettivo di operatività del sistema mediante la classificazione dei rifiuti e la loro definizione (artt. 1 e 2 d.P.R. n. 915), ha natura di normativa di principio e, in quanto fondamentale, vincola pure la legislazione regionale, foss'anche esclusiva, rappresentando attuazione di obblighi contratti in sede comunitaria (per l'esplicita conferma, vds. l'art. 1 decreto legislativo n. 22/1997 che qualifica le disposizioni del decreto come «principi fondamentali della legislazione statale» per le regioni a statuto ordinario e quali «norme di riforma economico-sociale» per le regioni a statuto speciale aventi competenza esclusiva in materia), pare agevole concludere nel senso della possibile illegittimità di ogni norma di legge regionale che modifichi il riparto delle materie, con l'effetto, in particolare, di sottrarre arbitrariamente alla nozione di rifiuto residui che secondo la legge nazionale lo siano, di esentare dall'obbligo autorizzatorio attività che vi sarebbero soggette (nel caso lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti liquidi speciali prodotti da terzi) e di rendere indirettamente immuni da sanzione penale i soggetti che le praticino in assenza del necessario controllo amministrativo.

Segnatamente la questione che qui si pone appare non manifestamente infondata poiché l'art. 2, legge reg. 14 giugno 1996 n. 22 (alla pari di numerose altre norme regionali in tema di smaltimento dei rifiuti già dichiarate incostituzionali, vantando la regione Friuli Venezia-Giulia un non invidiabile e assai poco lodevole primato nel settore: cfr. sentenze nn. 96/1994; 306/1992; 117/1991; 504/1991; 370/1989), a parere di chi scrive, contrasta con l'art. 25, secondo comma, della Costit., incidendo sull'esclusiva potestà sanzionatoria penale statale rendendo lecita una condotta altrimenti vietata (dall'art. 25, primo comma, d.P.R. n. 915/1982 in quanto norma più favorevole rispetto all'omologo e sopravvenuto art. 51, primo comma, decreto legislativo n. 22/1997); con l'art. 116 Costit. discostandosi dai principi fondamentali della legislazione statale in materia in cui la regione Friuli-Venezia Giulia dispone di sola potestà integrativa ed attuativa ai sensi dell'art. 6 n. 3 dello statuto speciale di autonomia; con l'art. 3 Costit. discriminando favorevolmente coloro che esercitano l'attività di smaltimento degli altrui reflui a mezzo di impianto di depurazione in ambito regionale rispetto a coloro che praticano la medesima attività nel restante territorio nazionale; con l'art. 9 secondo comma Costit. che impone la valorizzazione del «paesaggio» latamente inteso, principio con cui contrasta ogni scelta di attenuazione nella tutela del bene protetto, nel caso con l'esenzione dalla disciplina dell'autorizzazione e del controllo attività che si inseriscono a pieno titolo nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti, in tal modo violando, sotto diverso profilo, il dovere di garantire un ambiente integro e salubre onde attuare «diritto alla salute» sancito dall'art. 32 Costit.; con l'art. 10, primo comma, Costit. che impone l'adeguamento dell'ordinamento normativo italiano agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità economica europea, nel cui ambito il controllo di ogni fase dello smaltimento dei rifiuti, attraverso il rilascio di autorizzazioni formali, specifiche ed espresse, risulta assolutamente centrale.

In punto rilevanza di fatto, infine, è chiara l'essenzialità della risoluzione del proposto dubbio di costituzionalità, poiché la condotta accertata in corso d'indagini consiste proprio nel mancato possesso dell'autorizzazione provinciale al trattamento dei reflui liquidi non tossici e nocivi per conto terzi a mezzo di impianto industriale di depurazione (atteso che la provincia di Udine, restrittivamente interpretando la circolare regionale n. 10, rimosse le autorizzazioni da essa precedentemente rilasciate limitatamente all'attività di trattamento dei rifiuti speciali, fatta cioè eccezione per il loro stoccaggio, che risulta tuttora regolamentato ed autorizzato — ex d.P.R. n. 915/1982 — dal decreto n. 160/1995 dd. 2 gennaio 1995 nella parte sopravvissuta — artt. 1 e 2): dipendono, infatti dalla discussa legittimità della norma che andrà ad impugnarsi le successive scelte di competenza di questo ufficio, cioè l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato in ipotesi di rigetto dell'incidente di costituzionalità nella supposta conformità o non incompatibilità della disposizione regionale al quadro nazionale, ovvero l'archiviazione per difetto dell'elemento soggettivo della contravvenzione in capo all'indagato ove la questione fosse ritenuta fondata, avendo egli comunque mantenuto una condotta diligente ed ispirata al rispetto della disciplina regionale oggi in vigore.

È appena il caso di osservare che del tutto irrilevante appare al proposito la circostanza che il decreto provinciale n. 8605/1996 di revoca delle autorizzazioni sia stato determinato e motivato dall'emanazione della circolare regionale n. 10 dd. 16 giugno 1995 poiché in questa sede si eccepisce l'illegittimità non già di tal ultimo provvedimento bensì della norma legislativa successiva che, testualmente e letteralmente riprendendone la formulazione, da un lato ne ha consolidato al più alto livello consentito contenuti e interpretazione, dall'altro lato ha (tempestivamente) impedito o, comunque, reso superfluo da Di Taranto l'adeguamento al sistema normativo nazionale quale nelle more delineato dal cd. «diritto vivente», in particolare con la richiesta alla provincia di Udine di una nuova autorizzazione al trattamento dei rifiuti speciali prodotti da terzi quali i reflui liquidi non tossici e nocivi, essendo la pronuncia delle sezioni unite penali (del 13 dicembre 1995) intervenuta tra l'adozione della circolare regionale (appunto il 16 giugno 1995) e la legge qui censurata (14 giugno 1996).

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996 n. 22 in relazione agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, primo comma, 25, secondo comma, 32 e 116 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento penale e l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia comunicata al pubblico ministero in sede nonché notificata alla persona sottoposta alle indagini, al presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia nonché al presidente del medesimo consiglio regionale.

Udine, addì 5 marzo 1997

Il giudice: ROJA

97C0358

N. 196

Ordinanza emessa il 25 settembre 1996 dal pretore di Firenze (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 aprile 1997) nel procedimento civile vertente tra Baglioni Renzo e Garuglieri Loris

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Provvedimento di rilascio per finita locazione - Esecuzione - Assistenza della forza pubblica - Potere di concedere la stessa in correlazione con le situazioni emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario - Attribuzione, con norma ritenuta innovativa e non di interpretazione autentica dell'art. 3, decreto-legge n. 551 del 1988, alla competenza del prefetto - Lesione del diritto di azione - Incidenza sulla tutela del diritto di proprietà - Violazione della tutela giurisdizionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 108/1986.

(D.-L. 8 agosto 1996, n. 443, art. 2, comma 5).

(Cost., artt. 24, primo comma, 42, primo e secondo comma, e 102, primo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento, sciogliendo la riserva formulata, rileva:

il ricorrente Baglioni Renzo ha promosso nei confronti di Garuglieri Loris esecuzione per rilascio relativamente all'appartamento posto in Firenze, via Mortuli, 19; il titolo esecutivo è costituito da convalida di licenza per finita locazione pronunciata dal pretore di Firenze in data 30 dicembre 1986 per la scadenza del 31 luglio 1987 con esecuzione fissata, ex art. 56, legge n. 392/1978, per la data del 31 luglio 1988;

nonostante siano trascorsi molti anni dalla scadenza del contratto, e nonostante il precetto sia stato notificato nell'aprile del 1991 e siano stati effettuati numerosi accessi da parte dell'ufficiale giudiziario, l'esecuzione non è stata ancora portata a termine;

all'esecutante, ad oggi, a nulla è valso avere reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà *ex art. 3*, decreto-legge n. 551/1988 convertito con legge n. 61/1989 relativa alla urgente necessità di adibire l'immobile occupato dal Garuglieri a propria abitazione (dichiarazione di necessità notificata all'esecutato in data 14 novembre 1989);

con il ricorso introduttivo del presente procedimento il Baglioni ha chiesto a questo giudice dell'esecuzione di «disporre l'immediata esecuzione del provvedimento di rilascio», previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di illegittimità costituzionale del d.-l. 24 gennaio 1996, n. 30 in relazione agli artt. 24, 77 e 102 della Costituzione;

infatti il ricorrente lamenta che il prefetto di Firenze, avvalendosi della norma la cui illegittimità costituzionale viene eccepita, non ha concesso l'assistenza della forza pubblica richiesta dall'ufficiale giudiziario, sospendendo in pratica l'esecuzione a tempo indeterminato;

dai documenti prodotti risulta che l'intervento della forza pubblica era stato inutilmente richiesto dall'ufficiale giudiziario per l'accesso del 10 gennaio 1996, che in occasione di tale accesso è stato disposto un rinvio all'8 maggio 1996 e che poi l'esecuzione è stata ulteriormente rinviata dall'ufficiale giudiziario al 16 ottobre 1996 a causa dell'indisponibilità della forza pubblica (ad oggi è impossibile sapere se per l'accesso del 16 ottobre 1996 sarà concessa dal prefetto la forza pubblica, o si renderanno necessari altri rinvii);

occorre subito chiarire che in questa sede al giudice dell'esecuzione è chiesto un provvedimento ordinatorio in ordine ai tempi della specifica esecuzione, provvedimento che sicuramente rientra nei poteri del giudice adito, avendo il giudice dell'esecuzione il compito di adottare i provvedimenti finalizzati a superare «difficoltà» che si manifestino nel corso dell'esecuzione (art. 610 c.p.c.), ed avendo la legge (art. 2 del decreto-legge n. 551/1988 convertito nella legge n. 61/1989) demandato al pretore, quale giudice competente *ex art. 16*, comma I, c.p.c., l'accertamento della sussistenza delle ipotesi in presenza delle quali l'assegnazione della assistenza della forza pubblica deve essere concessa in via prioritaria (art. 3, comma II, decreto-legge n. 551/1988 cit.);

l'istanza del ricorrente deve essere interpretata come tesa ad ottenere un provvedimento che accerti che, in virtù dei criteri di priorità legali (art. 3, commi II e III del decreto-legge n. 551/1988) e di quelli stabiliti in via generale dal prefetto di Firenze con suo provvedimento di data 2 febbraio 1993 (*ex art. 3*, comma I, decreto-legge n. 551/1988, l'esecuzione *de qua* è «matura» per l'ottenimento della forza pubblica, con ordine all'ufficiale giudiziario di richiederne per una data più prossima possibile l'assistenza;

la dedotta questione di illegittimità costituzionale è sicuramente rilevante in questo procedimento, in quanto il diniego di concessione della forza pubblica da parte del prefetto di Firenze è riconducibile alla norma denunciata, e se questa, per il dedotto vizio di incostituzionalità, dovesse cessare di avere efficacia, il ricorso dell'esecutante non potrebbe che essere accolto, posto che egli ha reso dichiarazione di necessità nelle forme di legge e nemmeno l'esecutato contesta che il titolo esecutivo *de quo*, giusta il criterio cronologico (anzianità del titolo) recepito dal prefetto di Firenze nel suo citato generale provvedimento, dovrebbe finalmente essere posto in effettiva esecuzione con l'assistenza della forza pubblica;

la norma della quale si pone il problema di illegittimità costituzionale è l'art. 2, comma V, del d.-l. 8 agosto 1996, n. 443 (ancora non convertito in legge ... ed eguali precedenti decreti sono decaduti) che testualmente recita: «le disposizioni degli artt. 3 e 5 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso di abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario»;

la norma riportata si presenta come norma di interpretazione autentica, e desta non poche perplessità in quanto il testo delle norme oggetto di interpretazione è chiarissimo, mentre la norma di interpretazione autentica da un lato è tutt'altro che chiara e dall'altro è sicuramente innovativa;

gli artt. 3, comma I, e 5 del decreto-legge n. 551/1988 sono chiarissimi nel senso di attribuire al prefetto la competenza a dettare criteri di ordine generale circa l'assistenza della forza pubblica dopo l'acquisizione del parere della commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge cit.; poiché la determinazione dei criteri da parte del prefetto deve seguire il parere della commissione suddetta, e poiché tale organo consultivo fornisce «il parere relativamente ai criteri per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitativo tenuto conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'ufficio giudiziario» (art. 5 del decreto-legge n. 551/1988), non può dubitarsi del fatto che il prefetto avesse solo una competenza di ordine generale, poiché il parere della commissione prima ed il provvedimento prefettizio poi non potevano che essere influenzati da condizioni di fatto, di ordine generale, caratterizzanti il problema casa in un determinato ambito territoriale; quindi, ad es., il prefetto, considerate tali condizioni, avrebbe potuto predefinire il numero massimo delle esecuzioni da portare ogni giorno effettivamente a termine con l'assistenza della forza pubblica, ma certamente non avrebbe potuto prendere in considerazione casi particolari per negare una forza pubblica che competesse all'esecutante in virtù dei dettati criteri di ordine generale, o per anticiparla;

ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, compete al giudice che adotta il provvedimento di rilascio valutare «le condizioni del conduttore e del locatore» agli effetti della data dell'esecuzione, ed un intervento prefettizio di diniego dell'assistenza della forza pubblica si risolverebbe, in sostanza, in una revisione della valutazione operata dal giudice, o comunque in una ulteriore valutazione delle condizioni delle parti fuori della sede di formazione del titolo esecutivo;

l'art. 2, comma V, del recente d.l. 8 agosto 1996, n. 443 stabilendo che al prefetto è attribuita la potestà, in ordine alla concessione della forza pubblica, anche di «determinare puntualmente i tempi e le modalità di concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti», sembra voler dire che il prefetto può scendere all'esame dei singoli procedimenti esecutivi, valutando caso per caso comparativamente la situazione dell'esecutante e dell'esecutato;

tuttavia una tale interpretazione autentica dell'art. 3 del decreto-legge n. 551/1988 viene data utilizzando espressioni vaghe, come se il Governo nel determinare il testo del provvedimento si rendesse conto della gravità della attribuzione all'autorità amministrativa di compiti tipici della giurisdizione;

ad avviso di questo giudice non trattasi assolutamente di interpretazione autentica, bensì di una modifica della precedente normativa; del resto ben poco senso avrebbe oggi una interpretazione autentica di una normativa in vigore dal 1989, quando il sistema di smaltimento dei titoli esecutivi delineato dal decreto-legge n. 551/1988 è stato prorogato fino al 31 dicembre 1996 e non oltre;

sotto un altro profilo la norma della cui illegittimità costituzionale si discute è sicuramente innovativa e non interpretativa; infatti l'art. 2, comma V, del decreto-legge n. 443/1996, nel disciplinare i poteri del prefetto li estende a «tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso di abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione»; quindi tali poteri sono estesi anche ai titoli di rilascio a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, mentre dal combinato disposto degli artt. 1, comma I, e 3, comma I, del decreto-legge n. 551/1988 emergeva in tutta chiarezza che i poteri del prefetto erano limitati ai provvedimenti di rilascio conseguenti alla cessazione dei rapporti locatizi per scadenza del contratto;

la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma V, del d.l. 8 agosto 1996, n. 443 appare non manifestamente infondata sotto vari profili:

a) in relazione all'art. 24, comma I, della Costituzione, in quanto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende sicuramente il diritto di agire esecutivamente al fine di ottenere l'attuazione del provvedimento adottato dal giudice; la facoltà concessa al prefetto di ritardare il compimento delle singole esecuzioni, non per ragioni di ordine generale bensì in considerazione delle esigenze dell'esecutato, e per di più dopo che le esigenze del conduttore obbligato al rilascio sono già state valutate dal giudice ex art. 56 della legge n. 392/1978 si risolve in un diniego di giustizia per il soggetto che, incontrando le relative spese, al giudice si è rivolto e dal giudice ha ottenuto un provvedimento positivo; tanto più tale diniego di giustizia appare grave ove — come sta accadendo — la possibilità dell'intervento prefettizio non sia limitata ad un periodo di tempo conte-

nuto, ed anzi venga via via prorogata (ai sensi dell'art. 3, comma V, del decreto-legge n. 551/1988 la forza pubblica doveva essere comunque concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990 e cioè entro il 31 dicembre 1993 ed ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 443/1996 il termine è stato prorogato di 36 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994 e cioè fino al 31 dicembre 1996; il contrasto della normativa in discussione con l'art. 24, comma I, della Costituzione è ancor più evidente ove si consideri che il sacrificio del ritardo viene imposto ad esecutanti che versano in situazione di urgente necessità abitativa o addirittura hanno ottenuto un titolo esecutivo di rilascio a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore (ad es. morosità);

b) in relazione all'art. 42 della Costituzione, in quanto il blocco delle esecuzioni per un lungo periodo di tempo, ancorché non equiparabile giuridicamente ad una proroga dei contratti, quanto agli effetti del riottenimento da parte del locatore della disponibilità dell'immobile, è cosa quantomeno assimilabile ad una proroga legale; è sufficiente richiamare la sentenza della Corte costituzionale 23 aprile 1986, n. 108, ove si afferma che «non è consentito perciò al legislatore ordinario intervenire liberamente su tale posizione soggettiva che può essere legittimamente compressa sol quando lo esiga il limite della funzione sociale....: funzione sociale, la quale esprime, accanto alla somma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali, nel che si sostanzia la nozione stessa del diritto di proprietà, come viene modernamente intesa e come è stata recepita dalla nostra Costituzione»; la normativa in discussione prevede la possibilità di sacrificare il diritto di proprietà non per interessi generali, già ampiamente recepiti nella disciplina legale dei contratti di locazione, bensì nell'interesse del singolo esecutato accollando al locatore finalità assistenziali che competono, invece, a determinati enti pubblici;

c) in relazione all'art. 102, comma I, della Costituzione in quanto il legislatore da un lato considera (correttamente) attività giurisdizionale la fissazione della data dell'esecuzione imponendo al giudice di provvedere al riguardo con il provvedimento di rilascio (art. 56 della legge n. 392/1978), e dall'altro lato, dopo la fissazione di tale data da parte del giudice, consente all'autorità amministrativa di rivedere ampiamente tale provvedimento procrastinando anche per anni le esecuzioni; né potrebbe obiettarsi che il prefetto non può differire l'inizio delle esecuzioni ma solo il loro compimento negando l'assistenza della forza pubblica, in quanto l'interesse dell'esecutante è proprio quello del compimento dell'esecuzione.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma V, del d.-l. 8 agosto 1996 n. 443 in relazione agli artt. 24, comma I, 42, commi I e II, e 102, comma I, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Forlì, addì 25 settembre 1996

Il pretore: MASCAGNI

N. 197

Ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 aprile 1997) dalla commissione tributaria provinciale di Forlì sul ricorso proposto da Marino Amedeo contro la D.R.E. Emilia-Romagna - Forlì

Tributi in genere - Imposizione straordinaria, per l'anno 1992, a carico di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, nella misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali - Esclusione dall'imposizione o assoggettamento all'imposizione in misura inferiore (a seconda della potenza fiscale) di autovetture di elevata potenza e sicuro prestigio - Irrazionalità ed arbitrarietà con incidenza sul principio di capacità contributiva.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, comma 1, lett. a), comma 1-bis, comma 2-bis, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., artt. 3 e 53).

IL TRIBUNALE

Udita l'esposizione del giudice relatore ed esaminato il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza alla quale Marino Amedeo aveva chiesto il rimborso della somma di L. 797.500, pari a cinque volte la tassa automobilistica regionale 1992, versata a titolo di tributo straordinario ex art. 8 comma 1, lett. a-bis e comma 2-bis decreto-legge n. 384/1992, in ordine alla motocicletta Jamaha X T2 di c.f. 9 tg. Roma 524635;

Rilevato che il ricorrente ha eccepito la incostituzionalità di detta norma in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, della Costituzione per irragionevolezza e sperequazione, determinanti disparità di trattamento nei confronti dei possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli rispetto ad altri beni di maggiore prestigio, quali le autovetture di potenza fiscale di cavalli 20 e le imbarcazioni da diporto con motore, aventi la lunghezza da 12 a 15 metri, gravate da detta imposta straordinaria di sole tre volte, rispetto alla tassa automobilistica ed alla tassa di stazionamento;

Di tal che ha ritenuto arbitraria ed ingiustificata la definizione di beni di lusso riferita ai motocicli di potenza superiore a 6 cavalli, essendo utilizzati da ceti medio-bassi. Ed ha ritenuto legittimo il controllo della costituzionalità delle norme tributarie sotto l'aspetto della loro arbitrarietà e irrazionalità, ravvisando un contrasto della norma in oggetto con la Costituzione;

Considerato che esso ricorrente ha concluso per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale onde ottenere la declaratoria di incostituzionalità della norma *de qua*, al fine di conseguire il chiesto rimborso dell'imposta pagata, *in toto* o, in subordine, pari alla differenza fra il corrisposto e quanto sarebbe dovuto in relazione alla proporzione più corretta con altri mezzi motorizzati;

Lette le deduzioni dell'Ufficio finanziario che ha concluso per l'infondatezza dell'istanza di rimborso e del ricorso in oggetto di cui ha chiesto il rigetto, con la rifusione delle spese.

O S S E R V A

La soluzione della sollevata incostituzionalità dell'art. 8, decreto-legge n. 334/1992, convertito nella legge n. 438/1992, in ordine ai commi I, lett. a) e bis e 2-bis rispetto agli artt. 3 e 53, comma primo, della Costituzione, è preliminare alla soluzione concernente il rimborso della imposta in oggetto, prevista dalla norma additata di incostituzionalità.

Compito di questo giudice tributario è di esaminare se l'eccezione di incostituzionalità meriti l'esame della Corte costituzionale. Per il che necessita considerare se l'assunto del ricorrente non sia manifestamente infondato.

La Corte costituzionale con le decisioni 1992 n. 92 e n. 120, ha avuto occasione di affermare che, nell'ambito tributario, la legislazione deve seguire criteri razionali e non arbitrari per rimanere nei binari del precetto di cui all'art. 53, attinente alla capacità contributiva ed al criterio della progressività, affinché i cittadini siano eguali dinanzi alla legge (art. 3).

Di tal che la norma tributaria non deve creare disparità di trattamento impositivo attraverso aspetti incoerenti ed irrazionali con qualificazioni ed attribuzioni illogiche.

Ecco, dunque, che la classificazione di beni di lusso (comportante una tassazione maggiore di 5 volte) di una motocicletta di cavalli fiscali 9 in quanto superiore a cavalli 6, quale è quella del ricorrente, appare arbitraria e non logica, rispetto alla classificazione di autovetture di cavalli fiscali 20 (vi rientra l'ammiraglia della Lancia, la K e dell'Alfa Romeo, la 164) non classificate beni di lusso e come tali escluse dall'imposta straordinaria in contesto.

Senza poi, sottacere che le autovetture superiori ai 20 cavalli fiscali, sono gravate da tale imposta straordinaria nella misura di tre volte, cioè 2 volte meno la detta motocicletta di cavalli fiscali 9, che per il prezzo di acquisto e per la sua destinazione turistico-sportiva, raffrontata con le prefate autovetture di elevata potenza e di sicuro prestigio, non può essere più lussuosa di queste.

Appare, quindi, evidente la possibile incongruità ed arbitrarietà della norma che è d'uopo, vada al vaglio della Corte costituzionale, atteso che l'eccezione è motivata illegittimità appare non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso fino all'esito della pronuncia sulla eccezione della costituzionalità prefata;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla segreteria di comunicare quest'ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Forlì, addì 16 ottobre 1996

Il presidente: CONTARINI

97C0360

N. 198

*Ordinanza emessa il 28 gennaio 1996 dal tribunale di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Di Napoli Luigi ed altri e la Banca popolare pugliese*

Astensione e ricsuzione del giudice - Istanza di ricsuzione del giudice istruttore del tribunale - Competenza del tribunale di appartenenza anzichè del presidente del tribunale stesso come previsto nel caso di ricsuzione del pretore - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio di inesistenza di rapporto gerarchico tra i giudici.

(C.P.C., art. 53).

(Cost., artt. 3 e 107, terzo comma).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento nr. 809/96 r.g., avente ad oggetto causa civile trattata secondo il nuovo rito e riservata alla decisione del g.i. in funzione di giudice unico;

Vista la ricsuzione, proposta il 18 gennaio 1997 da uno degli attori nei confronti del g.i. incaricato;

Vista la documentazione presentata il 21 gennaio 1997 da tale magistrato il quale ha rinunciato ad essere ascoltato oralmente;

O S S E R V A

Ai sensi dell'art. 53 c.p.c., la decisione sulla ricusazione di uno dei componenti del tribunale è sempre di competenza del Collegio. Tale regola, frutto di una valutazione tipica della discrezionalità legislativa, pienamente comprensibile rispetto alle cause il cui merito deve essere esaminato dal Collegio, appare manifestamente irrazionale, e quindi non giustificabile alla luce della predetta discrezionalità, in relazione alle cause riservate alla cognizione del tribunale in funzione monocratica.

La riprova di questa asserzione è nella circostanza che la decisione sulla ricusazione di un pretore della circoscrizione è riservata, dallo stesso art. 53 c.p.c., al presidente del Tribunale. Sembra evidente l'irrazionalità della discriminazione (e perciò il contrasto con l'art. 3 della Costituzione) tra la considerazione che l'ordinamento riserva al pretore, la cui incompatibilità viene valutata da un solo magistrato, e quella che lo stesso ordinamento riserva al g.i. destinato a decidere quale giudice unico di tribunale, la cui incompatibilità viene valutata da un collegio.

Nella misura in cui ritiene la decisione sulla ricusazione del giudice unico di tribunale più delicata e complessa della decisione sulla ricusazione del giudice unico di altro ufficio giudiziario, poi, l'art. 53 c.p.c. appare contrastante sia con l'art. 3 della Costituzione sia, anche, con l'art. 107, comma terzo, della Costituzione, in quanto introduce, ai fini della ripartizione di tale competenza, una distinzione tra magistrati sostanzialmente gerarchica, priva di riferimento alla diversità delle funzioni e priva di qualunque fondamento empirico, atteso che l'art. 21-sexies legge n. 306/1992, con norma indubbiamente conforme allo spirito della Costituzione, ha introdotto il principio dell'assoluta reversibilità delle funzioni giudiziarie, rendendo quanto mai improbabile che le decisioni dei tribunali in composizione monocratica siano considerate più attendibili (e perciò debbano ricevere speciali protezioni — il Collegio — a garanzia dell'imparzialità) delle decisioni ad es. dei pretori, perché provenienti da magistrati più anziani e/o esperti.

La rilevanza della questione deriva dal fatto che, in caso di suo accoglimento, la decisione sull'istanza di ricusazione avanzata nella presente causa nr. 809/96 r.g. spetterà al presidente di questo tribunale, e non più al Collegio.

P. Q. M.

Solleva di ufficio, e dichiara non manifestamente infondata, nonché rilevante nel presente giudizio, la questione di costituzionalità dell'art. 53 c.p.c., nella parte in cui prevede la competenza del collegio anche se il componente ricusato del tribunale deve decidere in funzione monocratica sul merito della causa, per contrasto con gli artt. 3 e 107, comma terzo, della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per l'ulteriore corso;

La presente ordinanza va notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Lecce, addì 28 gennaio 1997

Il presidente: ESPOSITO

Il giudice estensore: GAETA

N. 199

*Ordinanza emessa il 10 gennaio 1997 dal pretore di Firenze
nel procedimento penale a carico di King Harriet Susan*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità ai reati in materia di edilizia e urbanistica - Irragionevolezza - Disparità rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per i reati in materia ambientale, caratterizzati dalla asserita tutela del medesimo bene giuridico.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

All'udienza dibattimentale del 2 dicembre 1996, la sig.ra King Harriet Susan imputata nel procedimento penale n: 4391/1996, dei seguenti reati:

a) del reato di cui agli artt. 110 e 20 lett. c) legge n. 47/1985 per avere, in concorso tra loro, in qualità di proprietari, realizzato un manufatto in muratura e cemento delle dimensioni complessive di mt. 17,80 x 8,20 e con altezza media di mt. 3,70 in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico, senza la prescritta concessione;

b) reato ex art. 1-sexies e 20 lett. b) legge n. 47/1985 per avere realizzato il manufatto di cui al capo a) in zona boschiva vincolata ex legge n. 1497/1939;

c) reato ex art. 110 e 734 c.p. per avere, in concorso tra loro, mediante la realizzazione della costruzione di cui al capo a) alterato le bellezze naturali del luogo sottoposto a vincolo paesaggistico. Reati accertati tutti in Bagno a Ripoli il 20 gennaio 1995.

Richiedeva ex art. 444 c.p.p. a mezzo del difensore munito di procura speciale l'applicazione della pena complessiva di gg. 5 di arresto e L. 10.000.000 di ammenda con conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/1981, chiedendo al contempo dato il divieto di sostituzione operante per i reati in materia di edilizia ed urbanistica, che venissero rimessi gli atti alla Corte costituzionale per contrasto col principio di cui all'art. 3 della Costituzione; il p.m. si associava all'istanza.

La questione ad avviso della scrivente è rilevante ai fini della decisione del caso di specie dato che l'ostacolo all'esame della proposta è rappresentato proprio dal divieto normativo posto dal citato art. 60 della legge n. 699/1991.

Ad avviso di questo pretore poi la questione non appare manifestamente infondata.

La preclusione in esame è posta *ratione materiae* per i reati in materia urbanistica ed edilizia dall'art. 60 legge n. 699/1981; già oggetto di precedente pronuncia della Corte costituzionale con riferimento ai divieti posti dall'originario testo all'applicabilità dell'istituto ai i reati previsti dalla legge n. 319/1976. (Corte cost. 23 giugno 1994 n. 254). Tale divieto era tecnicamente costruito col richiamo ad uno specifico testo normativo di talché la evoluzione normativa in materia di inquinamento, con conseguente istituzione di nuove ipotesi di reato per le quali la preclusione non era operante, aveva comportato una incoerenza interna per la disparità creatasi fra reati operanti nel medesimo ambito di tutela giuridica dell'inquinamento e dell'ambiente.

Pur se con minore evidenza comunque a parere della scrivente l'attuale assetto delle esclusioni oggettive risultante dalla pronuncia citata, opera una discriminazione ingiustificata tra i reati antinquinamento ed altri reati ambientali. Va difatti osservato che anche i reati in materia edilizia ed urbanistica, sia pure per altri profili afferenti al corretto ed programmato sviluppo edilizio, sono posti a presidio e tutela dell'ambiente.

La ragionevolezza dell'esclusione tuttora perdurante per questi ultimi e la disparità di trattamento venutasi a creare, quanto all'accesso alle sanzioni sostitutive, rispetto ad ambiti normativi egualmente preposti alla salvaguardia dell'ambiente, non appaiono comprensibili con riferimento al principio costituzionale posto dall'art. 3.

Avuto poi riguardo all'evoluzione in estensione dell'istituto delle sanzioni sostitutive ed all'ampliamento dei limiti edittali di operatività, la disegualianza appare ancora meno ragionevole: per effetto della modifica normativa intervenuta con legge 12 agosto 1993, n. 296, risultano sostituibili pene detentive previste da fattispecie antinquinamento, con minimi edittali di una certa entità dunque con connotati di gravità attribuiti dal medesimo legislatore, quali ad esempio gli artt. 25 ultima parte e 26 del d.P.R. n. 915/1982, laddove invece pur nelle fatti-

specie più gravi previste dalla legge n. 47/1985 all'art. 20 lett. B) e C), per essere stato previsto solo un minimo edittale alla pena pecuniaria e non a quella detentiva per scelta normativa, la funzione sanzionatoria è prioritariamente affidata alla prima.

La aprioristica esclusione dei reati in materia urbanistica ed edilizia non trova riscontro neppure nell'ambito delle esclusioni oggettive dall'amnistia, parallelismo in passato istituito tra il regime delle esclusioni dei due istituti, dato che il d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 denota una cauta apertura verso gli abusi di modesta entità volumetrica.

Dovendosi dunque dubitare alla luce del principio costituzionale dell'art. 3, della ragionevolezza della disparità di trattamento dell'esclusione dalla sostituibilità della pena detentiva per i reati in materia urbanistica ed edilizia rispetto ad altri reati caratterizzati dalla tutela del medesimo bene giuridico, si impone doverosamente la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

P. T. M.

Il pretore visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive ai reati in materia urbanistica ed edilizia, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione ai presidenti delle due Camere.

Firenze, addì 10 gennaio 1997

Il pretore: (firma illegibile)

97C0362

N. 200

Ordinanza emessa il 5 marzo 1997 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Fratini Primo

Amnistia e indulto - Reato di truffa militare aggravata - Omessa inclusione tra i reati amnestiabili assieme al reato comune di truffa - Ingiustificata disparità di trattamento.

[D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, comma 1, lett. c), n. 4].

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 1653/96 g.i.p. a carico di Fratini Primo, nato a Montelparo (AP) l'11 aprile 1946 (atto di nascita n. 15 P.I.S.A.) residente a Roma in via Aureliano Pertile n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valerio Vianello Accorretti in Roma, via Guido Reni n. 2, aiutante M.M., in servizio presso il R.U.D. - Forte Braschi in Roma, presente, imputato di «truffa aggravata» (artt. 47, n. 2, 234, comma primo e secondo, C.p.m.p.), perchè in data 30 aprile 1989, esibendo all'Ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa in Roma — per il tramite del servizio amministrativo dell'ufficio del rappresentante militare italiano presso Comitato Nato di Bruxelles — documentazione probatoria falsificata o comunque non veritiera (ed in particolare falsa fattura della ditta ITOR S.r.l. di trasporti in Roma, nonché falso talloncino di pesa pubblica), e così inducendo conseguentemente in errore l'amministrazione militare, si procurava un ingiusto profitto, pari a L. 7.886.700, consistente nella indebita liquidazione di rimborsi ed indennità per asserite spese di trasferimento da Osimo a Bruxelles (Belgio) di masserizie ed effetti personali, in realtà non effettuato o comunque non pagato. Con le aggravanti del grado rivestito e dell'essere stato il fatto commesso a danno dell'amministrazione militare.

FATTO E DIRITTO

1. — Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio di Fratini Primo per il reato di cui in rubrica.

All'odierna udienza, il p.m., chiede sentenza di NLP per intervenuta amnistia, in subordine che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. C, n. 4 del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'amnistia al reato di truffa militare aggravata di cui all'art. 234, comma secondo, C.p.m.p.; il difensore sentenza di non luogo a procedere.

2. — Va rilevato, anzitutto, che, secondo l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4 del d.P.R. n. 75/1990, è concessa amnistia: ...c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: ... 4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale».

La Corte di cassazione (Sez. I, 18 luglio 1994, imp. Baldassarre, in C.E.D. Cass., n. 199752) ha affermato che il reato di truffa militare aggravata, di cui all'art. 234, comma secondo, c.p.m.p., pur non essendo specificatamente indicato tra i reati per i quali è stata concessa amnistia, è coperto da tale beneficio, trattandosi di reato che può essere sussunto in tutti i suoi elementi costitutivi in quello di truffa aggravata previsto dall'art. 640 cpv. cod. pen.

Secondo questo giudice tale asserto, che non appare peraltro espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza, non è condivisibile. In primo luogo, infatti, lo stesso giudice di legittimità, nella sentenza citata, ha escluso la possibilità di una integrazione per analogia dei reati per i quali è stata concessa l'amnistia. Si tratterebbe soltanto di «interpretazione estensiva in *bonam partem* dettata da esigenze di ragionevolezza mentre invece l'interpretazione restrittiva comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento».

Poichè l'art. 1 cit. del decreto di amnistia fa riferimento a specifiche fattispecie penali previste dal codice penale (tra cui quella di cui all'art. 640, comma secondo), non sembra che sia possibile «estendere» la previsione legislativa, in via di interpretazione, alla autonoma fattispecie di truffa aggravata ai danni dell'amministrazione militare, prevista dal codice penale militare. Il limite derivante dalla lettera della disposizione, sia pure nella massima ragionevole estensione, non consente infatti di ritenere che il richiamo esplicito ad una fattispecie prevista dal codice penale possa intendersi riferito ad una fattispecie, sia pure avente requisiti corrispondenti, prevista dal codice penale militare. Né al riguardo appare risolutiva la circostanza che l'interpretazione estensiva operi in *bonam partem*, piuttosto che in *malam partem* (sulla non ammissibilità di letture estensive, nel caso che una norma, del sistema penale o processuale penale, indichi un elenco tassativo di reati, cfr. Corte cost., 7 giugno 1996, n. 188, in tema di ammissibilità dell'arresto in flagranza per reati militari corrispondenti a quelli comuni indicati nell'art. 381, comma secondo, c.p.p.).

Nel caso di specie, peraltro, l'autonomia del reato previsto dal codice penale militare, rispetto al reato comune, si risolve anche nella applicazione delle norme generali previste in tema di reati militari, come ad esempio con riguardo alle pene accessorie o all'aggravante di cui all'art. 47, n. 2, c.p.m.p., applicabile per i militari, colpevoli di reati militari, rivestiti di un grado o investiti di un comando. Tale aggravante, che è contestata nel presente procedimento, trova fondamento, nei particolari doveri che, ai sensi anche dell'art. 21 reg. disc. mil., gravano sui superiori, e rende evidente come la valutazione circa la possibilità di comprendere un certo reato militare fra quelli per cui è concessa l'amnistia non può essere compiuta in sede di interpretazione, ma spetta al legislatore, con scelte che possono essere sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale.

3. — Questo giudice ritiene quindi debba essere proposta la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 1 del d.P.R. n. 75/1990.

La rilevanza della questione, anzitutto, non appare dubbia, dato che, in applicazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 75/1990, e considerato che il reato si è perfezionato in data anteriore al 24 ottobre 1989, dovrebbe essere ammessa sentenza di non luogo a procedere, nei confronti dell'imputato, per essere il reato estinto per amnistia. In punto di rilevanza va peraltro precisato che non risultano allo stato applicabili le attenuanti (art. 61, n. 4 e 6; art. 48, u.p. c.p.m.p.), che potrebbero consentire l'applicazione dell'amnistia, per il reato di cui all'art. 234, comma secondo, c.p.m.p., ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. a) e 4 del d.P.R. n. 75/1990, nè sussistono i requisiti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

La questione appare inoltre non manifestamente infondata per violazione dell'art. 3 della Costituzione: Va al riguardo precisato che una analoga questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente inammissibile (Corte cost., ord. 18 luglio 1996), per difetto di motivazione sulla rilevanza: non si ravvisano quindi preclusioni alla riproposizione della questione. Appare pertanto contrastare con il principio di uguaglianza la norma più volte indicata, che prevede l'amnistia per il reato di truffa a danno dello Stato, e non per il reato di truffa a danno dell'amministrazione militare, reato che ha elementi costitutivi del tutto corrispondenti al primo e che è

punito addirittura in modo meno grave (essendo prevista una pena detentiva di pari durata, ma non la pena pecuniaria prevista per il reato comune). La specificità relativa al soggetto attivo del reato (che deve essere un militare, con la configurabilità peraltro, del reato militare anche nel caso di concorso di estranei alle Forze armate, ex art. 14 C.p.m.p.) ed al soggetto passivo (l'amministrazione militare, invece che lo Stato o altro ente pubblico) non sembrano tali da giustificare, sul piano della ragionevolezza, il trattamento deteriore previsto per il reato militare.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. C, n. 4 del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 nella parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il reato di truffa aggravata di cui all'art. 234, comma secondo, C.p.m.p., in realzione all'art. 3 della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 5 marzo 1997.

Il giudice dell'udienza preliminare: MAZZI

97C0363

N. 201

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1997 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Ricucci Luigi

Amnistia e indulto - Reato di truffa militare aggravata - Omessa inclusione tra i reati amnestiabili assieme al reato comune di truffa - Ingiustificata disparità di trattamento.

[D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, comma 1, lett. c), n. 4].

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 513/A/96 r.g.n.r. a carico di Ricucci Luigi, nato a Monte S. Angelo (Foggia) il 4 novembre 1952, residente a Roma in via di Centocelle n. 251. Aiutante A.M. in servizio presso l'Istituto medico legale a.m. in Roma; imputato di «truffa aggravata» (artt. 47, n. 2, 234, comma primo e secondo, C.p.m.p.), perchè in data 31 marzo 1988, esibendo all'Ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa in Roma documentazione probatoria falsificata o comunque non veritiera (ed in particolare falsa bolletta doganale della dogana di Roma in data 13 settembre 1987, nonchè falsa fattura della ditta ITOR S.r.l. in Roma, per L. 2.374.000, in realtà non pagate), e così inducendo conseguentemente in errore l'amministrazione militare, si procurava un ingiusto profitto, pari a L. 2.374.000, consistente nella indebita liquidazione di rimborsi ed indennità per asserite spese di trasferimento da Mattinata (FG) a Bruxelles (Belgio) di masserizie ed effetti personali, in realtà non effettuato o comunque non pagato. Con le aggravanti del grado rivestito e dell'essere stato il fatto commesso a danno dell'amministrazione militare.

FATTO E DIRITTO

1. — Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiede il rinvio a giudizio di Ricucci Luigi per il reato di cui in rubrica.

All'odierna udienza, il p.m., chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. C, n. 4 del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'amnistia al reato di truffa militare aggravata di cui all'art. 234, comma secondo, C.p.m.p.; il difensore chiede sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste *in sub* non si oppone alla richiesta del p.m.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 200/1997).

97C0364

N. 202

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1997 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Rapuano Carmine

Amnistia e indulto - Reato di truffa militare aggravata - Omessa inclusione tra i reati amnistiabili assieme al reato comune di truffa - Ingiustificata disparità di trattamento.

[D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, comma 1, lett. c), n. 4].

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 252/A/96 r.g.n.r. a carico di Rapuano Carmine, nato a Winchester (USA) l'8 ottobre 1961, residente a Santa Marinella (Roma) in via delle Camelie n. 15. Appuntato Carabinieri in servizio presso il comando provinciale CC di Roma; imputato di «truffa aggravata» (artt. 47, n. 2, 234, comma primo e secondo, C.p.m.p.), perchè in data 28 aprile 1989, esibendo all'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa in Roma — per il tramite del servizio amministrativo dell'Ufficio del rappresentante militare italiano presso Shape — documentazione probatoria falsificata o comunque non veritiera (ed in particolare falsa bolletta doganale della dogana di Aosta Pollein in data 3 ottobre 1988, falso talloncino di pesa pubblica, nonché falsa fattura della ditta ITOR S.r.l. in Roma per L. 7.000.000, in realtà non pagate), e così inducendo conseguentemente in errore l'amministrazione militare, si procurava un ingiusto profitto, pari a L. 6.391.304, consistente nella indebita liquidazione di rimborsi ed indennità per asserite spese di trasferimento da Firenze a Shape Mons (Belgio) di masserizie ed effetti personali, in realtà non effettuate. Con le aggravanti del grado rivestito e dell'essere stato il fatto commesso a danno dell'amministrazione militare.

FATTO E DIRITTO

1. — Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio di Rapuano Carmine per il reato di cui in rubrica.

All'odierna udienza, il p.m., chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. C, n. 4 del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'amnistia al reato di truffa militare aggravata di cui all'art. 234, comma secondo C.p.m.p.; il difensore chiede sentenza di non luogo a procedere; *in sub* non si oppone alla richiesta del p.m.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 200/1997).

97C0365

N. 203

*Ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal tribunale di Velletri
nel procedimento penale a carico di Mammucari Massimo*

Pena - Reato di estorsione - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di pena minima edittale pari a cinque anni - Lamentata eccessiva afflittività - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe, in particolare rispetto ai reati di rapina e di concussione - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(C.P., art. 629).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Ritenuto:

che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629 c.p., come modificato dall'art. 8 del d.l. 31 dicembre 1991 n. 419, convertito nella legge 18 febbraio 1992 n. 172, nella parte in cui fissa il minimo edittale per il delitto di estorsione in anni cinque di reclusione;

che la questione è rilevante nella specie, dovendosi irrogare una pena contenuta nel minimo edittale, data la modesta gravità del fatto criminoso ascritto al prevenuto;

che, in particolare, la norma anzidetta configura un'irragionevole disparità di trattamento per l'ipotesi di estorsione in relazione alle analoghe fattispecie criminose di rapina, per la quale è medesimo il bene giuridico tutelato e non minore l'offensività, e della concussione, disparità che per la sua manifesta iniquità, pare in contrasto col primario principio di uguaglianza sanzionato nell'art. 3 della Costituzione, nonché con la finalità rieducativa della pena fissata dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione;

che non pare del tutto convincente la pronuncia n. 368 del 1995 con la quale la Corte costituzionale ha già rigettato per manifesta infondatezza la questione, sembrando non appropriato il rilievo che non sussisterebbero macroscopiche differenze rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di rapina (punito nel minimo con pena che è di poco superiore alla metà di quella prevista per l'estorsione), e non avendo detta pronuncia in nulla comparato il trattamento del delitto in esame con quello previsto per il delitto di concussione, che oltre a ledere il bene giuridico dell'autodeterminazione del privato, mediante costrizione, lede altresì l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione;

che della questione va pertanto nuovamente investita la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629 c.p. nella parte in cui prevede quale pena minima edittale cinque anni di reclusione, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Velletri, addì 25 febbraio 1997

Il presidente: DI CARLO

N. 204

*Ordinanza emessa il 2 dicembre 1996 dal tribunale di Napoli, sezione del riesame
sull'appello proposto dal D'Alessandro Michele*

Processo penale - Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett a), del cod. proc. pen. nel caso di dibattimento particolarmente complesso - Operatività della sospensione, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche con riguardo agli intervalli tra le udienze - Lamentata possibilità, nel caso di contestuale rinvio del dibattimento per ragioni organizzative, di ricomprendere in detta sospensione i giorni eccedenti il termine massimo del rinvio (dieci giorni) prescritto dall'art. 477, comma 2, del cod. proc. pen. - Disparità di trattamento tra imputati detenuti - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, artt. 303, 304, comma 2, e 477, comma 2).

(Cost., artt. 3, 13, secondo e quinto comma, e 111, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto dai difensori di D'Alessandro Michele avverso l'ordinanza della corte d'assise di Napoli, V sezione, emessa in data 10 ottobre 1996, con la quale venivano sospesi, nella fase del giudizio, i termini di durata massima della custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati durante il tempo delle udienze e di deliberazione della sentenza a norma dell'art. 304, comma 2 del codice di procedura penale; sentiti all'udienza camerale del 2 dicembre 1996, alla quale il pubblico ministero non è comparso, i difensori dell'imputato, i quali hanno rinunciato al primo motivo di gravame e concluso per l'accoglimento dell'appello; a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del 2 dicembre 1996.

FATTO

I. — Il 10 ottobre 1996, la corte d'assise di Napoli, V sezione, nel processo a carico di Adinolfi Umberto + 43 imputati — contestualmente all'ordinanza di ammissione delle prove, pronunciata ex art. 495 c.p.p. — emetteva ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di fase nei confronti di tutti gli imputati, durante il tempo delle udienze e di deliberazione della sentenza e, per ragioni «organizzative», disponeva il rinvio del dibattimento all'udienza del 4 novembre 1996.

II. — Avverso tale ordinanza proponevano appello i difensori dell'imputato D'Alessandro Michele deducendo, con il primo motivo, che l'ordinanza era stata emessa senza la richiesta del pubblico ministero e, con il secondo motivo, l'eccessivo intervallo tra i vari giorni di udienza, dovuto alla contestuale celebrazione, presso la medesima sezione della corte d'assise, di altri «maxi-processi», il che aveva irragionevolmente dilatato i termini di durata massima della custodia cautelare dell'imputato, con la previsione di ulteriori irragionevoli dilatazioni.

Deducevano ancora i difensori dell'imputato che, a norma dell'art. 19 r.d. 28 maggio 1931 n. 603, «il ruolo della corte d'assise e della corte d'assise d'appello, formato dal presidente della corte d'appello e firmato da presidente stesso o da un consigliere da lui delegato, va affisso, a cura del cancelliere, nel vestibolo della sala d'udienza in cui si terrà il dibattimento ed in quello della corte d'appello almeno tre giorni prima dell'apertura della sessione»: appariva inconciliabile con la predetta normativa, ad avviso dei difensori dell'imputato, la contestuale celebrazione di più maxi-processi presso la medesima sezione della corte d'assise, con dilatazione, anche di anni, dei tempi di durata del dibattimento.

III. — All'udienza del 18 novembre 1996 il tribunale rinviava la trattazione del procedimento al 2 dicembre 1996, disponendo l'acquisizione del decreto che dispone il giudizio e dei verbali dibattimentali del processo in corso di celebrazione dinanzi alla corte d'assise di Napoli, V sezione.

IV. — All'odierna udienza camerale i difensori hanno rinunciato al primo motivo di gravame per essere emerso che il pubblico ministero aveva richiesto l'emissione dell'ordinanza di sospensione appellata) ed hanno dimostrato, mediante l'esibizione di apposita certificazione della cancelleria, relativa al calendario delle udienze, nonché dei relativi verbali dibattimentali, che nel processo a carico dell'appellante le udienze erano state, sin ad allora, tenute nei giorni 24 settembre 1996, 30 ottobre 1996, 10 ottobre 1996, 4 novembre 1996, 18 novembre 1996, 25 novembre 1996 e 2 dicembre 1996.

I difensori, posto che presso la medesima sezione di corte d'assise sono in corso di celebrazione altri «maxi-processi», la cui contestuale trattazione ha provocato, per ragioni «organizzative», un cd. tempo morto della durata di oltre un anno e quattro mesi tra l'udienza preliminare e la data della prima udienza dibattimentale, nonché lunghi rinvii del processo, non definibile in tempi solleciti, hanno concluso per l'accoglimento del secondo motivo di gravame.

V. — Il tribunale si è riservato la decisione.

DIRITTO

I. — La questione sottoposta all'esame del collegio concerne la dedotta illegittimità dell'ordinanza di sospensione, ex art. 304, comma 2 c.p.p., della durata dei termini massimi di custodia cautelare nel caso in cui, dopo che — peraltro — vi sia stato un cd. tempo morto della durata di un anno, quattro mesi e cinque giorni intercorrente tra la data di celebrazione dell'udienza preliminare e quella della prima udienza dibattimentale, il giudice per — esigenze «organizzative» del ruolo dell'ufficio, gravato dalla contestuale celebrazione di più «maxi-processi» — disponga il rinvio dell'udienza, sospendendo il dibattimento per un termine superiore a quello di dieci giorni prescritto dall'art. 477, comma 2 c.p.p., facendo ricadere nella sospensione dei termini, ex art. 304, comma 2 c.p.p., anche i giorni di rinvio eccedenti i dieci.

Nel caso di specie, dagli atti e dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria della corte d'assise risulta documentalmente che:

a) il decreto che dispone il giudizio a carico di D'Alessandro Michele e di tutti i coimputati è stato emesso in data 19 maggio 1995 per l'udienza dibattimentale del 24 settembre 1996 dinanzi alla corte d'assise di Napoli - V sezione (con un tempo morto, intercorrente tra la data di celebrazione dell'udienza preliminare e quella della prima udienza dibattimentale, di un anno, quattro mesi e cinque giorni);

b) nell'udienza del 24 settembre 1996 sono state esaminate dalla corte d'assise alcune eccezioni e questioni preliminari; in quella successiva del 3 ottobre 1996 il pubblico ministero ha proceduto all'esposizione introduttiva, richiedendo i relativi mezzi di prova (art. 493 c.p.p.) e soltanto in quella del 10 ottobre 1996 la corte d'assise ha provveduto in ordine all'ammissione delle prove (art. 495 c.p.p.);

c) la corte d'assise ha disposto il rinvio del dibattimento, dal 10 ottobre 1996 al 4 novembre 1996, per ragioni «organizzative» (cfr. verbale in atti);

d) nel processo a carico dell'imputato D'Alessandro Michele, e dei suoi coimputati, sono state sinora celebrate udienze nei giorni 24 settembre 1996, 3 ottobre 1996, 10 ottobre 1996, 4 novembre 1996, 18 novembre 1996, 25 novembre 1996 e 2 dicembre 1996;

e) non è prevedibile una conclusione del processo dibattimentale in tempi solleciti.

Pertanto, avuto riguardo alla durata del rinvio in contestazione, disposto per ragioni «organizzative» dalla corte d'assise dal 10 ottobre 1996 al 4 novembre 1996 (cfr. verbale in atti), sussiste la violazione dell'art. 477, comma 2 c.p.p., che dispone che il giudice può sospendere il dibattimento, soltanto per ragioni di assoluta necessità, per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi, avendo il giudice appellato, contestualmente all'ordinanza, ex art. 304, comma 2 c.p.p., disposto il rinvio del dibattimento ad una data successiva di 25 giorni rispetto a quella di emissione dell'ordinanza di sospensione ed avendo ricompreso nella sospensione stessa anche i giorni di rinvio eccedenti i dieci.

II. — Tuttavia, il diritto vivente, formatosi a seguito delle pronunce del giudice di legittimità, nega al termine di dieci giorni previsto dall'art. 477 cod. proc. pen., anche nel caso di specie, natura perentoria, anche allorquando il rinvio del dibattimento sia stato disposto per un periodo superiore a dieci giorni, per esigenze di ruolo o organizzative dell'ufficio giudiziario e pur incidendo lo stesso, in una fattispecie come quella in esame, sui limiti massimi di durata della custodia cautelare (così, da ultimo, Cass. pen. ss.uu., 19 giugno 1996, Puglia, in Foro it., 1996, II,

617, che — nel disattendere i dubbi di costituzionalità prospettati dalla II sezione penale della Corte suprema, che aveva rimesso, con ordinanza, il ricorso alle sezioni unite — ha testualmente sostenuto che, sul punto, si è formata una giurisprudenza di tale uniformità ed univocità da costituire diritto vivente).

Con altre pronunce, citate nella predetta sentenza delle sezioni unite della Corte suprema, il giudice di legittimità aveva statuito che «la sospensione dei termini di custodia cautelare nel caso di particolare complessità del dibattimento, ai sensi dell'art. 304, comma 2 cod. proc. pen., opera non soltanto con riguardo ai tempi dedicati alle udienze, ma anche agli intervalli fra un'udienza e l'altra, salvo il caso che questi derivino da rinvii immotivati, tanto da superare il limite della ragionevolezza» (Cass. pen., sez. 1^a, n. 1596; cc. 12 marzo 1996, imp. Piserchia) e che «la particolare complessità del dibattimento che può giustificare la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 cod. proc. pen. implica una disamina globale delle concorrenti esigenze processuali, congiunta a quella dei carichi di lavoro e dei tempi occorrenti per l'approfondimento della posizione di ciascun imputato e per l'escussione dei testimoni, in modo da accertare se tutti questi elementi siano tali da integrare una situazione obiettiva che impedisca la sollecita definizione del giudizio, rendendo quindi inevitabile la sospensione. Inoltre la valutazione corrispondente deve ricomprendere anche — oltre le esigenze strettamente processuali — quelle logistiche, tra le quali rientrano quelle legate alla garanzia dell'incolumità dei collaboratori» (Cass. pen., sez. 1^a, n. 834 cc. 7 febbraio 1996, imp. Fiorisi); relativamente all'inclusione, nell'ordinanza di sospensione ex art. 304, comma 2 c.p.p., degli intervalli tra i vari giorni di udienza, si cfr. anche Cass. pen. ss.uu., n. 20, 1° ottobre 1991, Alleruzzo, in Cassazione penale, 1992, fasc. 2, pag. 278.

Da ultimo, la Corte suprema ha ribadito che «le ragioni per cui il dibattimento ha avuto inizio con ritardo rispetto al rinvio a giudizio e l'eventuale mancanza di giustificazione dei lunghi «tempi morti» fra le udienze che precedono l'emissione, ai sensi dell'art. 304 comma 2, cod. proc. pen., dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, non incidono sulla legittimità del provvedimento di sospensione, che viene adottato *ex ante* in vista del futuro svolgimento e della conclusione del processo e non con riferimento alle udienze passate, e che deve basarsi pertanto sull'esistenza di circostanze le quali, rendendo il dibattimento particolarmente complesso, fanno ritenere che sarà impedito nel prosieguo il rispetto degli ordinari termini custodiali di fase» (Cass. pen., sez. 2^a, n. 531, cc. 1° febbraio 1996, dep. 27 luglio 1996, imp. Carelli).

III. — Pertanto, preso atto che la durata dei termini massimi di custodia cautelare deve, comunque, essere stabilita dalla legge in modo certo, non potendo la stessa essere rimessa né alla libera interpretazione del giudice, né alla imprevedibile durata di aleatorie esigenze organizzative e logistiche dell'ufficio giudiziario, dovute alla carenza di organico di magistrati, estranee alla «complessità» del dibattimento, tale essendo — però — l'atteggiamento della norma secondo l'autorevole interpretazione fornita dal diritto vivente e, da ultimo, dalla sentenza Cass. pen. ss.uu., 19 giugno 1996, Puglia (in Foro it., 1996, II, 617), questo tribunale — poiché non intende discostarsene — ritiene di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 303, 304, comma 2 e 477, comma 2 cod. proc. pen. (ormai divenuto parte integrante della disciplina positiva) per contrasto con gli artt. 3; 13, secondo e quinto comma e 111, primo comma della Costituzione, nella parte in cui gli articoli denunciati, nel caso di rinvio del dibattimento «particolarmente complesso» di un processo celebrato per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., consentono — ex art. 304, comma 2 c.p.p. — di ricomprendere nella sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare anche i giorni che, per ciascun rinvio, eccedono il termine massimo di dieci giorni prescritto dall'art. 477, comma 2 c.p.p.

IV. — Il tribunale ritiene rilevante la dedotta questione, atteso che:

a) la prognosi effettuata sullo svolgimento del processo a carico dell'imputato effettivamente è di «particolare complessità», sia per il numero degli imputati (44), sia per l'elevato numero delle imputazioni (65), riferendosi a gravi reati, sia per l'elevato numero di collaboratori di giustizia e di testimoni ammessi a deporre, che dovranno essere esaminati;

b) questo tribunale deve decidere sull'appello proposto, ex art. 304, comma 3 c.p.p., dall'imputato detenuto D'Alessandro Michele avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare pronunciata dalla corte d'assise e, pertanto, valutare se, dopo che vi sia già stato un cd. tempo morto della durata di un anno, quattro mesi e cinque giorni tra la data dell'udienza preliminare e quella della prima udienza dibattimentale, l'ordinanza appellata, che ha sospeso i termini di durata massima della custodia cautelare, rinviando e sospendendo contestualmente il dibattimento, per ragioni «organizzative», per un termine superiore a quello di dieci giorni, sia legittima anche nella parte in cui ha fatto ricadere nel regime di sospensione anche i giorni che eccedono il termine di dieci giorni prescritto dall'art. 477, comma 2 c.p.p.;

c) essendo possibile rinvenire agli atti del fascicolo processuale esclusivamente la documentazione indicata dall'art. 431 c.p.p. e non anche quella amministrativa, relativa all'organizzazione giudiziaria del circondario, questo giudice ritiene essergli precluso un giudizio, neppure in termini di ragionevolezza, finalizzato al controllo dei poteri organizzativi del presidente del tribunale di cui all'art. 132, comma 2 disp. attuaz. c.p.p. e/o dei poteri del presidente della corte d'assise in ordine alla gestione del ruolo ed alla durata del rinvio di ciascun processo, anche perché ciò comporterebbe — peraltro — un illegittimo straripamento del potere giurisdizionale;

d) non essendo ammessa impugnazione contro il provvedimento di rinvio del dibattimento, l'unico rimedio concesso dalla legge all'imputato per evitare l'illegittima dilatazione di termini di durata massima della custodia cautelare è l'appello ex art. 304 comma 3 c.p.p.;

e) il limite predisposto dalla legge alla dilazione temporale di cui all'art. 304, comma 2 c.p.p. è stato travalicato dall'autorevole codificazione estensiva del combinato disposto delle norme denunciate che — nel caso di specie — devono essere applicate e che, ad avviso di questo giudice remittente, così come interpretate dal diritto vivente, si pongono, *in parte qua*, in contrasto con i principi costituzionali surrichiamati.

V. — Il contrasto del combinato disposto delle norme denunciate con l'art. 3 della Costituzione sussiste, ad avviso del tribunale, non già per la disparità di trattamento che determina tra imputati detenuti tratti a giudizio in una sede giudiziaria con grosso carico di lavoro e quelli giudicati, per analoghe fattispecie di reato, in una sede giudiziaria gravata da un carico di lavoro non eccessivo, che sia comunque compatibile con il rispetto dei termini di cui all'art. 477, comma 2 c.p.p. (questione questa che la s.c. di Cassazione, con la citata sentenza delle ss.uu. Puglia, ha ricondotto tra le disparità di mero fatto) quanto soprattutto per la disparità che in termini di durata della custodia cautelare di fase, determina tra imputati tratti a giudizio in stato di custodia cautelare innanzi al medesimo ufficio giudiziario sia per la naturale posposizione della trattazione dei processi di particolare complessità, nei quali è possibile operare la sospensione dei termini di custodia, rispetto a quelli in cui tale sospensione non è praticabile, sia soprattutto perché, tra gli imputati detenuti in diversi procedimenti in cui sia stata decretata la sospensione dei termini di custodia, la durata della custodia cautelare di fase è condizionata dalla scelta che necessariamente il giudice deve operare per attribuire precedenza alla trattazione dell'uno o dell'altro procedimento, in ipotesi egualmente complessi ed urgenti.

In altri termini, lo *status detentionis* ed il suo permanere, secondo il combinato disposto delle norme denunciate (così come autorevolmente interpretate dal diritto vivente), nell'ipotesi di processi a carico di imputati in stato di custodia cautelare, restano condizionati dal carico di lavoro dell'ufficio giudiziario in quanto, nelle sedi giudiziarie maggiormente gravate, ciascuno dei rinvii del dibattimento potrà liberamente superare il termine massimo di dieci giorni, anche per questioni organizzative ed altre ragioni, del tutto estranee alla «particolare complessità» del dibattimento, quali la contestuale celebrazione di altri maxi-processi, la carenza di organico di magistrati, ecc., lasciandosi permanere — in materia di libertà personale — un'alea, inconciliabile con il rigore dei limiti predefiniti che la Costituzione impone al suo sacrificio (art. 13, comma quinto).

Mette da conto rilevare che l'inserimento di fattori extraprocessuali (carico di lavoro dell'ufficio giudiziario, carenza di organico, mancanza di aule, contestuale celebrazione di altri maxi-processi, ecc.) nelle previsioni dell'art. 304, comma 2 c.p.p., secondo il diritto vivente (cfr., da ultimo, Cass. pen. ss.uu. 19 giugno 1996, Puglia, in Foro it., 1996, II, 617), costituisce un'incontestabile codificazione estensiva in *malam partem* del comma 2 dell'art. 304 c.p.p., il quale testualmente recita «i termini previsti dall'art. 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni».

Ed allora, posto che il contenuto precettivo dell'art. 304, comma 2 c.p.p. si sostanzia nella tipizzazione della fattispecie sospensiva, con testuale riferimento, nell'ipotesi di imputazioni concernenti determinate categorie di reati, alla sola «particolare complessità» del dibattimento, è lecito arguire che qualora, interpretando estensivamente in *malam partem* le norme denunciate, si ricomprendano nella «particolare complessità del dibattimento» anche esigenze organizzative, aleatorie e di imprevedibile durata, relative al diverso carico di lavoro dei singoli uffici giudiziari (estraneo alla testuale previsione della norma, nonché al processo stesso), si provoca un inammissibile ed irragionevole sacrificio delle norme costituzionali sopra richiamate (art. 13, secondo comma della Costituzione).

Pertanto, pur potendo i rinvii del dibattimento (i cd. «tempi morti» tra un'udienza e la successiva) essere disposti, per insopprimibili esigenze extraprocessuali (carico del ruolo, carenza di magistrati, carico di lavoro dell'ufficio giudiziario, contestuale celebrazione di altri maxi-processi, ecc.), ciascuno per una durata superiore al termine di dieci giorni statuito dall'art. 477, comma 2 c.p.p., nel caso di dibattimento a carico di imputati in stato di custodia cautelare i giorni di rinvio tra un'udienza e la successiva che eccedano, per ciascuno dei rinvii, il termine di dieci giorni, non dovrebbero essere ricompresi, per la parte eccedente il termine predetto, nell'ipotesi di cui all'art. 304, comma 2 c.p.p., in quanto — essendo collocati al di fuori della previsione testuale della norma stessa — si verte in tema di codificazione estensiva in *malam partem* di una norma concernente la disciplina dei limiti di durata della custodia cautelare.

Sul punto specifico, codesta Corte costituzionale ha affermato che «poiché i diritti inviolabili dell'uomo, fra cui quello della libertà personale, rispondono ad un principio di valore fondamentale che ha carattere generale, la loro limitazione o soppressione (nei soli casi e modi previsti dalla Costituzione, o per i quali è disposta una riserva di legge) ha carattere derogatorio ad una regola generale e, quindi, presenta natura eccezionale: è questo il motivo per cui le norme che siano suscettibili di incidere ulteriormente su tali diritti... non possono essere applicate per analogia e vanno interpretate in modo rigorosamente restrittivo» (Corte costituzionale, 28 luglio 1993, sentenza n. 349).

Nel caso di specie, mentre l'art. 303 c.p.p. costituisce la norma generale, aderente ai principi costituzionali, che statuisce e disciplina i termini di durata massima della custodia cautelare di ciascuna fase del giudizio, il successivo art. 304, comma 2 c.p.p. è, rispetto al precedente, norma di carattere eccezionale, giacché consente, derogando alle previsioni dell'art. 303 c.p.p., di prolungare la limitazione della libertà personale che la custodia cautelare comporta.

Proprio per tale motivo appare contrario al principio di ragionevolezza introdurre, attraverso una codificazione estensiva in *malam partem* dell'art. 304, comma 2 in relazione all'art. 477, comma 2 c.p.p., una deroga alla deroga, in materia di libertà personale, se non vulnerando lo stesso principio di ragionevolezza, nonché i principi costituzionali surrichiamati (artt. 3 e 13, comma 5).

Per la tutela costituzionale del principio di ragionevolezza, il tribunale fa, ovviamente, riferimento alla costante giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, la quale ne ha da tempo ravvisato l'esistenza nel nostro sistema costituzionale, statuendo esplicitamente che il legislatore è tenuto al rispetto della ragionevolezza (sentenza n. 7 del 1965) e che esso trova un limite nella ragionevolezza (sentenza n. 164 del 1971).

Al riguardo, proprio codesta Corte, costituzionale, con la sentenza n. 15 del 1° febbraio 1982, aveva così testualmente ammonito il legislatore «...la durata del tempo morto, indubbiamente deplorabile, che si registra in tante vicende giudiziarie, non deriva da alcuna precisa disposizione di legge. Tuttavia ciò non esime il legislatore dal dovere di creare le condizioni che riducano al minimo il tempo morto. Una legislazione d'emergenza non può non comprendere anche misure atte ad adeguare l'ordinamento giudiziario ai tempi, quale sarebbe appunto una più razionale ed efficiente organizzazione, ad ogni livello, degli uffici giudiziari, in personale e mezzi, che sia in grado di soddisfare con sollecitudine le nuove e maggiori esigenze proprio là dove e quando esse si verificano. È un compito, questo, al quale il legislatore non può più sottrarsi in coerenza con le altre misure urgenti ed eccezionali adottate» (Corte costituzionale, 1° febbraio 1982, sentenza n. 15).

Ed allora, proprio perché il legislatore del nuovo codice di procedura penale, sensibile a tale monito:

a) ha disciplinato, con l'art. 303 c.p.p., i termini di durata massima della custodia cautelare di ciascuna fase del giudizio;

b) ha disciplinato, con il successivo art. 304, comma 2 c.p.p., che costituisce una deroga (destinata a comprimere ulteriormente il diritto di libertà personale dell'imputato), l'ipotesi eccezionale della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, circoscrivendola al solo caso di dibattimenti «particolarmente complessi»;

c) ha disciplinato, con l'art. 477 c.p.p., l'istituto del rinvio del dibattimento, stabilendo che «quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo» (primo comma) e che «il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, comprese tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi» secondo comma),

costituisce una codificazione estensiva in *malam partem* del diritto vivente, che appare contraria ai richiamati principi costituzionali, ricomprendere nel comma 2 dell'art. 304 c.p.p. anche i giorni di rinvio eccedenti il termine massimo di dieci giorni prescritto dal secondo comma dell'art. 477 c.p.p.; rinvio provocato, peraltro, da esigenze che esulano da fattori direttamente riferibili al processo stesso.

Sul punto specifico, codesta Corte costituzionale ha costantemente affermato, tra l'altro, che:

a) la custodia cautelare ben può legittimamente essere disposta in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare e strettamente inerenti al processo (sentenze nn. 64 e 96 del 1970; 74 e 147 del 1973; 146 del 1975; 88 del 1976);

b) la custodia cautelare è giustificata da esigenze eminentemente processuali (sentenza n. 68 del 1974);

c) la custodia cautelare si inserisce nel processo, giacché risponde ad una sua *ratio* soddisfare concrete esigenze del processo (sentenza n. 135 del 1972 e n. 1 del 23 gennaio 1980).

In buona sostanza, la custodia cautelare è stata costantemente individuata, anche secondo l'autorevole insegnamento di codesta Corte costituzionale, come riferita alle esclusive esigenze del «processo» e non anche a quelle di organico dei magistrati, di ruolo ed organizzative dell'ufficio giudiziario ove si celebra il processo stesso.

In definitiva, questo giudice remittente non dubita della costituzionalità dell'art. 304, comma 2 c.p.p., nella parte in cui prevede la possibilità di sospensione dei termini custodiali di fase nei processi particolarmente complessi che abbiano ad oggetto i reati indicati dall'art. 407, comma 2 c.p.p., né dubita che sia ineluttabile, per questioni organizzative, ovvero logistiche, attinenti al carico di lavoro o alla carenza dell'organico, che il giudice si trovi nella impossibilità di rispettare il termine ordinatorio di cui all'art. 477 c.p.p.; dubita invece della ragionevolezza della norma, esistente nel diritto vivente, che, dall'interpretazione del combinato disposto delle norme denunziate, fa conseguire una sospensione della decorrenza del termine custodiale di fase di durata imprevedibile ed aleatoria, riducendo la tutela del diritto dell'imputato a riacquistare la propria libertà in tempi ragionevoli, solamente allo scadere del termine di cui all'art. 304, comma 6 o del termine complessivo di custodia se più favorevole, piuttosto che bilanciare ragionevolmente ed adeguatamente tale diritto con l'esigenza della celebrazione dei processi mediante la limitazione della sospensione ai giorni intercorrenti tra un rinvio e l'altro nel limite massimo che lo stesso legislatore ha indicato nell'art. 477 c.p.p.

Ciò che comporterebbe, da un lato, una maggiore celerità nella trattazione di tali procedimenti, nel rispetto del principio della concentrazione processuale, e dall'altro l'indifferenza, entro i suddetti limiti, della trattazione medesima rispetto alla durata della custodia cautelare i cui termini decorrerebbero per la parte eccedente i dieci giorni in ipotesi intercorrenti tra un rinvio e l'altro.

Il legislatore ha già individuato, nell'art. 477, comma 2 c.p.p., un termine che, in aderenza al monito di codesta Corte costituzionale, sembra conciliare in modo ragionevole le contrapposte esigenze di tutela dei diritti dell'imputato (di essere giudicato in un tempo ragionevole, soprattutto qualora si trovi in stato di detenzione) con le esigenze «organizzative» dell'ufficio giudiziario ove si celebra il processo; ogni ulteriore dilatazione di tale termine, peraltro attuata mediante una codificazione estensiva in *malam partem* del combinato disposto degli artt. 303, 304, comma 2 e 477 c.p.p., facendo ricadere nella previsione dell'art. 304, secondo comma c.p.p. anche i giorni eccedenti i dieci prescritti dall'art. 477, comma 2 c.p.p., si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza al cui rispetto è tenuta la legge, così come interpretata dal diritto vivente, non potendo certo elevarsi a giustificazione del sacrificio costituzionale la crisi di efficienza dell'amministrazione della giustizia.

Infatti, la previsione di termini massimi di custodia cautelare «interfasici» di cui all'art. 303 c.p.p., potrà ritenersi rispettosa dei principi di cui ai commi secondo e quinto dell'art. 13 della Costituzione, solo laddove consenta il prolungamento della custodia cautelare a carico di un imputato, esclusivamente per motivazioni endoprocessuali, e non già per contingenti circostanze di fatto, estranee alla «particolare complessità» del dibattimento, nonché al processo stesso ed alla disponibilità delle parti, dando ingresso a parametri di modulazione del sacrificio (pur costituzionalmente previsto) del tutto aleatori, incontrollabili ed imprevedibili nella durata.

Ogni sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ricadente nella previsione dell'art. 304, comma 2 c.p.p., deve innanzitutto essere ancorata a parametri certi e poi trarre origine dai soli motivi riconducibili alla «particolare complessità» del dibattimento, come peraltro si desumeva dalla stessa testuale lettura della norma, prima della codificazione estensiva fornitane dal diritto vivente.

E che tale sia la volontà univoca del legislatore del nuovo c.p.p., lo si desume anche dalla lettura del comma 5 dell'art. 304 c.p.p. (introdotto dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332), secondo cui le cause di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare non operano per i coimputati ai quali esse non si riferiscono, purché i medesimi chiedano che nei propri confronti si proceda previa separazione dei processi: è di tutta evidenza che il legislatore, nel bilanciamento tra la tutela dei diritti dell'imputato (di essere giudicato in un tempo ragionevole, soprattutto qualora si trovi in stato di detenzione) e le esigenze di controllo sociale, attuate mediante la custodia cautelare, con il disposto di cui al comma 5 dell'art. 304 c.p.p., ha certamente operato la scelta più ragionevole.

La regola è, al riguardo, che ogni allungamento dei termini di custodia cautelare, ex art. 13, secondo comma della Costituzione, deve essere di stretta interpretazione; diversamente opinando, non può che ritenersi violato anche il principio costituzionale, sancito dall'art. 13, comma quinto della Costituzione, della predeterminazione per legge dei limiti temporali massimi della custodia cautelare, da contenersi entro limiti ristretti ed in ogni caso tali da non vanificare, rendendole pure petizioni di principio, le garanzie apprestate dall'art. 13, comma quinto della Costituzione, nonché dalla direttiva n. 61.4, prima parte, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che testualmente recita: «previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione».

Da ciò consegue che l'adozione di provvedimenti giurisdizionali suscettibili di provocare l'ulteriore dilatazione della sospensione dei termini di durata massima della privazione della libertà personale deve avvenire esclusivamente con provvedimento giurisdizionale congruamente motivato, nel rispetto delle garanzie tassativamente previste dall'art. 13, secondo comma della Costituzione, «nei soli casi e modi previsti dalla legge».

Codesta Corte costituzionale, al riguardo, ha già ammonito il legislatore a creare le «condizioni che riducano al minimo il cd. tempo morto» ribadendo che il legislatore deve predisporre ad ogni livello, negli uffici giudiziari, misure che siano in grado di soddisfare con sollecitudine le nuove e maggiori esigenze della giustizia, non potendo più sottrarsi a ciò, in coerenza con le altre misure urgenti ed eccezionali adottate (Corte costituzionale, 1° febbraio 1982, sentenza n. 15).

VI. — Infine, il tribunale ravvisa il contrasto del combinato disposto delle norme denunciate, così come interpretate dal diritto vivente, anche con l'art. 111, primo comma della Costituzione perché, permettendo al giudice del dibattimento di disporre, con ordinanza ex art. 304, comma 2 c.p.p., la irragionevole dilatazione dei termini di durata massima della custodia cautelare dell'imputato, consentendone la sospensione per un tempo superiore, per ciascun rinvio, a quello di dieci giorni prescritto dall'art. 477, comma 2 c.p.p., priva l'imputato e lo stesso giudice dell'appello ex art. 310 c.p.p., della possibilità di verificare, in concreto, se vi sia stato, in motivazione, un corretto bilanciamento fra il diritto dell'imputato detenuto alla spedita trattazione del processo (cfr. la direttiva 66 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che sancisce la «immediatezza e concentrazione del dibattimento») e quello, più generale, della corretta e funzionale esplicazione dell'attività amministrativa logistica, di programmazione ed organizzativa dell'ufficio giudiziario, relativamente a situazioni extra-processuali, quali le esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario ed altri fattori estranei al paradigma della «particolare complessità» del dibattimento.

Al riguardo, questo giudice remittente rileva che:

a) a norma dell'art. 477, comma 1 c.p.p., «quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo», è evidente l'applicazione dei principi dell'immediatezza e della concentrazione del dibattimento in una sola udienza ivi affermato (cfr. la citata direttiva 66 della legge delega);

b) a norma dell'art. 477, comma 2 c.p.p., «il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi», è evidente che la regola generale è, quindi, costituita dalla celebrazione del dibattimento in una sola giornata; la deroga a tale principio generale è costituita dalla protrazione della durata del dibattimento a due giorni; mentre fattispecie residuale è da considerarsi l'ulteriore deroga, non ultradecadale, di cui al secondo comma dell'art. 477 c.p.p.

Sicché l'assetto ermeneutico cristallizzatosi a seguito dell'autorevole intervento estensivo operato dal diritto vivente (Cass. pen., ss.uu., 19 giugno 1966, Puglia, in Foro it., 1996, II, 617 e precedenti ivi menzionati) che consente, in aggiunta alle suddette ipotesi derogatorie dalla norma generale, ulteriori dilazioni derogatorie temporali suscettibili di ripercuotersi sulla disciplina della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare — facendo ricadere nell'ipotesi di cui all'art. 304, comma 2 c.p.p. anche i giorni, che per ciascun rinvio del dibattimento con imputati detenuti, eccedano i dieci — si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, vertendosi, ancora una volta, in un caso di codificazione estensiva, *in malam partem*, di una norma che, allorquando

viene applicata, come nella fattispecie, nei confronti di imputati detenuti ed in combinato disposto con gli artt. 303 e 304 c.p.p., viene ad incidere irrazionalmente sulla disciplina dei casi, dei modi e dei limiti massimi di durata della custodia cautelare.

A ciò aggiungasi che l'incidenza dell'organizzazione degli uffici giudiziari nella motivazione di un'ordinanza, art. 304, comma 2 c.p.p., di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare si appalesa, altresì, nel caso denunziato, come non suscettibile di controllo nella motivazione, sfuggendo alla possibilità di una concreta verifica di merito e di legittimità, non essendovi, né — ovviamente — potendovi essere, negli atti processuali documentazione alcuna, di carattere amministrativo, che si riferisca all'ufficio giudiziario considerato nel suo complesso ed ai suoi problemi di organico e logistici, bensì la sola documentazione prescritta dall'art. 431 del codice di procedura penale, e cioè esclusivamente gli atti relativi al processo in corso di celebrazione a carico dell'imputato appellante, che non si riferiscono a tale problematica e non essendo comunque ipotizzabile, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., un controllo giurisdizionale né sui poteri organizzativi del presidente del tribunale, né su quelli — in particolare — ex art. 132, comma 2 disp. attuas. c.p.p., né sui poteri del presidente del collegio in ordine alla gestione del ruolo ed alla durata del rinvio relativo a ciascun processo.

Ad avviso di questo giudice remittente, invece, non può e non deve essere vulnerato il principio costituzionale che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere concretamente motivati.

Infatti, a norma dell'art. 111 della Costituzione, devono sempre essere esternate (anche nelle ordinanze, ex art. 310 c.p.p., del tribunale del riesame) le ragioni per le quali si fa luogo alla compressione (ulteriore, rispetto a quella disciplinata dall'art. 303 c.p.p.) di un diritto soggettivo, costituzionalmente tutelato, qual è quello della libertà personale.

Non è possibile, ad avviso di questo giudice remittente, un uso costituzionalmente compatibile del potere di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, ponendo quale cerniera del sistema le mere valutazioni di «ragionevolezza» di cui alle sentenze della Corte suprema citate in Cass. pen. ss.uu., 19 giugno 1996, Puglia, in Foro it., 1996, II, 617 (cfr. Cass. pen., sez. I, 6 giugno 1994, Crapula; Cass. pen., sez. I, 12 marzo 1996, Piserchia; Cass. pen., sez. I, 9 giugno 1994, Spadaro; Cass. pen., sez. I, 7 febbraio 1996, Fiorisi), perché verrebbero ingiustamente assorbite in una valutazione di congruità dei termini di rinvio del dibattimento anche quelle dilazioni derivanti da situazioni contingenti che non trovano più un chiaro, inequivoco ed invalicabile referente normativo e, per contro, verrebbero addirittura travolti da una indifferenziata e globale declaratoria di nullità anche quella parte di giorni di rinvio del dibattimento, sino a dieci, che — viceversa — in presenza del requisito della «particolare complessità» del dibattimento, avrebbero legittimamente dovuto essere ricompresi nelle previsioni di cui agli artt. 304, comma 2 e 477, comma 2 c.p.p..

È, dunque, evidente l'insufficienza dell'attuale parametro normativo di cui alle norme denunciate, così come interpretate dal diritto vivente, a costituire un appagante vincolo di riferimento per il giudice, poiché qualsiasi motivazione basata sulla sola «ragionevolezza» dell'uso del potere di sospensione di per sé priva il provvedimento giurisdizionale, adottato in materia di libertà personale, della possibilità di essere emesso e verificato in concreto in rapporto alla disciplina dei casi, dei modi e dei limiti massimi di durata della custodia cautelare, poiché la norma, così come estesa *in malam partem* dal diritto vivente, appare priva proprio di razionale uniformità, così determinando, in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, una disparità di trattamento (si consideri, ad esempio, che in un determinato assetto organizzativo un giudice potrebbe valutare, con motivazione adeguata, che un cd. «tempo morto» della durata di un anno, quattro mesi e cinque giorni sia ragionevole, mentre in altro assetto organizzativo tale valutazione potrebbe apparire, altrettanto motivatamente, irragionevole).

Diversamente opinando, si legittimerebbe un giudizio sulla ragionevolezza della durata della custodia cautelare, operato secondo equità, addirittura attribuendo al giudice il potere di diversificare, in materia di termini di durata massima della custodia cautelare, la norma dettata in via generale, con un adattamento della stessa a ciascun singolo caso, secondo un criterio surrogatorio della norma processuale penale, fondato sulla «opportunità» e non su un concreto e certo parametro ordinamentale di riferimento («complessità del dibattimento», ex art. 304, comma 2 c.p.p.), consentendo poi al giudice, con un'inaccettabile mediazione tra giurisdizione e legislazione, di motivare discrezionalmente, secondo equità, sulle modalità di compressione di un diritto inviolabile (art. 13, comma primo della Costituzione), come quello della libertà personale, che — ex art. 13, comma 2 della Costituzione — può essere, viceversa, sacrificato «nei soli casi e modi previsti dalla legge».

In altri termini, ciò che — per rispettare il dettato dell'art. 3 della Costituzione — deve essere ragionevole è la norma di legge ordinaria che il giudice deve applicare ed interpretare sicché, laddove essa esista e detti un preciso ed inequivoco parametro temporale, è irragionevole ritenere che possa rispondere a ragionevolezza l'ordinanza pronunciata ex art. 304, comma 2 c.p.p., del giudice che detto limite travalichi e che, ove ciò debba ineluttabilmente accadere, riverberi effetti dilatori anche sui termini di durata massima della custodia cautelare.

Questo giudice remittente chiede, in altri termini, l'affermazione del principio che, sia nell'ordinanza di sospensione di durata massima della custodia cautelare (appellabile a norma del comma 3 dell'art. 304 c.p.p.), sia nel procedimento incidentale di appello dell'ordinanza stessa, non soltanto deve essere data all'imputato la concreta possibilità di difendersi, deducendo fatti e circostanze, ma che il tribunale del riesame deve avere il potere-dovere di accogliere, ovvero di disattendere le prospettazioni delle parti, qualora ritenute non significative o fuorvianti, dandone però puntuale giustificazione con una motivazione in fatto «concreta» che sia, cioè, desumibile dagli atti del processo e faccia riferimento agli atti del processo stesso e non già alle possibilità di funzionamento dell'ufficio giudiziario considerato nel suo complesso, alla carenza di organico dei magistrati, alla organizzazione amministrativa o ad altri problemi logistici e/o metaprocessuali.

Problematiche, queste ultime, la cui sussistenza, per la loro natura extra-processuale, sfugge al diretto controllo dell'imputato, del difensore e di questo stesso giudice remittente, che è tenuto ad operare, in motivazione, esclusivamente valutazioni giuridiche su elementi di fatto e non certo valutazioni amministrative, neppure in termini di «ragionevolezza», sulla carenza di organico dei magistrati o sulla corretta organizzazione, ex art. 132, comma 2 disp. attuas. c.p.p., dell'ufficio giudiziario ove viene celebrato il processo, destinate a ripercuotersi sulla durata dei termini massimi della custodia cautelare dell'imputato.

Tutto ciò — ad avviso di questo tribunale — è il fine, consacrato nell'art. 111 della Costituzione, della motivazione di qualunque provvedimento giurisdizionale; quello, cioè, di comprovare l'osservanza, fra l'altro, dei canoni di legittimità e d'imparzialità e di darne contezza alla collettività, al cittadino (nel caso di specie detenuto) ed, eventualmente, al giudice di legittimità chiamato a sindacarne i contenuti.

VII. — Per tutte le ragioni esposte in motivazione il tribunale ritiene, altresì, non manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 303, 304, comma 2 e 477, comma 2 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 13, secondo e quinto comma, e 111, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui gli articoli denunziati, nel caso di rinvio del dibattimento «particolarmente complesso» di un processo celebrato per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., consentono — ex art. 304, comma 2 c.p.p. — di ricomprendere nella sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare anche i giorni che, per ciascun rinvio, eccedono il termine massimo di dieci giorni prescritto dall'art. 477, comma 2 c.p.p.;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato D'Alessandro Michele, ai difensori, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Manda al direttore dell'istituto penitenziario ove trovasi ristretto l'imputato per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. attuas. c.p.p.

Così deciso in Napoli, addì 2 dicembre 1996.

Il Presidente: CARIELLO

Il giudice: DI SALVO

Il giudice: MAZZEO

N. 205

*Ordinanza emessa il 29 gennaio 1997 dal pretore di Rimini
nel procedimento civile vertente tra Makuc Luigia e il comune di Rimini*

Edilizia residenziale pubblica - Regione Emilia-Romagna - Provvedimento del sindaco dichiarativo di decadenza dall'assegnazione di alloggio - Prevista ricorribilità al pretore mediante richiamo dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - Indebita legiferazione regionale in materia di giurisdizione.

(Legge regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13, art. 22).

(Cost., artt. 108 e 117).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento civile di congizione n. 104/94 r.g.c.c., promosso da Luigia Makuc contro il comune di Rimini, sciogliendo la riserva che precede.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato nella cancelleria di questa pretura in data 20 gennaio 1994, Luigia Makuc, come in atti rappresentata e difesa, propone opposizione *ex art. 11, comma tredicesimo, d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035*, avverso il provvedimento n. 2454 in data 29 novembre 1993, notificato il 21 dicembre 1993, con il quale il sindaco di Rimini ne dichiarava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica n. 1214/71 sito in Rimini, via Spartaco n. 1 ai sensi dell'art. 23 della legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 modificato ed integrato dall'art. 20 legge stessa regione 2 dicembre 1988, n. 50, punto *b*), per non avere l'assegnataria stabilmente abitato nell'alloggio e ordinandone il rilascio entro giorni sessanta.

Sostiene in sintesi la ricorrente — in primo luogo — che la controversia appartiene alla giurisdizione ed alla competenza di questo pretore, essendo l'alloggio ubicato in Rimini, come sancisce l'art. 23, comma quarto, legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 e comunque vertendosi in materia di pretesa lesione di diritti soggettivi e non di diritti affievoliti o di interessi legittimi, poiché, perfezionatasi la fase dell'assegnazione dell'alloggio, alla stregua di norma di relazione e non di azione la p.a. adottava il provvedimento opposto. Nel merito contesta la sussistenza del presupposto della mancata stabile occupazione nell'alloggio *de quo*, continuando essa ad abitarvi, anche se circostanze contingenti la costringono a non far rientro nella propria abitazione, così da ingenerare nei vigili urbani, incaricati di eseguire i sopralluoghi, l'erroneo, suddetto convincimento.

Instauratosi in contraddittorio, previa notifica al comune di Rimini di ricorso e decreto pretorile di fissazione della prima udienza e di elezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione per rilascio, l'autorità convenuta, costituitasi in giudizio in persona del sindaco *pro-tempore*, eccepiva preliminarmente, in comparsa di risposta, il difetto di giurisdizione di questo pretore, posta la declaratoria di incostituzionalità, per violazione dell'art. 108 Cost., dell'art. 23 citata legge regionale di cui alla sentenza di codesta Corte n. 727 del 20-30 giugno 1988.

Né — assume pure il comune di Rimini — cassata dall'ordinamento la norma di legge regionale, può legittimamente trovare applicazione la preesistente disposizione di legge dello Stato dettata dall'art. 11, comma tredicesimo, d.P.R. n. 1035/1972, ove è attribuita espressamente al pretore del luogo nel cui mandamento è sito l'alloggio la competenza a conoscere dell'opposizione ai provvedimenti di decadenza dall'assegnazione pronunciati dello I.A.C.P., sia perché in concreto diverse sono le fattispecie disciplinate nei due casi in ordine alle ipotesi cui consegue la decadenza, sia perché escluso è il ricorso all'analogia *legis ex art. 14 disp. sulla legge in generale* laddove, come nella fattispecie in esame, la norma abbia carattere «eccezionale» ovvero introduca, per certi rapporti

particolari, una disciplina derogatoria rispetto a quella normale ed in contraddizione con questa. E non vi è dubbio che siffatta natura vada riconosciuta all'art. 11, comma tredicesimo, d.P.R. n. 1035/1972 che appunto attribuisce al pretore la giurisdizione in tema di opposizioni al provvedimento di decadenza dall'alloggio quale eccezione al principio secondo cui, avverso tali provvedimenti della p.a. relativi alla modificazione del rapporto di assegnazione, si deve ricorrere al giudice amministrativo; principio ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 5 legge n. 1034/1971, attributiva al g.a. della giurisdizione esclusiva in materia di controversie relative a concessioni di beni pubblici quali sono gli alloggi *de quibus*. Nel merito ribadisce il convenuto, agli effetti del rigetto del ricorso che invoca, la legittimità del provvedimento opposto, giacché la mancata stabile occupazione dell'alloggio, su cui presupposto si è dichiarata la decadenza dall'assegnazione, si fonda su accurati accertamenti dei vigili urbani e sulla verifica dei consumi di acqua ed energia elettrica, risultati nettamente inferiori a quelli medi per un appartamento normalmente abitato.

La causa — insorta preliminare controversia in ordine alla giurisdizione dell'adito pretore — era rinviata per la discussione all'udienza del 1º febbraio 1996, precisate dalle parti le conclusioni. Con ordinanza 26 febbraio 1996, veniva rimessa in rilettura onde consentire alle parti di interloquire nel contraddittorio in relazione al sospetto di incostituzionalità dell'art. 22 legge regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 che, modificando l'art. 24 legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 e successive modificazioni — *ius superveniens* applicabile nella fattispecie — nuovamente introduceva al comma 5 quella stessa disposizione già dichiarata in contrasto con l'art. 108 Cost. dalla citata sentenza n. 727 del 20-30 giugno 1988 di codesta Corte.

All'udienza 10 dicembre 1996, il pretore si riservava la decisione sulla preliminare questione d'ufficio sollevata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Non va immune da censura di illegittimità, per contrasto con gli artt. 108 e 117 della Costituzione, la legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13, art. 22, con cui, sostituendo l'art. 24 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 e successive modificazioni, ha nuovamente stabilito al comma 5 che: «Contro il provvedimento del sindaco (di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nelle ipotesi disciplinate nei commi precedenti), si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035». Com'è noto, il comma tredicesimo dell'art. 11 d.P.R. n. 1035/1972 istituisce la giurisdizione del pretore del luogo nel cui mandamento (ora: circondario) è situato l'alloggio, in materia di opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia economica e popolare, pronunciato dal presidente dell'istituto autonomo per le case popolari; opposizione da proporsi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica del decreto stesso all'interessato. Il comma quattordicesimo dello stesso art. 11 prevede la potestà del pretore di sospendere l'esecuzione del decreto di decadenza. Il provvedimento di sospensione — come statuisce il comma quindicesimo ed ultimo dello stesso art. 11 — può essere concesso dal pretore con decreto steso in calce al ricorso in opposizione.

La regione Emilia-Romagna ha in tal modo inteso illegittimamente legiferare in materia di tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi, in violazione degli artt. 108 e 117 Cost., benché non avesse nella materia giurisdizionale, perché riservata alla legge dello Stato, alcuna potestà legislativa né primaria né secondaria. (In senso conforme: Corte cost. nn. 81/1976; 72/1977; 43/1982; 203 e 615 del 1987).

Anche il richiamo alla normativa statale, operato dal legislatore regionale, costituisce violazione dell'art. 108 Cost., in quanto la mera riproduzione delle norme statali comporta una indebita novazione della fonte, in base alla giurisprudenza di codesta Corte (sentenze nn. 128/1963; 203 e 615 del 1987).

Rileva da ultimo questo pretore che già con sentenza n. 727 del 20-30 giugno 1988 codesta Corte dichiarava, in nome delle stesse argomentazioni testé illustrate, l'incostituzionalità dell'art. 23, comma quarto, della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 che conteneva, nel testo originario, una disposizione perfettamente identica a quella — ciononostante — successivamente reiterata dallo stesso legislatore regionale, di cui in questa sede si denuncia l'illegittimità per contrasto con gli artt. 108 e 117 Cost.

La illustrata eccezione di incostituzionalità, oltreché fondata in conformità alla giurisprudenza di codesta Corte, appare, ad avviso di chi scrive, rilevante agli effetti della decisione della causa *de qua*. La preliminare controversia relativa alla giurisdizione dell'adito pretore, di cui il comune di Rimini convenuto ha eccepito il difetto e che invece la ricorrente vuole affermata, alla stregua delle conclusioni in atti precisate dalle parti all'udienza del 4 novembre 1994, dovrebbe essere decisa alla stregua della disposizione speciale in esame, ritenuta, per i motivi esposti, in contrasto con gli artt. 108 e 117 della Costituzione, laddove — espunta detta disposizione dall'ordinamento mediante la pronunzia che si invoca di codesta Corte — essa dovrebbe trovare soluzione in conformità ai diversi principi dettati, in via generale o speciale, esclusivamente dalla legge dello Stato in tema di riparto della giurisdizione in materia di controversie aventi ad oggetto atti amministrativi, come ritenuto dalla giurisprudenza.

Nè infine è esclusa nel giudizio *a quo* l'applicazione della «nuova» disposizione — sospettata di incostituzionalità — perché introdotta con legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 47 del 21 marzo 1995 e quindi non in vigore alla data di proposizione della domanda: ricorso depositato il 20 gennaio 1994. La disposizione legislativa *de qua* introduce infatti una «nuova» disciplina in materia di giurisdizione quanto alle opposizioni a decreti di decadenza dall'assegnazione, pronunziati dai sindaci dei comuni della regione Emilia-Romagna, se raffronta con il testo dell'art. 23 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, «residuano» dopo la sentenza di codesta Corte n. 727 del 20-30 giugno 1988. In tal caso non trova applicazione il principio della *perpetuatio jurisdictionis*, sancito, limitatamente ai mutamenti dello stato di fatto, dall'art. 5 c.p.c. nel testo originario, esclusivamente applicabile nel giudizio *a quo*, non ancora pendente alla data del 1° gennaio 1993, *ex art.* 90, comma 1, legge 26 novembre 1990, n. 353 successivamente e «definitivamente» modificato dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534. Si deve viceversa, al momento della decisione, fare riferimento al *jus superveniens* relativo a disposizioni modificatrici della competenza e della giurisdizione. (In tal senso: Cass. 84/5475; Cass. 84/5769; Cass. 85/4425).

Tutto ciò premesso, gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale affinché decida la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13, laddove, sostituendo integralmente l'art. 24 della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 e successive modificazioni, si sancisce al comma 5 che: «Contro il provvedimento del sindaco si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035», per contrasto con gli artt. 108 e 117 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Manda la cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti e di notificarla al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio della regione Emilia-Romagna.

Rimini, addì 29 gennaio 1997

Il pretore: VITELLI CASELLA

97C0368

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 68
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Page, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 28/33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Ralola, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Criepl
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCIO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapeili, 4
- ◇ SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/8
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOTECHE
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCIO
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 81
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22R
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 48 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Milite, 8/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Milite, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 8
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 63
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagliore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L	440.000	
- semestrale	L	250.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L	360.000	
- semestrale	L	200.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L	100.000	
- semestrale	L	60.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L	92.500	
- semestrale	L	60.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L	236.000	
- semestrale	L	130.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L	92.000	
- semestrale	L	59.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L	231.000	
- semestrale	L	126.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L	950.000	
- semestrale	L	514.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):			
- annuale	L	850.000	
- semestrale	L	450.000	

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 46 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L	1.300.000
Vendita singola: ogni microfichea contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfichea)	L	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	410.000
Abbonamento semestrale	L	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082278 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

